

Consiglio Nazionale del Notariato

Studio n.37-2026/T

Conferimento di partecipazioni sociali a realizzo controllato:
novità, tecniche redazionali e casi pratici

di Francesco Raponi

(Approvato dalla Commissione Studi Tributarî il 12 giugno
2026)

Abstract

La disciplina tributaria del conferimento di partecipazioni sociali a realizzo controllato, pur avendo già formato oggetto dello Studio CNN n.29-2021/T, richiede un ulteriore approfondimento alla luce dei numerosi documenti di prassi emessi al riguardo dalla Agenzia delle Entrate e delle novità introdotte dal D.lgs. 13.12.2024 n. 192.

In una prospettiva più propriamente notarile, si cercherà di coglierne soprattutto i profili che possono incidere nella redazione dei singoli atti, non trascurando tuttavia di analizzare i relativi aspetti sostanziali.

Lo scopo è quello di offrire uno strumento di pronto utilizzo per risolvere le diverse fattispecie, raccogliendole in un unico contributo.

Muovendo in questa direzione, verranno nuovamente riproposte alcune conclusioni che, benché siano state già espresse nel precedente lavoro, verranno riformulate in un'ottica più attenta agli elementi che interessano maggiormente l'attività del Notaio. In secondo luogo formeranno

oggetto di analisi le novità più recenti con particolare riferimento al concetto di “valore di realizzo” delle azioni o quote conferite, e alle differenti modalità di determinazione del “costo fiscale riconosciuto delle partecipazioni” oggetto di conferimento, e di come tali elementi incidano nella determinazione del capitale sociale e del patrimonio netto della società conferitaria.

In relazione alla posizione del soggetto conferente saranno analizzati tra l’altro, l’apporto solo a riserva di patrimonio e non anche a capitale di azioni o quote, il conferimento delle stesse azioni o quote acquistate in vigenza del regime della comunione legale dei beni e il conferimento di partecipazioni detenute in comproprietà da più soggetti.

Su un piano più operativo ci si soffermerà invece sulla ammissibilità della società di persone quale società conferitaria delle partecipazioni in applicazione del regime del realizzo controllato, sulla scissione con scorporo, nello specifico caso in cui può produrre in capo alla società scissa effetti analoghi al conferimento della totalità di partecipazioni in una newco, e sulla possibile costituzione di una nuova società, in alternativa alla fusione societaria, con conferimento di azioni o quote in neutralità da parte di più società.

Sempre con il medesimo intento, infine, verranno analizzate le fattispecie più complesse delle quali il realizzo controllato può costituire una delle fasi applicative, riguardanti principalmente il passaggio generazionale e la rivendita delle partecipazioni conferite.

Indice

INTRODUZIONE.

A.CONFERIMENTO DI PARTECIPAZIONI A REALIZZO CONTROLLATO: MOTIVAZIONI A SOSTEGNO DELLA SCELTA.

A.1 MOTIVAZIONI CIVILISTICHE.

A.2 RAGIONI DI NATURA TRIBUTARIA - FISCALITA’ DI FAVORE.

A.3 SINTESI

B. NORMATIVA DI RIFERIMENTO - CONDIZIONI.

B.1 DISCIPLINA SOLO FISCALE – IL CONFERIMENTO DI PARTECIPAZIONI NON E’ ESPRESSAMENTE REGOLAMENTATO IN CHIAVE CIVILISTICA - COLLOCAZIONE TRA LE OPERAZIONI STRAORDINARIE.

B.2 NEUTRALITA' AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEL REDDITO DEL CONFERENTE.

B.3 FENOMENO NON LIMITATO AI SOLI SOGGETTI ESERCENTI ATTIVITÀ D'IMPRESA.

B.4 NORMATIVA DI RIFERIMENTO - DOCUMENTI DI PRASSI.

B.5 DUE DISCIPLINE- UNICO STATUTO FISCALE DEL REALIZZO CONTROLLATO.

B.5.1 FINALITÀ E PRESUPPOSTI DIFFERENTI DEI CONFERIMENTI A REALIZZO CONTROLLATO.

B.5.1.1 COMMA 2: CONSEGUIMENTO CONTROLLO DI DIRITTO DELLA SOCIETÀ SCAMBIATA.

B.5.1.1.1 REALIZZO CONTROLLATO COPERTO SOLO IN CASO DI ACQUISIZIONE O INTEGRAZIONE DEL CONTROLLO DI DIRITTO EX ART. 2359 N 1 CC.

B.5.1.1.2 ELIMINAZIONE DI OGNI LIMITE INERENTE L'INCREMENTO DEL CONTROLLO

B.5.1.1.3 COMMA 2 MODALITÀ NELLA REDAZIONE DELL'ATTO COSTITUTIVO E IN SEDE DI AUMENTO DEL CAPITALE SOCIALE.

B.5.2.1 COMMA 2 BIS - RIORGANIZZAZIONI SOCIETARIE E PASSAGGIO GENERAZIONALE.

B.5.2.1.2 SOCIETÀ HOLDING PLURIPERSONALE FAMILIARE – ESCLUSIVAMENTE PERSONE FISICHE – SUSSISTENZA CONDIZIONI NON PERMANENTE.

B.5.2.1.3 COMMA 2 bis - MODALITÀ NELLA REDAZIONE DELL'ATTO COSTITUTIVO E IN SEDE DI AUMENTO DEL CAPITALE SOCIALE.

B.6 PREVALENZA DELLA DISCIPLINA DEL COMMA 2 SU QUELLA DEL COMMA 2 BIS DELL'ART. 177 TUIR. – DISCIPLINA PARTICOLARE DEL CONFERIMENTO DI AZIONI O QUOTE DI MINORANZA.

C. ELEMENTI COMUNI ALLE DUE FATTISPECIE DI REALIZZO CONTROLLATO.

C.1 ART. 9 COMMA 5 TUIR – EQUIPARAZIONE TRA CESSIONE E CONFERIMENTO IN MATERIA DI IMPOSTE SUI REDDITI.

C.2 IL CONFERIMENTO DI PARTECIPAZIONI PUO' FAR EMERGERE UNA PLUSVALENZA AL PARI DI UNA CESSIONE.

C.2.1 CONFERIMENTO DI PARTECIPAZIONI REGIME ORDINARIO - IN LUOGO DEL CORRISPETTIVO SI FA RIFERIMENTO AL VALORE NORMALE DELLE PARTECIPAZIONI NELLA SOCIETÀ CONFERITA.

C.2.2 CONFERIMENTO PARTECIPAZIONI A REALIZZO CONTROLLATO – IN LUOGO DEL VALORE NORMALE SI FA RIFERIMENTO AL VALORE DI REALIZZO (VOCI DI PATRIMONIO NETTO ISCRITTE) NEL BILANCIO DELLA SOCIETÀ CONFERITARIA.

C.3 NEUTRALITA' DEL CONFERIMENTO.

C.3.1 VOCI DI PATRIMONIO NETTO ISCRITTE IN MISURA PARI AL COSTO FISCALMENTE RICONOSCIUTO DELLE PARTECIPAZIONI CONFERITE.

C.3.2 MODALITA' ESECUTIVA: CONOSCIUTO IL SOTTRAENDO (COSTO/VALORE FISCALE) SI ISCRIVE IL MINUENDO (VOCI DI PATRIMONIO NETTO).

C.3.2.1 NELLA CESSIONE SI PUO' INDURRE LA NEUTRALITA' IN CAPO AL SOGGETTO CONFERENTE CON LA RIDETERMINAZIONE DEL COSTO O DEL VALORE DI ACQUISTO.

C.3.2.2 NEL CONFERIMENTO DI PARTECIPAZIONI SOCIALI SI PUO' INDURRE LA NEUTRALITA' IN CAPO AL SOGGETTO CONFERENTE APPLICANDO IL REGIME DEL REALIZZO CONTROLLATO.

C.3.2.3 COSTO FISCALMENTE RICONOSCIUTO IN CASO DI RIVALUTAZIONE DELLE AZIONI O QUOTE.

C.4 RILEVANZA DEL COSTO FISCALMENTE RICONOSCIUTO E DEL VALORE DI REALIZZO NELLA REDAZIONE DELL'ATTO COSTITUTIVO E IN SEDE DI AUMENTO DEL CAPITALE SOCIALE.

D.DETERMINAZIONE DEL DIFFERENZIALE: COSTO FISCALMENTE RICONOSCIUTO E VALORE DI REALIZZO.

D.1. DETERMINAZIONE DEL COSTO O VALORE FISCALE RICONOSCIUTO DELLE PARTECIPAZIONI CONFERITE.

D.1.2 COSTO O VALORE DI ACQUISTO "ASSOGGETTATO A TASSAZIONE".

D.1.3 COSTO FISCALMENTE RICONOSCIUTO IN CASO DI AUMENTO DI CAPITALE GRATUITO.

D.1.4 COSTO FISCALMENTE RICONOSCIUTO IN CASO DI PARTECIPAZIONI ACQUISITE A SEGUITO DI ACQUISTI/APPORTI NON PROPORZIONALI AL CONFERIMENTO.

D.1.5 COSTO FISCALMENTE RICONOSCIUTO IN CASO DI VERSAMENTI IN CONTO FUTURO AUMENTO DI CAPITALE.

D.1.6 COSTO FISCALMENTE RICONOSCIUTO IN PENDENZA DI AUMENTO DI CAPITALE INSCINDIBILE.

D.1.7 COSTO FISCALMENTE RICONOSCIUTO IN CASO DI CONFERIMENTO DI PARTECIPAZIONI CON DIFFERENTE COSTO O VALORE FISCALE DI ACQUISTO.

D.1.8 ERRATA INDICAZIONE DEL COSTO O DEL VALORE DI ACQUISTO ASSOGGETTATO A TASSAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI.

D.1.9 COSTO FISCALMENTE RICONOSCIUTO INFERIORE A EURO 10.000 E NECESSITA' DI INTEGRAZIONE DEL CAPITALE SOCIALE.

D.2 VALORE DI REALIZZO.

D.2.1 VALORE DI REALIZZO E REGIME DELLE MINUSVALENZE CONSEGUITE A SEGUITO DEL CONFERIMENTO.

E. RUOLO DELLA CONFERITARIA

E.1 COMPORTAMENTO CONTABILE DELLA CONFERITARIA – ATTIVITÀ DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO.

E.2 LIMITI MASSIMI.

E.2.1 COSTO FISCALMENTE RICONOSCIUTO DELLA PARTECIPAZIONE CONFERITA.

E.2.2 VALORE PERIZIATO.

E.3 POSSIBILI ISCRIZIONI A PATRIMONIO NETTO.

E.3.1 ISCRIZIONE IN MISURA UGUALE AL COSTO O VALORE DI ACQUISTO ASSOGGETTATO A TASSAZIONE.

E.3.2 ISCRIZIONE IN MISURA SUPERIORE AL COSTO O VALORE DI ACQUISTO ASSOGGETTATO A TASSAZIONE.

E.3.3 ISCRIZIONE IN MISURA INFERIORE AL COSTO O VALORE DI ACQUISTO ASSOGGETTATO A TASSAZIONE.

F. CRITICITÀ DEL REALIZZO CONTROLLATO

F.1 MODELLO NEGOZIALE.

F.1.1 REALIZZO CONTROLLATO AMMISSIBILE SOLO NEL CASO DI CONFERIMENTO.

F.1.2 REALIZZO CONTROLLATO NON AMMISSIBILE IN CASO DI PERMUTA.

F.1.3 REALIZZO CONTROLLATO NON AMMISSIBILE IN CASO DI ASSEGNAZIONE DI PARTECIPAZIONI.

F.1.4 REALIZZO CONTROLLATO NON AMMISSIBILE IN CASO DI DATIO IN SOLUTUM.

F.1.5 APPORTI DI PARTECIPAZIONI A PATRIMONIO E NON A CAPITALE.

F.1.5.1 APPORTO REALIZZATIVO – APPORTO DISTRIBUTIVO/RIORGANIZZATIVO.

G. SOGGETTI.

G.1 REALIZZO CONTROLLATO EX ART 175 TUIR E EX ART. 177 COMMA 2 E 2 BIS DEL TUIR.

G.1.1 PREVALENZA DEL DISPOSTO DI CUI ALL'ART. 175 TUIR SULL' ART 177 COMMA 2 E 2 BIS DEL TUIR.

G.2 SOGGETTO CHE CONFERISCE AZIONI/QUOTE ACQUISTATE IN COMUNIONE LEGALE DEI BENI IN ASSENZA DEL CONIUGE.

G.2.1 INTERPRETAZIONE ART 4 COMMA 1 LETT A) DEL TUIR.

G.3 CONFERIMENTO DI PARTECIPAZIONI DETENUTE IN COMPROPRIETÀ.

G.3.1 SOLUZIONE DELLA APPLICAZIONE INTEGRALE DELLA NORMATIVA RIFERITA ALLA "SOCIETÀ UNIPERSONALE".

G.3.2 SOLUZIONE PROPOSTA: DIFFERENTE INQUADRAMENTO IN CHIAVE FISCALE.

G.4 CONFERIMENTO DI DIRITTI INDIVISI SU QUOTE O AZIONI.

G.5 CONFERIMENTO DI PARTECIPAZIONI PRIVE DEL DIRITTO DI VOTO.

G.6 CONFERIMENTO DI PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ HOLDING - REGOLE PARTICOLARI.

G.7 CONFERIMENTO DIRITTI REALI PARZIALI SU PARTECIPAZIONI.

H. SOCIETÀ CONFERITA.

H.1 REALIZZO CONTROLLATO SOLTANTO IN CASO DI CONFERIMENTO DI AZIONI/QUOTE DI SOCIETÀ DI CAPITALI.

H.2 REALIZZO CONTROLLATO IN CASO DI CONFERIMENTO DI AZIONI/QUOTE DETENUTE IN SOCIETÀ ESTERE.

H.3 REALIZZO CONTROLLATO NON AMMESSO IN CASO DI CONFERIMENTO DI PARTECIPAZIONI DETENUTE IN SOCIETÀ DI PERSONE.

I. SOCIETÀ CONFERITARIA.

I.1 SOCIETÀ DI PERSONE.

L. APPLICAZIONI SUL PIANO PRATICO DEL REALIZZO CONTROLLATO.

L.1 CONFERIMENTO A REALIZZO CONTROLLATO - OPERAZIONE AUTONOMA

L.1.2 OGGETTO SOCIALE DELLA SOCIETÀ CONFERITARIA.

L.1.3 OGGETTO SOCIALE DELLA SOCIETÀ CONFERITA.

L.1.3.1 SOCIETÀ DI CAPITALI IMMOBILIARI E SOCIETÀ HOLDING.

L.1.4 DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI/DIVIDENDI: REGIME DI IMPOSIZIONE NELLA DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI.

L.1.4.1 RISPARMIO D'IMPOSTA – VALUTAZIONE IN TERMINI DI ELUSIONE.

L.2 REALIZZO CONTROLLATO IN FUNZIONE DEL PASSAGGIO GENERAZIONALE.

L.2.1 RICADUTE FISCALI DEL PASSAGGIO GENERAZIONALE EFFETTUATO TRAMITE CONFERIMENTO E SUCCESSIVO TRASFERIMENTO A TITOLO GRATUITO DI AZIONI O QUOTE.

L.2.1.1 ESENZIONE – CONTROLLO DI DIRITTO.

L.2.1.2 REGIME ORDINARIO. ART. 177 COMMA 2 – ART.16 LETT B) TUS.

L.2.2 VALUTAZIONE IN TERMINI DI ELUSIVITA' DEL CONFERIMENTO SEGUITO DALLA DONAZIONE (PATTO DI FAMIGLIA) DELLE PARTECIPAZIONI DELLA SOCIETA' CONFERITARIA.

L.3 CONFERIMENTO A REALIZZO CONTROLLATO SEGUITO DALLA VENDITA DELLE PARTECIPAZIONI CONFERITE.

L.3.1 TERMINE MINIMO IN CASO DI RIVENDITA.

L.3.2 CONFERIMENTO A REALIZZO CONTROLLATO SEGUITO DALLA VENDITA DELLE PARTECIPAZIONI CONFERITE - OPERAZIONE NON ELUSIVA.

L.4 SCISSIONE CON SCORPORO AVENTE AD OGGETTO PARTECIPAZIONI.

L.4.1 SCISSIONE CON SCORPORO E REALIZZO CONTROLLATO DIFFERENZE NEL REGIME PEX.

L.5 COSTITUZIONE DI UNA NEWCO CON CONFERIMENTO DI PARTECIPAZIONI IN NEUTRALITA' DA PARTE DI PIU' SOCIETA' - SOLUZIONE ALTERNATIVA ALLA FUSIONE SOCIETARIA.

L.6 ASSEGNAZIONI DI PARTECIPAZIONI IN MISURA NON PROPORZIONALE AL CONFERIMENTO.

M. CONCLUSIONE.

M.1 RINUNCIA AL REGIME DEL REALIZZO CONTROLLATO - NON AMMESSA.

M.2 RICHIESTA DI AVVALERSI DEL REGIME DEL REALIZZO CONTROLLATO.

N. RICADUTE IN CHIAVE NOTARILE.

N.1 SPECIFICA TECNICA REDAZIONALE.

N.2 PROFILI DI RESPONSABILITA'.

INTRODUZIONE.

La disciplina tributaria del conferimento di partecipazioni sociali a realizzo controllato¹, pur avendo già formato oggetto dello Studio CNN n. 29-2021/T², richiede un ulteriore approfondimento alla luce dei numerosi documenti di prassi emessi al riguardo dalla Agenzia delle Entrate e delle novità introdotte dal D.lgs. 13.12.2024 n. 192³.

In una prospettiva più propriamente notarile, si cercherà di coglierne soprattutto i profili che possono incidere nella redazione dei singoli atti, non trascurando tuttavia di analizzare i relativi aspetti sostanziali⁴.

Lo scopo è quello di offrire uno strumento di pronto utilizzo per risolvere le diverse fattispecie raccogliendole in un unico contributo⁵.

¹ Per praticità si utilizza la locuzione “realizzo controllato” anche per indicare le fattispecie per le quali opera la “neutralità” dell’operazione benché i due concetti non siano coincidenti. Apparirà meglio più avanti infatti che controllare l’effetto realizzativo del conferimento implica che si sia maturata una plusvalenza di cui è possibile predeterminare il relativo ammontare, e che invece, per neutralità dell’operazione, si intende il rinvio della relativa tassazione al successivo momento in cui si porranno in essere atti realizzativi.

² Nell’ambito del Testo Unico delle Imposte sui redditi il conferimento di partecipazioni sociali è disciplinato in termini generali dall’art. 9 comma 2 - 4 e 5 del Tuir e più in particolare dall’art. 175 e dall’art. 177 comma 2 e 2 bis al cui ulteriore approfondimento è dedicato il presente contributo. Per un inquadramento generale si rinvia a Studio n 29- 2021/T Conferimento di partecipazioni sociali a realizzo controllato: soluzioni di interesse notarile Est. F Raponi.

³ Più di recente la materia è stata oggetto dell’art. 5 del D.lgs. 18.12.2025 n. 192 con l’introduzione di una norma di interpretazione autentica volta a risolvere i dubbi interpretativi che si erano posti in merito al disposto di cui all’art. 177 comma 2 ter del Tuir.

⁴ In chiave più propriamente notarile verranno analizzati gli elementi da attenzionare quando si è chiamati a ricevere atti che contengano conferimenti di azioni o quote cui sia applicabile il regime disciplinato dall’ art. 177 comma 2 e comma 2 bis del Tuir. Si veda in particolare paragrafo N e note 257 e 258. Ai sensi dell’art 4 TP1 del Tur il medesimo atto sconta l’imposta di registro in misura fissa e dunque in relazione a tale comparto non si pongono problematiche che necessitino di particolari approfondimenti.

⁵ Le varie soluzioni che sono state proposte hanno evidenziato che i fattori quantitativi e qualitativi che possono rilevare nell’ottica applicativa del realizzo controllato sono numerosi e che la loro combinazione può far emergere differenti profili fiscali anche in relazione alla medesima fattispecie. Si pensi ad esempio alle differenti conseguenze nel perimetro dell’art. 177 comma 2 in caso di conferimento di una partecipazione pari al 49% dei diritti di voto in assemblea da parte di chi ne detenga il 51%. Oppure ancora, nell’ottica del comma 2 bis, al conferimento di una partecipazione in misura non qualificata quando invece si disponga di una partecipazione che dia diritto almeno al 20,01% dei diritti di voto in assemblea.

A REALIZZO CONTROLLATO: MOTIVAZIONI A SOSTEGNO DELLA SCELTA.

Al fine dell'inquadramento preventivo della disciplina in argomento è opportuno appurare quali possono essere le ragioni civilistiche e di natura tributaria che potrebbero giustificare la scelta di conferire partecipazioni sociali beneficiando del regime del realizzo controllato.

A.1 MOTIVAZIONI CIVILISTICHE.

Sul piano civilistico, la motivazione principale è quella di effettuare attività propedeutiche ad assicurare un graduale passaggio generazionale e il controllo unitario delle società conferite⁶.

Il conferimento in oggetto si presta infatti più di altri istituti a favorire tali operazioni di riorganizzazione societaria e patrimoniale⁷.

⁶ Lo scopo potrebbe anche essere quello di evitare che eventuali dissidi tra soci possano bloccare lo svolgimento dell'attività risolvendo le eventuali conflittualità con la costituzione della holding e con la previsione di specifiche clausole statutarie. Ad esempio introducendo diritti particolari in capo a uno o più soci, prevedendo clausole antistallo o ancora specifiche norme in materia di governance. In questa direzione si giustifica peraltro l'intervento delle Banche i cui settori Private suggeriscono le holding quale soluzione per assicurare continuità aziendale e, tramite il controllo unitario "consolidato" sotto un unico soggetto, favorire la stabilità delle posizioni di mercato.

⁷ Ad esempio, per favorire l'aggregazione di imprese tra terzi in un'ottica differente rispetto alla fusione perché all'esito dell'operazione le società conferite non vengono estinte o incorporate ma mantengono la propria identità originaria. Inoltre nei rapporti con le banche ed i fornitori, al fine di sostituire le garanzie personali prestate dai soggetti garanti con quelle offerte dalla stessa holding. Si pensi a società a base ristretta il cui accesso al credito è garantito con la prestazione delle garanzie personali dei soci. Ed ancora nelle operazioni di mero riassetto effettuate all'interno di uno stesso gruppo societario o familiare, consentendo di assicurare, tramite il controllo della società operativa e la nomina dell'organo amministrativo una gestione unitaria della stessa. Oppure per facilitare il passaggio generazionale che non comporti una disgregazione degli assets societari in un'ottica opposta a quella della scissione. In questo caso l'apporto a capitale delle azioni o quote da parte del capo famiglia può favorire il ricambio generazionale nel controllo societario e può consentire di assicurare la gestione unitaria delle imprese operative che potrebbe risultare essenziale sia per ragioni oggettive (società di produzione con unica filiera produttiva) che per motivazioni più personali (es. presenza di figli di cui solo uno abbia mostrato una più marcata propensione alla conduzione della società). Il risultato si ottiene peraltro non solo mediante il conferimento ma anche accentrando la governance e prevedendo clausole statutarie volte alla previsione di diritti particolari in capo a specifiche categorie di soci; con clausole specifiche sulla nomina degli amministratori piuttosto che sulla distribuzione degli utili. Il conferimento di partecipazioni può essere utilizzato in chiave prospettica anche al fine di creare le condizioni per configurare un gruppo di società. Ad esempio in un'ottica di liquidazione giudiziale di gruppo (e anche di concordato di gruppo) per assicurare la conservazione della continuità aziendale e del miglior soddisfacimento dei creditori delle imprese del gruppo. (Trib. Cagliari Sentenza 58 del 2023 parla di opportunità della liquidazione unitaria).

A.2 RAGIONI DI NATURA TRIBUTARIA - FISCALITA' DI FAVORE.

In chiave tributaria la scelta di effettuare un conferimento di partecipazioni a realizzo controllato può dipendere dalla possibilità di indurre la neutralità dell'operazione in capo al soggetto conferente, o quantomeno di controllarne l'effetto realizzativo a carico del medesimo soggetto⁸.

A.3 SINTESI.

Volendo sintetizzare i concetti appena esposti, si può concludere che il conferimento di partecipazioni offre lo strumento per risolvere ad un "costo" contenuto questioni anche complesse di natura più prettamente civilistica⁹, potendone risultare - al ricorrere di specifici presupposti - attenuato o addirittura neutralizzato l'impatto sul piano reddituale in capo al soggetto conferente.

B. NORMATIVA DI RIFERIMENTO - CONDIZIONI.

Per una migliore collocazione sistematica dell'istituto occorre basarsi principalmente sulla disciplina di carattere fiscale, visto che il codice civile non ne ha previsto una normativa specifica¹⁰, mentre il legislatore tributario ha dedicato al tema dei conferimenti di partecipazioni gli articoli 175 e 177 del Tuir¹¹.

⁸ È per questa ragione che si definisce a "*realizzo controllato*". In questo scenario andrebbero approfonditi anche gli aspetti fiscali del bilancio consolidato di gruppo peraltro obbligatorio solo al ricorrere di determinati presupposti e le compensazioni nell'ambito della liquidazione dell'Iva di gruppo. Pur non essendo questa la sede si ricorda soltanto che l'opzione per il regime del consolidato fiscale consiste nella possibilità per la società controllante di liquidare l'Ires in modo unitario applicandola su un'unica base imponibile per l'intero gruppo di imprese (artt. 117 – 118 del Tuir) pari alla somma algebrica delle basi imponibili calcolate dalle singole società che optano per il regime della tassazione di gruppo e comprende l'intero reddito delle società consolidate (Cd. consolidamento integrale). La disciplina Iva di gruppo invece prevede che la società controllante effettua i versamenti periodici Iva mensili o trimestrali nonché il conguaglio di fine anno per tutte le società del gruppo che abbiano optato per il regime determinando l'imposta a debito o a credito come somma algebrica dei debiti e dei crediti risultanti dalle liquidazioni di tutte le società. Il regime di gruppo quindi può essere considerato come un mezzo semplificato di recupero delle eccedenze di credito Iva con un meccanismo di compensazione degli importi dovuti e dei crediti maturati tra soggetti diversi ma tra loro collegati.

⁹C.m. AE n. 33 del 17.6.2010.

¹⁰ Al conferimento di partecipazioni si applicano oltre alle norme dettate in generale in materia di conferimenti anche quelle che regolano il trasferimento/ girata di azioni e la cessione di quote di srl.

¹¹ Emerge in particolare che il legislatore ha dotato il conferimento di partecipazioni sociali a realizzo controllato di uno specifico statuto fiscale che ne differenzia la disciplina rispetto a quella che regola la ripartizione dei redditi con riguardo al conferimento avente ad oggetto altri beni in generale, e con riferimento ad altri negozi che abbiano ad oggetto le medesime partecipazioni, come

B.1 DISCIPLINA SOLO FISCALE – IL CONFERIMENTO DI PARTECIPAZIONI NON È ESPRESSAMENTE REGOLAMENTATO IN CHIAVE CIVILISTICA - COLLOCAZIONE TRA LE OPERAZIONI STRAORDINARIE.

La regolamentazione sul piano tributario del conferimento a realizzo controllato è stata collocata per una scelta precisa nel capo III del Titolo III del Tuir, dedicato alle operazioni straordinarie di trasformazione (art. 170 Tuir), fusione (art. 172 Tuir), scissione (art. 173 Tuir) e conferimento d'azienda (art. 176 Tuir)¹².

B.2 NEUTRALITA' AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEL REDDITO DEL CONFERENTE.

Analogamente alle altre operazioni straordinarie¹³, che possono risultare neutrali oltre che per la società pure per i singoli soci¹⁴, anche il conferimento di partecipazioni a realizzo controllato è un'operazione che può risultare neutrale per il conferente¹⁵, che assumerà la qualifica di socio o incrementerà la partecipazione che già detiene¹⁶.

ad esempio le cessioni onerose a cui non è applicabile l'art. 177 comma 2 e comma 2 bis. Si veda anche Quesito n. 28-2025/T Est. F.Raponi - Apporto a Patrimonio di partecipazioni e regime di realizzo controllato.

¹² Al ricorrere di determinati e autonomi presupposti il conferimento d'azienda (art. 176), la trasformazione (art. 170), la fusione (art. 172), e la scissione (art. 173) possono risultare neutrali in capo ai soggetti che le pongono in essere.

¹³ Rispetto alle altre operazioni straordinarie il conferimento di partecipazioni può essere effettuato già nella fase di costituzione della società, inoltre è favorito dalla assenza di sbarramenti temporali propri soprattutto della fusione e della scissione.

¹⁴ La scissione con scorporo non può risultare neutrale anche in capo ai soci della società visto che si tratta di un'operazione che può riguardare la sola società.

¹⁵ Il soggetto conferente potrà determinare la relativa plusvalenza quale differenza tra il valore di realizzo e l'ultimo costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni (Ris. Ae n. 80 del 2008).

¹⁶ Secondo il dato letterale della versione precedente alla riforma del 2024 mediante un "criterio di valutazione delle partecipazioni", in misura sostanzialmente pari al valore delle partecipazioni apportate, ricevute a seguito di un conferimento il reddito del soggetto conferente può risultare ridotto o azzerato. Per tale ragione è definito a realizzo controllato o a neutralità indotta.

B.3 FENOMENO NON LIMITATO AI SOLI SOGGETTI ESERCENTI ATTIVITÀ D'IMPRESA.

Rispetto alle altre operazioni straordinarie, il conferimento di partecipazioni sociali non è un fenomeno limitato ai soli soggetti esercenti attività d'impresa o alle società, potendo interessare una platea più ampia di soggetti¹⁷ e per tale ragione prestarsi ad applicazioni più numerose¹⁸.

B.4 NORMATIVA DI RIFERIMENTO - DOCUMENTI DI PRASSI.

Il regime del conferimento a realizzo controllato è regolato dall'articolo 177 comma 2 e comma 2 bis del Tuir. Tuttavia, nell'ottica che ci siamo prefissati, l'approfondimento del conferimento in oggetto richiede di tenere in considerazione anche i numerosi documenti di prassi emessi dalla Agenzia delle Entrate¹⁹.

B.5 DUE DISCIPLINE- UNICO STATUTO FISCALE DEL REALIZZO CONTROLLATO.

L'articolo 177 comma 2 e comma 2 bis del Tuir prevede due discipline di conferimento a realizzo controllato, aventi diverse condizioni e differenti ambiti di applicazione. Tuttavia il relativo quadro normativo ne impone una trattazione unitaria essendone stato previsto un unico statuto fiscale, basato sulla uniformità dei presupposti che devono ricorrere per regolare gli effetti fiscali dell'operazione²⁰. Depone peraltro nello stesso senso anche il richiamo espresso alle disposizioni di cui al secondo comma dell'art. 177 formulato nel comma 2 bis dello stesso articolo.

¹⁷A seguito delle modifiche introdotte dal "correttivo ires" del D.lgs. n. 247/2005, possono beneficiare del conferimento a realizzo controllato anche le persone fisiche non esercenti attività d'impresa.

¹⁸ La neutralità dell'operazione rappresenta una delle ragioni principali della sua recente maggiore diffusione. Il conferente, tramite il trasferimento della "catena di controllo", costituita dalle partecipazioni di maggioranza (art. 177 comma 2), può trasferire a costo zero patrimoni anche ingenti dalla propria sfera patrimoniale a quella della società conferitaria. Nello stesso senso, tramite il conferimento di partecipazioni qualificate, può agevolare il "costo fiscale" del passaggio generazionale (si veda anche art. 177 comma 2 bis).

¹⁹Numerosi documenti riguardano gli eventuali profili elusivi del conferimento in oggetto quando costituisca una delle fasi di operazioni più complesse. Anche in questa ottica si giustificano gli interventi normativi correttivi di cui al D.lgs. 13.12.2024 n. 192 e la previsione di una norma di interpretazione autentica volta a risolvere i dubbi interpretativi sull'art. 177 comma 2 ter del Tuir introdotta dall'art 5 del Dlgs. 18.12.2025 n. 192.

²⁰ Inducendone la neutralità oppure controllandone l'effetto realizzativo.

B.5.1 FINALITÀ E PRESUPPOSTI DIFFERENTI DEI CONFERIMENTI A REALIZZO CONTROLLATO.

Come anticipato le finalità e gli ambiti di applicazione delle due discipline di conferimento a realizzo controllato previste dai commi 2 e 2 bis dell'art. 177 Tuir sono tra loro molto differenti.

B.5.1.1 COMMA 2: CONSEGUIMENTO CONTROLLO DI DIRITTO DELLA SOCIETÀ SCAMBIATA.

Nella fattispecie regolata nel 2 comma, l'obiettivo finale è il conseguimento del c.d. controllo di diritto della società scambiata da parte della società conferitaria²¹. In questo specifico caso il conferimento potrà avere ad oggetto soltanto azioni o quote di maggioranza, oppure partecipazioni di minoranza che conferite tutte insieme (UNO ACTU) consentono ugualmente di acquisire il controllo diritto della società conferita²².

B.5.1.1.1 REALIZZO CONTROLLATO COPERTO SOLO IN CASO DI ACQUISIZIONE O INTEGRAZIONE DEL CONTROLLO DI DIRITTO EX ART. 2359 N 1 CC.

Il regime del realizzo controllato può essere applicato solo in caso di acquisizione o integrazione del controllo di diritto ex art. 2359 n. 1 cc. È richiesto esclusivamente che la società conferitaria acquisisca o integri il controllo di diritto, ossia che ottenga la disponibilità della maggioranza dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria della società le cui partecipazioni hanno formato oggetto di conferimento²³. Non è richiesto pure che il controllo di diritto sia effettivo e non

²¹ Il conferente, tramite il trasferimento della "catena di controllo", può trasferire a costo zero dalla propria sfera patrimoniale a quella della conferitaria patrimoni anche di notevole valore.

²² Studio n 29 del 2021 cit. Sul conferimento di partecipazioni di minoranza si consulti par.4.1 – 4.2- 4.3- 4.4

²³ In questo unico senso depone l'espresso tenore letterale della norma. Nella stessa direzione va letta peraltro la Relazione accompagnatoria del D.lgs n. 192 del 2024 (su cui infra) la quale, al fine della verifica della ricorrenza del requisito del controllo in capo ad una società estera conferita, precisa che è necessario che la stessa società sia dotata di una assemblea ordinaria" e non anche che il controllo diritto sia effettivo e non svuotato di contenuti.

depotenziato²⁴. Ciò sta a significare anche che altre forme di controllo o di collegamento non sono coperte dalla relativa normativa di favore²⁵.

B.5.1.1.2 ELIMINAZIONE DI OGNI LIMITE INERENTE L'INCREMENTO DEL CONTROLLO.

A seguito del D.lgs. 13.12.2024 n. 192 il costruito normativo di cui al secondo comma dell'art. 177 Tuir è applicabile, oltre che in caso di *acquisizione* del controllo di diritto della società scambiata, anche nell'ipotesi in cui la società conferitaria *integri* il controllo di diritto di cui già disponeva senza più alcun limite. Nella nuova versione dell'art. 177 comma 2²⁶ è stata eliminata infatti la parte in cui si prevedeva che l'incremento del controllo fosse possibile²⁷ soltanto se posto in essere "in virtù di un obbligo legale o di un vincolo statutario"²⁸, con il risultato che oggi può

²⁴ Questa commissione peraltro si è già espressa in questo senso nello Studio n. 114-2021/T "il controllo "di diritto" nell'art. 3, comma 4-ter, del t.u.s." est. A Maistrello nel quale muovendo da un concetto unitario di controllo di diritto si è concluso rimarcando la necessità di ricostruirne la nozione, sia nello scenario di cui all'art. 177 comma 2 Tuir che nel perimetro applicativo di cui all'art 3 comma 4 ter del Tus, ricorrendo al solo criterio letterale. Il legislatore fiscale, invero, richiamando il solo controllo interno di diritto, ha inteso fare riferimento ad una sorta di "criterio statico", legando, sia il presupposto per ritenere applicabile il regime del realizzo controllato che l'agevolazione fiscale ex art. 3 comma 4 ter Tus, ad indici obiettivi ed immediatamente verificabili. L'applicazione dell'art. 177 comma 2 e l'accesso al beneficio disciplinato dal Tus, pertanto, saranno garantiti in presenza di un conferimento/trasferimento che consenta, rispettivamente, alla società conferitaria e all'assegnatario, di detenere la maggioranza dei voti esercitabili in assemblea, ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1, c.c., a prescindere da qualsivoglia ulteriore indagine sulle clausole statutarie. Tuttavia l'Agenzia delle Entrate (Risposta n 115/2026) seppur solo con riferimento alla fattispecie di cui all'art 3 comma 4-ter del Tus ha sostenuto che "affinché possa operare l'esenzione non è sufficiente il trasferimento di quote di controllo che siano tali solo nella "forma" ma è necessario che tale controllo possa essere esercitato concretamente dai soci di maggioranza" e " che gli stessi siano in grado di deliberare nell'assemblea ordinaria senza essere ostacolati da eventuali regole statutarie e/ o eventuali patti parasociali". In detta risposta sono richiamate a sostegno le Ordinanze della Corte di Cassazione n 6799 del 21.3.2026 e n 6616 del 19.03.2026.

²⁵ Come emergerà meglio più avanti l'art. 175 Tuir disciplina uno specifico regime di conferimento a realizzo controllato applicabile alle operazioni mediante le quali il conferente trasferisce alla conferitaria una partecipazione idonea oltre che ad attribuire il controllo di diritto ex art. 2359 1 comma cc anche il collegamento ex art. 2359 – 2 comma cc.

²⁶ Con riferimento al comma 2 bis il limite operava in negativo nel senso che la norma si applicava anche se la società non incrementava il controllo "in virtù di un obbligo legale o di un vincolo statutario".

²⁷ In passato l'unica possibilità per beneficiarne era quella che tramite la partecipazione conferita si otteneva il raggiungimento di quorum deliberativi rinforzati (volti ad incrementare il controllo dei voti in assemblea) solo se richiesti dalla legge o dallo statuto della società partecipata.

²⁸ In sintesi la norma opera non solo se la società conferitaria acquisisce il controllo di diritto della società scambiata, o lo incrementa se consentito dalla legge o dallo statuto della società partecipata ma anche se la stessa ne incrementa senza limitazioni

rientrare nella disciplina del realizzo controllato qualsiasi forma di *integrazione* del controllo di diritto della società²⁹ partecipata³⁰.

In applicazione di quanto disposto nella versione aggiornata del comma 2³¹, ad esempio potrà godere della neutralità dell'operazione anche il socio di minoranza³² che intenda aggregarsi a maggioranze³³ preesistenti³⁴.

il controllo di diritto che già deteneva. Una norma analoga è prevista anche nell'art. 3 comma 4 ter del Tus quale requisito per godere della esenzione dalle imposte di successione e donazione di partecipazioni o aziende.

²⁹ Anche se già esistente come previsto pure nell'art 3 comma 4 ter del Tus nuovo testo.

³⁰ Verifichiamone il significato con un esempio. Se Tizio, senza farne acquisire il controllo, conferisce in Beta srl parte della sua quota pari al 49% di Alfa srl, non ricorrendo la condizione della acquisizione o integrazione del controllo di Alfa, consegue una plusvalenza che sarebbe regolata secondo il principio del valore normale; ai sensi dell'art. 9 comma 4 lett. b) del Tuir, il valore finale verrebbe determinato in misura proporzionale al patrimonio netto della società conferita. Posto il patrimonio netto complessivo di euro 10.000.000 e un costo fiscale di euro 10.000, conferendo un valore di euro 4.900.000 Tizio matura una plusvalenza di 4.890.000 su cui si corrisponderà il 26% a titolo di imposta sostitutiva. Se invece Tizio, facendone acquisire il controllo conferisce in Beta srl la sua quota pari al 100% del capitale sociale detenuto in Alfa srl (o comunque un ammontare che assicuri il controllo della medesima Alfa) e a fronte del conferimento si aumenta il patrimonio netto di Beta per euro 10.000 si starebbe anche stabilendo nella stessa misura di 10.000 il valore di realizzo e dunque a suo carico non emergerebbe alcuna plusvalenza.

³¹ Rimane ferma la possibilità di operare come previsto in vigore della precedente normativa mediante conferimenti di quote di minoranza congiuntamente ad una partecipazione di maggioranza o ad altra di minoranza che unitamente a quella conferita consentano di assicurare "uno actu", a conferimento eseguito, il controllo della società scambiata.

³² Non solo il conferente - che già deteneva la maggioranza delle azioni o quote della società scambiata e che, rimasto socio di minoranza (divenuto socio di minoranza a seguito del conferimento originario), intenda incrementare la sua partecipazione nella stessa società conferitaria mediante l'apporto di ulteriori azioni o quote della partecipata, ma anche il socio, già in origine era socio di minoranza. Il singolo conferimento di minoranza che consente di integrare il controllo aggregandosi ad una maggioranza potrebbe essere la soluzione preferibile ad esempio per maturare un holding period ridotto da 60 mesi a 12 mesi in caso di rivendita. (su cui si veda infra). Inoltre i cosiddetti conferimenti "integrativi" possono tornare utili anche in funzione del passaggio generazionale. Tanto è vero che una analoga apertura è stata ora prevista dall'art. 3 comma 4-ter del Tus. Si pensi ad esempio al caso in cui un figlio già possiede il 50% di una società e il genitore conferisce il suo 5% per poi donarglielo in seguito. Si potrà operare beneficiando del realizzo controllato con riguardo al conferimento e godere dalla esenzione da imposta relativamente alla donazione ai sensi dell'art. 3 comma 4-ter del Tus.

³³Al socio di minoranza era consentito beneficiare del realizzo controllato solo se avesse effettuato il conferimento congiuntamente ad una partecipazione di maggioranza o ad altra di minoranza che unitamente a quella conferita avessero assicurato "uno actu", a conferimento eseguito, il controllo della società scambiata. Formuliamo un esempio:

Le quote della società Alfa sono già nella titolarità della holding Beta per il 60% e un socio che detiene il 10% di Alfa è disposto a conferirlo nella stessa Beta.

A seguito del conferimento Beta che già esiste non acquisisce la maggioranza dei voti di cui già dispone ma aumenta la sua percentuale di controllo.

Fino al 31.12.2024 il conferimento del 10% avrebbe potuto far beneficiare del realizzo controllato solo se fosse avvenuto in forza di un obbligo di legge o per un vincolo di statuto. In caso contrario avrebbe scontato la plusvalenza in via ordinaria secondo il valore

B.5.1.1.3 COMMA 2 - MODALITA' NELLA REDAZIONE DELL'ATTO COSTITUTIVO E IN SEDE DI AUMENTO DEL CAPITALE SOCIALE.

Posto che, secondo quanto previsto del secondo comma dell'art. 177 Tuir, l'acquisizione o l'integrazione del controllo di diritto della società scambiata è la condizione principale per consentire l'applicazione del realizzo controllato, è necessario che dall'atto si faccia emergere come nella distribuzione del capitale della società conferita sia stato rispettato il disposto dell'art. 2359 n 1 cc. Più precisamente, dovrà risultare che ad operazione conclusa la società conferitaria dispone della maggioranza dei voti esercitabili nella assemblea ordinaria della medesima società le cui partecipazioni hanno formato oggetto di conferimento.

B.5.2.1 COMMA 2 BIS - RIORGANIZZAZIONI SOCIETARIE E PASSAGGIO GENERAZIONALE.

Nelle operazioni riconducibili al comma 2bis l'obiettivo è quello di consentire riorganizzazioni societarie e favorire il passaggio generazionale nei casi che ne resterebbero esclusi per la misura insufficiente della partecipazione detenuta.

Per realizzare tale finalità in neutralità, è richiesto che oggetto del conferimento sia una partecipazione "qualificata"³⁵, e che la società conferitaria sia una società a socio unico,

normale. Dal 1.1.2025 invece il socio che conferisce il 10% potrà beneficiare del realizzo controllato senza più alcun limite. In definitiva il conferimento della partecipazione di minoranza oggi potrà trovare una applicazione ulteriore rispetto al passato.

³⁴ Tuttavia occorre che le azioni o quote conferite siano comunque dotate del diritto di voto, poiché, per integrare la fattispecie non sarebbe sufficiente un mero apporto patrimoniale (salvo quanto risulterà infra) ma è richiesto uno specifico incremento della percentuale di controllo ai sensi dell'art. 2359 primo comma numero 1 del codice civile. Ad esempio non potrà godere della neutralità il conferimento di azioni prive del diritto di voto. In tal caso, come si vedrà più avanti nel testo, si ritiene possibile che il conferimento sia preceduto da atti prodromici volti a convertire le azioni in titoli dotati del diritto di voto. Non è richiesto invece il requisito dell'esercizio del diritto di voto nel caso si opti per la soluzione di cui al comma 2 bis. (su cui anche infra).

³⁵ Ai sensi dell'art. 67 lettera c) del Tuir con riferimento alle partecipazioni non negoziate in mercati regolamentati si definisce "qualificata" la partecipazione che rappresenti una percentuale di diritti di voto esercitabili nella assemblea ordinaria superiore al 20% ovvero una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 25 %. I criteri per l'individuazione delle partecipazioni sono quindi due. I diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria e la partecipazione al capitale sociale o al patrimonio. Va considerato tuttavia che il criterio basato sui diritti di voto è quello che meglio consente di identificare le partecipazioni. La coesistenza dei due criteri è giustificata perché esistono categorie di azioni che pur attribuendo il diritto di voto in misura limitata (es. azioni ex art. 2351 cc dotate di voto solo nella assemblea straordinaria) possono comunque far conseguire il controllo della società. Inoltre anche se non rileva nell'ottica del presente contributo non tutte le partecipazioni si riferiscono ad enti dotati di

partecipata dal solo conferente, o una società pluripersonale di cui possono essere soci oltre al medesimo conferente soltanto suoi familiari³⁶.

Non rileva l'acquisizione o l'integrazione del controllo di diritto della società scambiata come previsto invece dal 2 comma.

B.5.2.1.2 SOCIETÀ HOLDING PLURIPERSONALE FAMILIARE – ESCLUSIVAMENTE PERSONE FISICHE – SUSSISTENZA CONDIZIONI NON PERMANENTE.

La versione aggiornata del comma 2 bis dell'articolo 177 Tuir prevede che esclusivamente in caso di conferimento operato da una persona fisica³⁷, potrà risultare conferitaria, non soltanto una società unipersonale³⁸, come era già previsto nella versione precedente della medesima norma, ma anche una società pluripersonale i cui soci possono essere solo familiari del conferente entro il grado di parentela di cui all'art. 5 del Tuir³⁹; ossia una società partecipata oltre che dallo stesso conferente anche dal proprio coniuge, dai suoi parenti entro il terzo grado e dai suoi affini entro il secondo grado⁴⁰.

organi assembleari (es. società di persone). Normalmente per stabilire come qualificata una partecipazione si fa riferimento alla quota di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria. In presenza di partecipazioni al patrimonio prive dei diritti di voto (azioni privilegiate e di risparmio) la suddetta coincidenza viene meno. (Testo Unico Imposte sui Redditi Andreani, Dodero, Ferranti Wolters Kluwer ed. 2020 pag. 1202.

³⁶ Solo familiari che detengano singolarmente una partecipazione qualificata.

³⁷ Benché la norma precisa soltanto che deve trattarsi di una persona fisica conferente, si ritiene che, in considerazione della rilevanza del grado di parentela debba necessariamente trattarsi di un soggetto persona fisica non esercente impresa.

³⁸ Come già precisato ancora oggi come in passato la società conferitaria può essere una società di nuova costituzione o preesistente. In caso di conferimento operato da un soggetto diverso da una persona fisica la stessa società conferitaria può essere soltanto una società unipersonale.

³⁹ Si possono verificare due situazioni: 1. la conferitaria è preesistente o viene costituita contestualmente al conferimento già come società "familiare" 2. La holding conferitaria è unipersonale all'atto del conferimento e i familiari del conferente diventano soci successivamente. Il medesimo risultato può inoltre essere raggiunto facendo seguire al conferimento iniziale delle partecipazioni una donazione, una cessione o un'operazione di aumento di capitale a favore degli stessi familiari.

⁴⁰ Visto il richiamo espresso all'art. 5 del Tuir non si ritiene possibile estendere il concetto di "familiari" anche al soggetto "unito civilmente" ex art. 1 comma 20 della legge Cirinnà n. 76 del 2016.

Tuttavia, per la corretta applicazione della norma, occorre verificare caso per caso che ricorra anche la condizione che sia possibile per tutti i soci “familiari” classificare come “qualificate”, ⁴¹ da data anteriore al relativo conferimento, le azioni o quote conferite⁴².

La norma richiede infatti anche in questo caso che devono ricorrere entrambi i presupposti: oltre alla condizione di familiari anche quella che deve trattarsi di partecipazioni qualificate.

Ciò comporta che il conferente ed i suoi “familiari” possono conferire ai sensi del comma 2 bis solo partecipazioni⁴³ che, già prima di effettuare il conferimento, consentivano di rispettare i parametri per essere considerate “qualificate” ai sensi dell’art. 67 lettera c) Tuir⁴⁴. Inoltre che non si potrà operare secondo la nuova normativa se il conferimento abbia ad oggetto partecipazioni che sia possibile classificare come qualificate solo ad operazione conclusa, sommando cioè più conferimenti⁴⁵.

⁴¹ Già in partenza devono rappresentare una percentuale dei diritti di voto esercitabili in assemblea ordinaria superiore al 20%, pari cioè almeno al 20,01% o possedere una partecipazione al capitale superiore al 25 %. L’art. 177 comma 2 bis richiede infatti che devono sussistere entrambe le condizioni. Oltre alla componente soggettiva “persona fisica” anche quella oggettiva “partecipazione qualificata”.

⁴² In tutti i casi di conferimento di partecipazione qualificata rientranti nella disciplina del comma 2 bis è sempre richiesto che la partecipazione abbia tale classificazione in origine. Viceversa per l’acquisizione del controllo di diritto sarà possibile avvalersi del comma 2 anche se tale situazione di controllo si determini all’esito dell’operazione.

⁴³ Il riferimento deve intendersi alla medesima società. Ad esempio se Tizio che detiene il 20,01 % dei voti della Delta srl e il 25% dei voti della Gamma srl e sua sorella Caia detiene soltanto il 21% dei voti di Delta si potrà costituire una srl unifamiliare apportando solo le partecipazioni in Delta ma non anche quelle in Gamma detenute solo da uno dei due conferenti.

⁴⁴ Ad esempio: due familiari possiedono ciascuno il 25 % del capitale di una società. Fino al 31.12.2024 non era possibile effettuare un conferimento congiunto né di maggioranza che rientrasse nella disciplina dell’art. 177 comma 2, posto che la somma delle percentuali non consentiva il controllo della conferita, e neanche ai sensi dell’art. 172 comma 2 bis, dato che l’interpretazione della norma non consentiva che l’adozione di società unipersonali. Al massimo potevano essere costituite due società unipersonali. Dal 1.1.2025 È invece possibile che i due familiari (coniuge, parenti fino al terzo grado e affini fino al terzo grado) possono costituire una società conferendo ognuno il suo 25% del capitale sociale.

⁴⁵ In definitiva potrebbe godere del regime agevolato solo il conferimento di una unica partecipazione superiore al 25% del capitale sociale e non anche di due conferimenti che solo se considerati nella loro totalità integrino una partecipazione qualificata.

Ad esempio il conferimento congiunto di una partecipazione che rappresenti i diritti di voto pari al 30% e di un’altra che rappresenti diritti di voto pari al 20% non potrebbe essere ricondotta nel perimetro applicativo di cui al comma 2 bis dell’art 177 Tuir. L’operazione potrebbe concludersi solo se fosse preceduta dalla acquisizione da parte del detentore della partecipazione che rappresenti diritti di voto pari al 20,01% di azioni o quote della medesima società che gli possano consentire di superare detta percentuale. Occorre infine precisare che non è richiesto che il familiare sia necessariamente un socio “conferente”. È sufficiente ai fini della applicazione della nuova norma che sia già socio della società conferitaria o che lo diventi successivamente purché in capo a tale soggetto sia sussistente uno dei requisiti richiesti per ritenere qualificata la sua partecipazione. La medesima conclusione può essere sostenuta anche con riguardo al socio conferente.

Va osservato tuttavia che la sussistenza quale società pluripersonale familiare⁴⁶ non può essere richiesta come condizione permanente dovendo essere verificata solo nella fase costitutiva o in quella iniziale relativa all'aumento di capitale liberato con il conferimento di partecipazioni. Di conseguenza in data successiva a tali eventi le relative quote o azioni potranno essere negoziate liberamente anche a favore di terzi⁴⁷.

B.5.2.1.3 COMMA2 bis - MODALITA' NELLA REDAZIONE DELL'ATTO COSTITUTIVO E IN SEDE DI AUMENTO DEL CAPITALE SOCIALE.

Atteso che lo schema di cui al comma 2 bis si basa sulla specifica qualificazione della partecipazione conferita e sulla particolare natura della società conferitaria, ai fini della relativa applicazione è necessario che l'atto costitutivo o l'aumento di capitale vengano ricevuti facendo emergere la sussistenza di tali elementi. Più in particolare il conferimento, che potrà avere ad oggetto soltanto azioni o quote che rappresentino una percentuale dei diritti di voto esercitabili in assemblea ordinaria superiore al 20%, pari cioè almeno al 20,01% o corrispondere ad una partecipazione al capitale superiore al 25 %⁴⁸. Inoltre anche la scelta del tipo di società è obbligata, potendosi trattare, come visto, soltanto di una società conferitaria unipersonale o di una società pluripersonale familiare.

B.6 PREVALENZA DELLA DISCIPLINA DEL COMMA 2 SU QUELLA DEL COMMA 2 BIS DELL'ART. 177 TUIR. – DISCIPLINA PARTICOLARE DEL CONFERIMENTO DI AZIONI O QUOTE DI MINORANZA.

In alcune situazioni, ricorrendo sia i presupposti per l'applicazione del comma 2 che del comma 2 bis, si potrebbe porre il dubbio su quale delle due discipline ritenere prevalente.

Sintesi: Alla luce delle ultime novità pertanto due fratelli titolari uno di una partecipazione che rappresenti diritti di voto di almeno il 20,01% e l'altra che rappresenti diritti di voto del 30% che insieme detengano almeno la maggioranza del capitale della conferita potranno scegliere se creare una holding ex art. 177 comma 2 oppure una holding ex art. 177 comma 2 bis.

⁴⁶ La conclusione è valida anche per il caso di società conferitaria unipersonale.

⁴⁷ In questo stesso senso con riguardo al requisito della unipersonalità si era espressa la risposta n. 5 del 2023 a pag. 30.

⁴⁸ Si veda più nello specifico nota 35.

Si pensi ad esempio al caso di un soggetto persona fisica titolare del 100% del capitale della società Alfa srl che intende conferirle in una società di partecipazioni. La soluzione potrebbe essere sia la costituzione di una newco che acquisisca il controllo di diritto di Alfa, che quella di costituire una società unipersonale con l'acquisizione della medesima partecipazione qualificata detenuta in Alfa.

Tuttavia, se ne ricorrono le condizioni, il tenore letterale del nuovo testo dell'art. 177 comma 2 bis non lascia spazio a dubbi atteso che è espressamente previsto che tale ultima norma può essere applicata solo "quando la società conferitaria non acquisisce il controllo (ndr. di diritto) di una società".

Diversamente, nell'ipotesi di due soggetti, legati da parentela riconducibile ad uno dei gradi di cui all'art. 5 del Tuir, titolari ognuno di una partecipazione qualificata che sommate consentano di acquisire il controllo diritto della società conferita, si potrà operare la scelta per la disciplina di cui al comma 2 bis, con la costituzione di due società unipersonali autonome, oppure optare per una holding unica che acquisisca il controllo di diritto della società scambiata.

La preferenza per l'una o l'altra delle soluzioni risulterà orientata maggiormente in chiave civilistica, ad esempio da strategie connesse al controllo della società scambiata⁴⁹, o in relazione agli aspetti fiscali, in ordine alla diversa durata dell'holding period, in caso si volesse procedere con la successiva vendita da parte della newco avente ad oggetto le partecipazioni conferite⁵⁰.

C. ELEMENTI COMUNI ALLE DUE FATTISPECIE DI REALIZZO CONTROLLATO.

Le due fattispecie regolate dal comma 2 e dal comma 2 bis hanno in comune sul piano tributario i presupposti per regolare gli effetti fiscali dell'operazione in capo al soggetto conferente, inducendone la neutralità⁵¹ oppure controllandone l'effetto realizzativo.

⁴⁹ Ad esempio garantendo una stabilità alla società e una maggiore forza contrattuale essendo stato di fatto regolamentato un patto di voto di maggioranza.

⁵⁰ Un anno in caso di partecipazioni conferite ai sensi del comma 2 e 60 mesi in caso di vendita di partecipazioni conferite ai sensi del comma 2 bis.

⁵¹ Perché è neutrale? La neutralità dell'operazione si spiega perché, se prima di effettuare il conferimento il soggetto conferente possedeva partecipazioni aventi un determinato costo fiscale (es. euro 10.000), a seguito del conferimento riceverà in cambio altre partecipazioni relative alla società conferitaria aventi il medesimo valore fiscale delle prime (es. euro 10.000). È proprio in questa uguaglianza di valori che si sostanzia la neutralità dell'operazione.

C.1 ART. 9 COMMA 5 TUIR – EQUIPARAZIONE TRA CESSIONE E CONFERIMENTO IN MATERIA DI IMPOSTE SUI REDDITI.

Per comprendere meglio come opera il regime del realizzo controllato occorre muovere dall'art. 9, comma 5, del Tuir, nel quale è precisato che ai fini delle imposte sui redditi le disposizioni relative alle cessioni a titolo oneroso valgono anche per i conferimenti in società.

C.2 IL CONFERIMENTO DI PARTECIPAZIONI PUO' FAR EMERGERE UNA PLUSVALENZA AL PARI DI UNA CESSIONE.

Oltre che una cessione di partecipazioni, il cui *corrispettivo è in danaro*, può far conseguire una plusvalenza imponibile anche un conferimento di partecipazioni, la cui contropartita è espressa in azioni o quote della conferitaria⁵².

C.2.1 CONFERIMENTO PARTECIPAZIONI REGIME ORDINARIO - IN LUOGO DEL CORRISPETTIVO SI FA RIFERIMENTO AL VALORE NORMALE DELLE PARTECIPAZIONI NELLA SOCIETA' CONFERITA.

L'art. 9 - comma 2 Tuir precisa che in caso di conferimenti o apporti in società di beni in natura si considera corrispettivo conseguito il *valore normale* dei beni conferiti⁵³, che per le azioni o quote di società non azionarie è determinato in proporzione al valore del patrimonio netto della stessa società "conferita"⁵⁴.

⁵² Nelle operazioni di conferimento rispetto alla cessione cambia solo il minuendo visto che il sottraendo, sia per le cessioni che per i conferimenti, è sempre costituito dal costo fiscale riconosciuto delle partecipazioni cedute o conferite. In caso di cessione, il minuendo sarà il corrispettivo conseguito. Corrisponderà invece al valore normale in caso di conferimento di partecipazioni tassato in via ordinaria. Infine, in caso di conferimento a realizzo controllato, lo stesso minuendo sarà costituito dalle "voci di patrimonio netto iscritte in capo alla conferitaria"

ossia capitale e riserve della conferitaria che l'art. 177 comma 2 definisce valore di realizzo. Tale dato tecnicamente equivale al valore/prezzo che si prevede di ottenere vendendo le partecipazioni.

⁵³ Ai sensi dell'art. 9 secondo comma 2 alinea del Tuir il valore normale rappresenta uno dei due elementi su cui si basa il calcolo della eventuale plusvalenza conseguibile a fronte di un conferimento di partecipazioni. Il valore normale è calcolato ai sensi dell'art. 9 comma 4 Tuir nelle operazioni di conferimento differenti dal conferimento a realizzo controllato e nei negozi diversi dal conferimento. È sostituito invece dal "valore di realizzo" nel perimetro applicativo di cui all'art. 177 comma 2 e 2bis del Tuir.

⁵⁴ Determinato ai sensi dell'art. 9 comma 4 del Tuir in base al patrimonio netto della società conferita. È discusso se debba farsi riferimento al patrimonio contabile (come sembrerebbe se si argomentasse dal dato testuale della norma) o al patrimonio netto "reale" come invece risulterebbe dal 3 comma dell'art. 9 del Tuir e dal criterio di proporzionalità previsto dal comma 4 del

C.2.2 CONFERIMENTO PARTECIPAZIONI A REALIZZO CONTROLLATO – IN LUOGO DEL VALORE NORMALE SI FA RIFERIMENTO AL VALORE DI REALIZZO (VOCI DI PATRIMONIO NETTO ISCRITTE) NEL BILANCIO DELLA SOCIETÀ CONFERITARIA.

Quando ricorrono i presupposti per poter applicare il realizzo controllato di cui all'art. 177 comma 2 e comma 2 bis Tuir il valore normale viene sostituito dal “*valore di realizzo*” che, secondo la norma, è il valore corrispondente alla quota delle voci di patrimonio netto⁵⁵ formato dalla società conferitaria per effetto del conferimento⁵⁶.

Come si vedrà, la sottrazione tra valore di realizzo e costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote che ne formano oggetto, può dare un risultato positivo (plusvalenza), pari a zero (neutralità) o negativo (minusvalenza).

C.3 NEUTRALITÀ DEL CONFERIMENTO.

Il conferimento di norma è realizzativo, tuttavia si può indurre la neutralità dell'operazione facendo in modo che il differenziale dia il risultato pari a zero.

C.3.1 VOCI DI PATRIMONIO NETTO ISCRITTE IN MISURA PARI AL COSTO FISCALMENTE RICONOSCIUTO DELLE PARTECIPAZIONI CONFERITE.

Posto che una eventuale plusvalenza emergerebbe dalla differenza tra voci di patrimonio netto iscritte (valore di realizzo) e costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni conferite, per

medesimo articolo. In tal caso sarebbe determinato tenendo presenti il valore commerciale delle partecipazioni, calcolato valorizzando l'avviamento, gli utili futuri e capitalizzando l'eventuale premio di maggioranza.

⁵⁵ Occorre far riferimento al principio contabile nazionale OIC 28 il quale stabilisce come classificare, rilevare e movimentare tutte le voci di patrimonio netto soprattutto quando avvengono operazioni tra società e soci. Nell'ottica del conferimento in oggetto assumono particolare importanza la rilevazione iniziale delle singole voci e la classificazione del patrimonio netto da I a X (capitale, riserve, utili ecc.).

⁵⁶ La nuova normativa dispone che “*costituisce valore di realizzo del conferimento di azioni o quote le voci di patrimonio netto iscritte in capo alla conferitaria*”. Il concetto di realizzo presuppone una corrispettività dell'operazione e di conseguenza la probabile emersione di materia imponibile. Tuttavia la nuova previsione del “valore di realizzo” non mette in discussione la possibilità di ottenere la neutralità del conferimento che potrà essere raggiunta sempre con le stesse modalità secondo cui era già possibile in vigenza della precedente normativa. Su cui si veda meglio infra.

avere un differenziale pari a zero, o detto in maniera più puntuale, se si vuole ottenere l'effetto della neutralità, occorre che le voci di patrimonio netto siano iscritte nello stato patrimoniale della società conferitaria per un ammontare esattamente corrispondente al medesimo costo o valore fiscale riconosciuto⁵⁷.

C.3.2 MODALITA' ESECUTIVA: CONOSCIUTO IL SOTTRAENDO (COSTO/VALORE FISCALE) SI ISCRIVE IL MINUENDO (VOCI DI PATRIMONIO NETTO).

Sul piano pratico si muove dalla determinazione del costo o valore di acquisto assoggettato a tassazione (il sottraendo) e solo a fronte di tale dato si iscrivono nel passivo della conferitaria le voci di patrimonio netto in misura corrispondente (minuendo). Ad esempio: se si conferisce una partecipazione il cui costo fiscale riconosciuto è pari a euro 20.000, si dovrà determinare in uguale misura pari a euro 20.000 il patrimonio netto della società conferitaria. Non è necessario che tutti i 20.000 siano destinati a capitale; a patto che si rimanga nel limite massimo di copertura fiscale di euro 20.000, euro 10.000 potranno essere destinati a capitale ed i rimanenti 10.000 a riserva.

C.3.2.1 NELLA CESSIONE SI PUO' INDURRE LA NEUTRALITA' IN CAPO AL SOGGETTO CONFERENTE CON LA RIDETERMINAZIONE DEL COSTO O DEL VALORE DI ACQUISTO.

Per ottenere l'effetto della neutralità di una cessione onerosa di azioni o quote si può operare solo rideterminandone il valore o il costo di acquisto⁵⁸.

⁵⁷ Solo per i conferimenti intracomunitari la neutralità fiscale è senza vincoli. Più nello specifico le operazioni di scambio di partecipazioni intracomunitarie mediante conferimento, ricomprese nell'ambito dell'art. 178 del Tuir, sono soggette ad un regime di vera e propria neutralità fiscale, che è automatico e non dipende dai valori di iscrizione delle partecipazioni oggetto di conferimento capo alla società conferitaria.

⁵⁸ La stessa operazione potrà inoltre risultare sempre neutrale quando il corrispettivo coincide con il costo di acquisto come nel caso in cui coincide con il valore nominale del capitale sociale.

C.3.2.2 NEL CONFERIMENTO DI PARTECIPAZIONI SOCIALI SI PUÒ INDURRE LA NEUTRALITA' IN CAPO AL SOGGETTO CONFERENTE APPLICANDO IL REGIME DEL REALIZZO CONTROLLATO.

Nel conferimento a realizzo controllato si può indurre la neutralità dell'operazione, iscrivendo in capo alla conferitaria voci di patrimonio netto in misura almeno uguale al costo o al valore di acquisto, agendo cioè sul corrispettivo (sostituito da l valore di realizzo) anziché sul costo di acquisto iniziale (come nel caso di sua rideterminazione). La conclusione rimarrà sempre la stessa anche nel caso in cui il medesimo costo o valore di acquisto siano stati oggetto di rivalutazione⁵⁹.

C.3.2.3 COSTO FISCALMENTE RICONOSCIUTO IN CASO DI RIVALUTAZIONE DELLE AZIONI O QUOTE.

Atteso che come noto il costo fiscale delle azioni o quote può essere stato oggetto di rideterminazione ai sensi dell'art. 5- 1 comma legge 28.12.2001 n 448 e successive modifiche (ultima legge 30.12.2025 n. 199 art. 1 comma 144) si pone il problema se per l'applicazione del realizzo controllato sia obbligatorio prendere a riferimento il costo fiscale rideterminato delle medesime partecipazioni.

Si ritiene preferibile la soluzione negativa, benché sia espressamente disposto che la rivalutazione del valore di acquisto sia prevista agli effetti della determinazione delle plusvalenze e delle minusvalenze e nonostante che la stessa configuri una volontà negoziale non rinunciabile⁶⁰.

L'espresso dettato normativo infatti prevede che il valore rideterminato sia in effetti un "valore normale" che "può" e non "deve" sostituire il costo o il valore di acquisto delle partecipazioni.

Se la procedura di rideterminazione del valore fosse stata perfezionata⁶¹, e se fosse assunto un costo o valore fiscale inferiore a quello rivalutato, potrebbe emergere una minusvalenza che,

⁵⁹ Su cui si veda infra.

⁶⁰ Cassazione Ordinanza 16.11.2018 n 29594. Non è possibile chiedere il rimborso di quanto versato e far venire meno gli effetti del processo di rideterminazione. Una volta perfezionata la rideterminazione con il pagamento della prima rata nasce l'obbligazione tributaria non rinunciabile. Tuttavia la non rinunciabilità non deve essere letta come impossibilità di rinunciare ad avvalersene.

⁶¹ La procedura di "rivalutazione delle partecipazioni sociali" si perfeziona con l'asseverazione della perizia e con il pagamento della prima rata entro il 30 novembre di ogni anno (Circolari n 35/2004; n 47/2011 e n 1/2013). Il versamento delle rate successive non rileva a tali fini e in caso di inadempimento non costituisce neanche causa di decadenza. In caso di mancato versamento degli ulteriori ammontari si rischia esclusivamente l'iscrizione a ruolo delle somme. È comunque ammesso il ravvedimento operoso solo per regolarizzare il pagamento tardivo e non per il mancato perfezionamento.

come chiarito dall'intervento operato con il D.lgs. n 192 del 2024, consentirebbe al conferente di avvalersi comunque del regime del realizzo controllato⁶².

C.4 RILEVANZA DEL COSTO FISCALMENTE RICONOSCIUTO E DEL VALORE DI REALIZZO NELLA REDAZIONE DELL'ATTO COSTITUTIVO E IN SEDE DI AUMENTO DEL CAPITALE SOCIALE.

L'esatta indicazione del costo o del valore di acquisto fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni conferite, e del relativo valore di realizzo, oltre a risultare determinante per un corretto inquadramento tributario della fattispecie, assume rilievo anche in chiave civilistica, poiché, come visto, gli stessi elementi concorrono a determinare il capitale sociale e il patrimonio netto della società conferitaria⁶³.

È importante pertanto che siano stabiliti in misura precisa.

Sia in sede di atto costitutivo che di verbale di aumento a pagamento più in particolare occorrerà prestare attenzione a tre distinti valori.

Il costo o il valore fiscale riconosciuto delle partecipazioni conferite, il valore di realizzo, costituito dalle voci di patrimonio netto iscritte dalla conferitaria in corrispondenza del conferimento⁶⁴, ed infine il valore periziato risultante dalla perizia ex art. 2343 cc e 2465 cc.⁶⁵ Riprendendo l'esempio del paragrafo C.3.2, il costo fiscale è di euro 20.000, il valore di realizzo è di euro 20.000 e il valore periziato deve essere di un importo almeno superiore a euro 20.000. In caso contrario dovranno essere ridotti in via proporzionale anche gli altri due valori. Più nello specifico dovendo rispettare le prescrizioni di cui all'art. 2343 cc e 2465 cc, in presenza ad esempio di un valore stimato di euro

⁶² Il problema potrebbe porsi perché il conferente potrebbe aver omesso di comunicare di essersi avvalso della rideterminazione del valore o del costo di acquisto. Formuliamo un esempio: assumiamo che il costo fiscale sia di 100 e che il valore normale rideterminato sia di 1000. Se l'operazione di conferimento sia conclusa con l'iscrizione di voci di patrimonio per 100 il valore di realizzo (100) sarebbe inferiore al valore normale assunto in luogo del costo fiscale di euro 1000 facendo emergere una minusvalenza.

⁶³ Se ad esempio si volesse operare in neutralità fiscale, il capitale sociale o ancora meglio il patrimonio netto iniziale della newco non potrà risultare superiore al costo fiscale riconosciuto delle partecipazioni conferite. Nello stesso senso, di indurre la neutralità dell'operazione, non si potrà eccedere l'ammontare del costo di acquisto o il valore di acquisto fiscalmente riconosciuti neanche nel caso in cui si operi un aumento del capitale sociale mediante un conferimento di partecipazioni.

⁶⁴ Coinciderà con il capitale sociale e il patrimonio netto della società.

⁶⁵ Si segnala che non è necessario che sia indicato in termini numerici purché sia prevista l'indicazione che il capitale sociale della conferitaria sia di un ammontare non superiore a quello stimato.

10.000, e pur sussistendo un costo fiscale di euro 20.000, non si potrebbe determinare il valore di realizzo in misura superiore a euro 10.000.

D. DETERMINAZIONE DEL DIFFERENZIALE: COSTO FISCALMENTE RICONOSCIUTO E VALORE DI REALIZZO.

È necessario approfondire come si determinano il valore corrispondente al costo o al valore fiscale assoggettato a tassazione e il valore di realizzo delle partecipazioni conferite.

In questa ottica preme ribadire che tali valori non devono coincidere necessariamente. Il valore di realizzo infatti, come già evidenziato, può risultare inferiore, pari o superiore al costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni conferite, determinandosi di conseguenza rispettivamente una minusvalenza, la neutralità dell'operazione o una plusvalenza.

L'analisi iniziale deve muovere dalla individuazione del costo o valore fiscale delle partecipazioni assoggettato a tassazione posto che come anticipato l'esatta conoscenza di tale dato orienta la costruzione della fattispecie sia sul piano civilistico che su quello fiscale. Per le stesse ragioni è opportuno che tale dato sia fatto rilevare con il supporto di un professionista e che risulti dalla relazione di stima ex artt. 2343 e 2465 cc o da un'apposita perizia. Va sottolineato tuttavia che la mancata documentazione del costo fiscale non è di per sé motivo di disconoscimento del regime del realizzo controllato.

D.1. DETERMINAZIONE DEL COSTO O VALORE FISCALE RICONOSCIUTO DELLE PARTECIPAZIONI CONFERITE.

Come già riferito in passato⁶⁶, occorre premettere che il *costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni*, cui fa riferimento l'art. 177 comma 2 (richiamato dal comma 2 bis) corrisponde al *costo o al valore di acquisto delle medesime azioni o quote assoggettato a tassazione* indicato dall'art. 68 – 6 comma Tuir quale fattore concorrente alla determinazione del differenziale da assumere per il calcolo della eventuale plusvalenza.

⁶⁶ Studio n. 29 del 2021 cit. paragrafi 2.1.3- 2.1.4 e 2.1.5

Posto che costituisce l'elemento che orienta tutta l'operazione⁶⁷, il costo fiscalmente riconosciuto è un dato che deve essere attentamente ricostruito, a partire dal momento in cui un socio è divenuto titolare della propria partecipazione; equivale ad una componente che per sua natura non deve essere assoggettata a tassazione o che ha già scontato la relativa imposizione.

D.1.2 COSTO O VALORE DI ACQUISTO "ASSOGGETTATO A TASSAZIONE".

Secondo il disposto di cui all' art. 68 comma 6 Tuir⁶⁸ emerge una differenza tra costo fiscale e valore di acquisto assoggettato a tassazione visto che la locuzione "assoggettato a tassazione" non si riferisce al costo, ma solo al valore, poiché altrimenti avremmo il risultato che il costo di acquisto potrebbe essere considerato tale solo se assoggettato a tassazione (il che in alcuni casi può non accadere, es. conferimenti di denaro, conferimenti esenti, ecc.)⁶⁹.

⁶⁷ Alcuni accertamenti della AE in materia infatti sono stati fondati proprio dalla inesattezza nella relativa determinazione. Per tale ragione è anche opportuno che tale dato risulti dalla perizia di stima o da una specifica perizia.

⁶⁸ L'art. 68 comma 6 Tuir fa espressamente riferimento solo per le partecipazioni al costo od il valore di acquisto "assoggettato a tassazione", mentre per gli immobili il 1 comma dello stesso art. 68 limita il riferimento al solo costo di acquisto, senza che sia preso in considerazione anche che tale componente sia stata già assoggettata a tassazione.

Per stabilire il costo fiscale di azioni o quote occorrerà rifarsi al relativo costo di acquisto oppure all'ammontare dei conferimenti iniziali nel capitale sociale. Tuttavia il costo fiscale non coincide necessariamente con il capitale sociale. Tale valore dovrà essere incrementato, se presenti, con i versamenti in conto capitale ed i versamenti a fondo perduto (sia in danaro che in natura).

A titolo meramente indicativo per il calcolo del costo fiscale si deve considerare 1.il capitale versato; 2versamenti in conto aumento capitale o in conto capitale;3versamenti effettuati per copertura perdite;4rinunce a finanziamenti soci. A fronte delle quali si costituiscono riserve di capitale.5Riserve sovrapprezzo6Interessi di conguaglio6Saldi di rivalutazione monetaria esenti da imposta 7spese notarili occorse per l'acquisto, le imposte di successione e donazione versate per l'acquisto a titolo gratuito e, secondo alcuni, anche le spese per la perizia di rideterminazione del costo fiscale.

Proprio perché il costo fiscale può essere incrementato solo da valori tassati o esclusi da tassazione (arg. ex art. 47- 5 e 6 comma Tuir) non rilevano le poste del netto derivanti da rivalutazioni gratuite di beni o a pagamento o dall'accumulo di riserve di utili. Andranno infine considerati i costi decrementativi come quelli corrispondenti alle riserve distribuite.

Vi sono infine poi fatti che rilevano ma che non trovano alcuna evidenza nel patrimonio contabile, quali le rivalutazioni a pagamento delle partecipazioni ed i corrispettivi pagati per l'acquisto di quote. Nell'acquisto a rate non rileva l'effettivo pagamento ma il totale del corrispettivo pattuito.

In caso di donazione di quote il donatario subentra nel costo fiscalmente riconosciuto del donante, mentre in ipotesi di successione si considera il valore rilevante ai fini dell'imposta di successione.

⁶⁹Occorre interpretare la norma in modo coerente con l'evoluzione normativa, ossia:

- il criterio del "valore d'acquisto" è stato introdotto dal D.lgs. n. 461/1997 e la relazione governativa ha specificato che "l'introduzione di uno specifico riferimento al "valore d'acquisto" si è resa necessaria per chiarire che, qualora le attività finanziarie oggetto di cessione non siano state acquistate attraverso un atto d'acquisto, ma come reddito in natura, deve essere assunto quale

Visto che si sta determinando il reddito del conferente, si tratta di prendere a riferimento ai fini del calcolo del differenziale – da contrapporre al valore di realizzo - il costo sostenuto dal conferente o il valore di acquisto delle partecipazioni da conferire assoggettate a tassazione in capo allo stesso soggetto e non a carico di terzi soggetti.

Tale dato non coincide sempre con il valore nominale del capitale sociale e la sua esatta consistenza va vagliata caso per caso. Come desumibile dai disposti di cui agli articoli 2438 cc e 2481-2 comma cc., ad esempio deve essere preso in considerazione il solo capitale sociale versato e non quello soltanto deliberato o sottoscritto.

Ai fini del calcolo del costo fiscale possono rilevare inoltre, oltre al capitale sociale versato anche i versamenti in conto capitale, i versamenti effettuati per copertura perdite e le rinunce a finanziamenti soci, a fronte delle quali si costituiscono riserve di capitale. Rilevano nello stesso senso anche le riserve sovrapprezzo, gli interessi di congruaggio e i saldi di rivalutazione monetaria esenti da imposta. Concorrono ad incrementare il costo fiscale anche le spese notarili occorse per l'acquisto, le imposte di successione e donazione versate per l'acquisto a titolo gratuito e, in caso di rideterminazione del costo fiscale le spese per la relativa perizia.

Proprio perché il costo fiscale può essere incrementato solo da valori tassati o esclusi da tassazione (arg. ex art. 47- 5 e 6 comma Tuir) ai fini del calcolo non rilevano invece le poste del netto derivanti da rivalutazioni gratuite di beni o a pagamento o dall'accumulo di riserve di utili. Andranno infine considerati i costi decrementativi come quelli corrispondenti alle riserve distribuite.

valore di calcolo della plusvalenza o della minusvalenza il valore che abbia eventualmente concorso a formare il reddito del cedente".

- la locuzione "assoggettato a tassazione" è stata aggiunta dall'art. 10, D.lgs. n. 505/1999 ed anche in questo caso la relazione governativa ha chiarito che lo scopo è stato quello di regolare i rapporti tra reddito di lavoro dipendente e imposizione delle plusvalenze nei casi in cui ai dipendenti siano assegnate azioni (BONO - PIAZZA, La tassazione delle plusvalenze, 2001, 905). La relazione afferma infatti che il riferimento "al prezzo d'acquisto può essere abbandonato in tutto o in parte solo se l'attività finanziaria ha già avuto rilievo ed è già stata assoggettata a tassazione sulla base dei criteri relativi ad altre categorie reddituali".

In conclusione, per quanto riguarda le partecipazioni il criterio base è quello del costo (ossia di sottoscrizione delle partecipazioni in caso di nuove emissioni oppure di vendita, incrementato dei conferimenti successivi e degli apporti in riserve di capitale). Criterio che può essere derogato, assumendo allora il "valore d'acquisto assoggettato a tassazione", in ipotesi residuali collegate soprattutto ad evitare fenomeni di doppia imposizione.

D.1.3 COSTO FISCALMENTE RICONOSCIUTO IN CASO DI AUMENTO DI CAPITALE GRATUITO.

Una diretta applicazione del concetto appena esposto si ha nel caso di conferimento di partecipazioni rivenienti da un aumento di capitale gratuito.

In tale ipotesi infatti occorre verificare la natura delle riserve impiegate per tale operazione, poiché se fossero state utilizzate riserve di utili le stesse non sarebbero state ancora assoggettate a tassazione in capo al socio⁷⁰.

Nella stessa direzione depone peraltro l'espresso disposto dell'art.68 – 6 comma Tuir disponendo che in caso di aumento gratuito il costo unitario è determinato ripartendo il costo originario sul numero complessivo delle azioni o quote.

La soluzione preferibile⁷¹ è di non tener conto della parte di capitale riferibile all' aumento effettuato imputando ad esso le riserve utili⁷².

D.1.4 COSTO FISCALMENTE RICONOSCIUTO IN CASO DI PARTECIPAZIONI ACQUISITE A SEGUITO DI ACQUISTI/APPORTI NON PROPORZIONALI AL CONFERIMENTO.

Un caso particolare riguarda la determinazione del costo o valore fiscale delle azioni o quote acquisite per effetto di un conferimento non proporzionale posto in essere in sede di costituzione o di aumento di capitale⁷³.

⁷⁰Nel caso in cui l'attuale capitale sociale sia la risultante di un aumento gratuito occorre appurare la natura delle riserve impiegate per tale operazione, poiché se fossero state utilizzate riserve di utili, le stesse potrebbero non essere state ancora assoggettate a tassazione in capo al socio. Per tale ragione le partecipazioni liberate in misura corrispondente non potrebbero concorrere a determinare il costo fiscale da cui muovere nell'ottica di cui all'art. 177 comma 2 e comma 2 bis del Tuir.

⁷¹ Un'altra tesi (L. Abritta, L. Cacciapaglia, V. Carbone, E. De Fusco, F. Sirianni "Testo Unico delle Imposte sui redditi", Tomo I, pag. 1309) ritiene invece necessario far riferimento ad un criterio proporzionale tra capitale preposseduto e capitale aumentato gratuitamente e ne determina il costo fiscale in misura percentuale.

⁷²Esempio: capitale sociale di euro 100.000 di cui euro 50.000 formato con aumento gratuito. Il costo fiscale da considerare è 50.000 e per tale misura dovranno essere iscritte le voci di patrimonio netto in capo alla conferitaria. Sul piano pratico è preferibile che l'esatta determinazione del costo fiscale delle azioni o quote conferite e in misura corrispondente la determinazione del capitale sociale o del capitale in aumento, siano indicati su dichiarazione di parte e se possibile contenuti nella relazione di stima che ai sensi degli artt. 2343 e 2465 c.c. si dovrà allegare all'atto. Va precisato che la relazione di stima conterrà i criteri di valorizzazione sul piano civilistico delle partecipazioni il cui ammontare non avrà alcuna incidenza sul piano fiscale, indicando solo il limite massimo entro cui possa essere determinato il capitale sociale in aumento.

Se si valorizzasse solo la componente soggettiva, nel senso di considerare come costo fiscale riconosciuto solo quello formato o assoggettato ad imposizione direttamente in capo al conferente, bisognerebbe escludere dalla relativa formazione l'ammontare corrispondente a quella per la quale lo stesso soggetto non abbia versato un corrispettivo o per la quale non abbia provveduto egli stesso a liberare la partecipazione conferita. Ad esempio ragionando in questi termini Tizio titolare di una quota di euro 30.000 pari al 25% del capitale di Beta acquisito versando solo euro 2.000 in quanto per euro 28.000 avrebbe goduto di un versamento effettuato da soggetti terzi, potrebbe conferire in neutralità solo azioni o quote coperte dal costo fiscale a lui direttamente imputabile di euro 2.000⁷⁴.

Viceversa se il costo fiscale riconosciuto fosse riferito, come si riterrebbe preferibile pur consigliando la massima cautela, alla partecipazione conferita e non alle modalità occorse per la relativa acquisizione, si dovrebbe considerare il costo o valore fiscale riconosciuto nella sua interezza, a prescindere da chi ne abbia effettivamente sostenuto il relativo carico. Nell'esempio di cui sopra Tizio potrebbe conferire considerando come costo o valore fiscale euro 30.000 e non solo euro 2.000⁷⁵.

D.1.5 COSTO FISCALMENTE RICONOSCIUTO IN CASO DI VERSAMENTI IN CONTO FUTURO AUMENTO DI CAPITALE.

Un caso ulteriore riguarda la determinazione del costo fiscale in caso di versamenti in conto futuro aumento del capitale sociale.

⁷³ A fronte di corrispettivi versati da soggetti terzi o a seguito di sottoscrizione di partecipazioni liberate dagli altri soci in via non proporzionale. Problema differente è se la società conferitaria può assegnare partecipazioni in via non proporzionale al conferimento. Su cui si veda infra.

⁷⁴ Nel caso prospettato occorrerebbe comunque fare attenzione al disposto di cui all'art. 2463 – 3 comma cc. che vieta la costituzione di società con capitale inferiore a euro 10.000 con conferimenti diversi dal danaro e Tizio dovrebbe integrare il versamento in danaro per sottoscrivere e versare un capitale minimo di almeno euro 10.000.

⁷⁵ A conclusioni analoghe si potrà pervenire peraltro anche in caso di conferimento di azioni o quote derivanti da precedenti conferimenti effettuati in società preesistenti nel cui patrimonio netto fossero presenti riserve già tassate in capo al socio o la cui distribuzione non deve essere assoggettata a imposizione, quali ad esempio i versamenti in conto capitale.

In tale ultimo caso ad esempio se Tizio avesse acquistato a euro 2.000 la partecipazione, in presenza di un versamento in conto capitale in misura percentuale a lui spettante per euro 28.000 dovrebbe considerare quale costo fiscale della sua partecipazione detto ultimo ammontare e non solo euro 2.000. Peraltro in sede di acquisto o di aumento è da presumere che si sia tenuto conto di detta posta nella determinazione del prezzo e/o della entità della partecipazione.

La problematica dipende dalla instabilità della loro acquisizione al patrimonio netto della società⁷⁶. Si tratta di versamenti la cui attribuzione patrimoniale è condizionata risolutivamente alla adozione di una delibera di aumento del capitale sociale entro un determinato termine⁷⁷. Se decorso tale termine la delibera non è stata assunta sorge in capo alla società l'obbligo di restituzione e in capo al socio il relativo diritto di credito.

Secondo un orientamento⁷⁸ fino a quando non sorga il diritto alla restituzione tali versamenti possono essere considerati ad incremento del costo fiscale della partecipazione del socio. A partire invece dalla data di scadenza del termine relativo alla delibera di aumento tali versamenti essendo sorto l'obbligo della loro restituzione non potranno più essere considerati incrementativi dello stesso costo fiscale⁷⁹.

La tesi preferibile⁸⁰ ritiene invece che il versamento in conto futuro aumento del capitale sociale incrementa il costo fiscale della partecipazione solo se sia seguito dalla delibera di aumento entro il termine convenuto andando ad aumentare il capitale sociale⁸¹. Solo tale soluzione assicurerebbe infatti il rispetto dei requisiti di certezza e stabilità del capitale sociale.

D.1.6 COSTO FISCALMENTE RICONOSCIUTO IN PENDENZA DI AUMENTO DI CAPITALE INSCINDIBILE.

Le medesime considerazioni che sono state svolte in ordine alla determinazione del costo o valore fiscale in caso di aumento mediante l'utilizzo di versamenti in conto futuro aumento di capitale possono essere formulate anche in caso di aumento di capitale inscindibile⁸².

⁷⁶ C.A. Busi "Aumento del capitale nelle s.p.a e s.r.l." pag. 104 Egea 2023. Nel testo si sta ipotizzando il caso in cui sia stato fissato un termine entro il quale si dovrà procedere all'aumento.

⁷⁷ C.A. Busi "Aumento cit. pag. 105 e nota 17 e pag. 108. La qualificazione sul piano giuridico dei versamenti in conto future operazioni sul capitale è discussa. Nell'ottica del presente lavoro interessa la prospettiva temporale entro la quale l'operazione deve essere conclusa e la corrispondente rappresentazione in bilancio.

⁷⁸ A. Vasapolli "Versamenti di capitale, la qualificazione fissa i diritti dei soci" In il Sole 24 ore del 11.5.2026 n 127 pag. 20.

⁷⁹ Sul piano contabile ciò comporta che sempre dalla stessa data la società deve riclassificare tali apporti tra i debiti con conseguente riduzione del patrimonio netto.

⁸⁰ Cassazione Ordinanza 15.04.2026 n 9629

⁸¹ Secondo l'Oic n. 28 (su cui si veda supra) l'apporto a capitale di rischio mediante un versamento in conto futuro aumento di capitale è iscrivibile a riserva di patrimonio netto e va ad incrementare il costo fiscale del conferente solo se non sia previsto il diritto di rimborso in caso di mancato aumento di capitale.

⁸² C.A. Busi "Aumento cit. pag. 336 sottolinea che l'inscindibilità costituisce la regola delle operazioni di aumento a pagamento.

Proprio in ragione della inscindibilità, fino a quando non sia stata completamente ultimata la relativa sottoscrizione, il capitale non potrà essere considerato aumentato. Il singolo socio sottoscrittore, anche se abbia esercitato il relativo diritto prima della scadenza, non potrà quindi considerare la relativa quota parte di capitale sottoscritta ad incremento del costo o valore fiscale della sua partecipazione⁸³.

D.1.7 COSTO FISCALMENTE RICONOSCIUTO IN CASO DI PARTECIPAZIONI CON DIFFERENTE COSTO O VALORE FISCALE DI ACQUISTO.

L'Agenzia delle Entrate⁸⁴ ha ribadito il concetto già espresso in passato⁸⁵ secondo cui in materia di conferimenti contabilmente minusvalenti è sempre valida la possibilità di conferire partecipazioni in regime di realizzo controllato e conseguentemente di indurre la neutralità fiscale degli stessi mediante la previsione di sovrapprezzi differenziati. È stato rilevato in particolare che tale conclusione rimane valida anche a seguito delle modifiche apportate dal D.lgs. n 192 del 2024 mediante le quali il legislatore ha soltanto inteso disciplinare espressamente gli effetti della applicazione del regime a realizzo controllato in caso di conferimenti contabilmente minusvalenti⁸⁶.

D.1.8 ERRATA INDICAZIONE DEL COSTO O DEL VALORE DI ACQUISTO ASSOGGETTATO A TASSAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI.

È importante verificare cosa succede nel caso in cui sia indicato il costo o il valore di acquisto in misura inferiore o superiore a quello effettivo.

Nel primo caso si genererà una minusvalenza mentre nella seconda ipotesi emergerà una plusvalenza imponibile.

Verifichiamo con un esempio il caso in cui il valore in oggetto sia indicato in misura inferiore.

Esempio:

⁸³ C.A. Busi "Aumento cit. pagg. 336 e 337 precisa che se alla scadenza del termine il capitale sarà stato sottoscritto solo parzialmente, l'intera operazione rimarrà inefficace. Le conclusioni che nel testo sono formulate in chiave fiscale costituiscono un ulteriore supporto per escludere che media tempore i versamenti raccolti dovrebbero essere imputati ad un fondo di riserva.

⁸⁴ Risposta n. 91/2026

⁸⁵ Risoluzione n. 38 del 2012. Su cui anche Studio n. 29/2021 cit. par. 2.1.6.

⁸⁶ Su cui si veda anche Risoluzione n. 56 del 16.10.2023.

Tizio è titolare di quote il cui valore fiscale sia stato indicato in euro 100 anziché in euro 1000 come sarebbe stato esatto.

Il valore di realizzo per ottenere l'effetto della neutralità viene stabilito in euro 100 e dunque in un ammontare inferiore al costo fiscale. Si realizza una minusvalenza che tuttavia non impedisce l'applicazione del regime del realizzo controllato.

Verifichiamo con un altro esempio il caso in cui il valore in oggetto sia indicato in misura superiore. Tizio indica in euro 1000 il valore fiscale anziché in 100 come sarebbe stato esatto. Il valore di realizzo viene indicato in euro 1000 che a fronte del valore fiscale di euro 100 genera una plusvalenza imponibile di euro 900.

D.1.9 COSTO FISCALMENTE RICONOSCIUTO INFERIORE A EURO 10.000 E NECESSITA' DI INTEGRAZIONE DEL CAPITALE SOCIALE.

Nella fase di costituzione con conferimento di partecipazioni ai sensi dell'art. 177 commi 2 e 2 bis occorre prestare attenzione al disposto di cui all'art. 2463 – 3 comma cc. che vieta la costituzione di società con capitale inferiore a euro 10.000 con conferimenti diversi dal danaro. Ciò comporta che nel caso in cui il costo o valore fiscale della partecipazione sia di importo inferiore ad euro 10.000 si dovrà integrare il conferimento delle partecipazioni con un ulteriore conferimento in danaro in modo da sottoscrivere e versare almeno un capitale minimo di euro 10.000.

D.2 VALORE DI REALIZZO.

L'art. 177 – 2 comma definisce “valore di realizzo”⁸⁷ quello corrispondente alla quota delle voci di patrimonio netto⁸⁸ formato dalla conferitaria per effetto del conferimento⁸⁹. Occorre sottolineare che tale qualificazione può rilevare solo per effetto di un conferimento e non in ragione di un'altra causa.

⁸⁷ Il valore di realizzo sostituisce il valore normale che ai sensi dell'art 9 commi 2 e 4 avrebbe rappresentato il minuendo nel calcolo della plusvalenza se non fosse stato introdotto l'art. 177 comma 2 e 2 bis Tuir. Tale ultima normativa ha disciplinato infatti una deroga al sistema ordinario di tassazione delle plusvalenze da conferimento di partecipazioni.

⁸⁸ Occorre precisare che qui viene in gioco il concetto di patrimonio netto “contabile” - e non il patrimonio reale o effettivo - in sostanza le sole voci che compongono una parte del passivo dello stato patrimoniale, ossia capitale più riserve.

⁸⁹ Il nuovo testo dell'art. 177 comma 2 del Tuir si pone su un piano differente rispetto a quanto già previsto nell'art. 175 del Tuir che si riferisce al conferimento di partecipazioni di controllo o di collegamento operate tra “soggetti residenti in Italia nell'esercizio di imprese commerciali”.

Pertanto anziché ad una valutazione ancorata ai dati della società conferita, nel caso di conferimento che rispetti i parametri di cui all'art. 177 commi 2 e 2 bis del Tuir, il minuendo è stabilito sulla base di un dato oggettivo proprio della società conferitaria.

Si tratta precisamente di un parametro che, pur potendo risultare, al pari del valore normale, anch'esso sostitutivo del "prezzo di vendita" delle partecipazioni⁹⁰, e pur evocando l'effetto potenzialmente realizzativo dell'operazione di conferimento⁹¹, non determina necessariamente una plusvalenza imponibile.

Il conferente infatti, come precisato più volte, potrà ottenere anche l'effetto della neutralità del suo apporto sul piano reddituale⁹², pre-definendone il contenuto con la collaborazione contabile della società conferitaria⁹³, la quale iscriverà in corrispondenza del valore fiscale conferito quote di patrimonio netto⁹⁴ di pari importo nel suo stato patrimoniale⁹⁵.

⁹⁰ Per esprimere meglio il concetto con le parole utilizzate nell'art. 9 comma 2 -2 alinea, "in mancanza di un corrispettivo in danaro, in luogo del valore normale nello specifico caso in oggetto si considera corrispettivo conseguito il valore di realizzo formato con le voci di patrimonio netto iscritte dalla società conferitaria a fronte del conferimento".

⁹¹ Come possibile anche nel caso di corrispettivo o di valore normale pari al costo di acquisto.

⁹² Operazione peraltro in apparenza semplice da eseguire posto che il dato corrispondente al costo fiscale al momento dell'operazione è fiscalmente già noto. Sul piano pratico si parte dalla determinazione del costo fiscale (il sottraendo) e solo a fronte di tale ammontare si iscrivono le voci di patrimonio netto (valore di realizzo) in misura corrispondente nel passivo della società conferitaria.

Ad esempio per ottenere l'effetto della neutralità: se le azioni o quote conferite hanno un costo fiscale riconosciuto di 100, la società conferitaria in sede di costituzione o nella fase dell'aumento del capitale sociale dovrà determinare o aumentare in ugual misura di 100 il proprio patrimonio netto contabile. Occorre precisare che qui viene in gioco il concetto di patrimonio netto "contabile" - e non il patrimonio reale o effettivo - o meglio le sole voci che compongono una parte del passivo dello stato patrimoniale, ossia capitale più riserve.

⁹³ Emerge una differenza notevole rispetto al disposto di cui all'art. 175 Tuir. Nel regime di cui all'art. 177 comma 2 e comma 2 bis il valore di realizzo è "formato dalla conferitaria" per effetto del conferimento mentre ai sensi dell'art. 175 cc "si considera valore di realizzo quello attribuito alle partecipazioni" nelle scritture contabili del soggetto conferente o se superiore quello attribuito alle partecipazioni conferite nelle scritture compatibili del soggetto conferitario. Ai sensi dell'art. 175 Tuir rileva pertanto una componente più oggettiva e meno dipendente dalla collaborazione contabile della conferitaria.

⁹⁴ L'ammontare così determinato non potrà essere oggetto di contestazioni. Più precisamente anche a seguito della modifica introdotta dal dlgs 13.12.2024 n. 192, il differenziale da cui far emergere l'imponibilità (potendone controllare il realizzo) o la neutralità dell'operazione, andrà sempre calcolato prendendo come minuendo il valore di realizzo delle azioni o quote (alias corrispettivo conseguito) e quale sottraendo, il costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni conferite. Una volta determinato il valore di realizzo il soggetto conferente potrà determinare la relativa plusvalenza quale differenza tra il medesimo valore di realizzo e l'ultimo costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni conferite (ris. n. 80 del 2008).

⁹⁵ Con il medesimo termine "valore di realizzo" infatti, si indica sia il dato che si ottiene controllando l'effetto realizzativo dell'operazione, facendo emergere una plusvalenza orientata iscrivendo voci di patrimonio netto in misura superiore del costo

Rispetto al passato, in luogo di un “criterio” di valutazione preventiva ⁹⁶ delle azioni o quote ricevute in cambio⁹⁷, si è preferito allineare il parametro comparativo, che costituisce il minuendo, ad un “valore” ossia ad un dato più oggettivo, meno esposto a interpretazioni e più coerente con il sistema che lo prevedeva già in caso di operazioni analoghe⁹⁸.

D.2.1 VALORE DI REALIZZO E REGIME DELLE MINUSVALENZE CONSEGUITE A SEGUITO DEL CONFERIMENTO.

Una novità importante, anche per i riflessi che potrebbe avere sul piano applicativo, concerne il regime delle minusvalenze. Il tema, come già anticipato, riguarda più esattamente la problematica di un conferimento di partecipazioni il cui “valore di realizzo” risulti in misura inferiore al costo fiscale riconosciuto delle stesse azioni o quote conferite.

Il problema principale, che riguardava i riflessi fiscali connessi al rischio di non veder riconosciuta la neutralità all’operazione, è stato superato dal nuovo testo del 2 comma dell’art. 177 prevedendosi espressamente che le disposizioni di cui al comma precedente, ossia che il valore di realizzo sostituisce il valore normale nel calcolo del differenziale, si applicano anche nel caso in cui detto valore (di realizzo) risulta inferiore al costo o valore fiscalmente riconosciuto⁹⁹ delle partecipazioni oggetto di conferimento. In tal modo è stata sancita di fatto l’irrilevanza della minusvalenza ai fini della determinazione del reddito del conferente¹⁰⁰.

fiscale delle partecipazioni conferite, che il valore ottenuto iscrivendo nel bilancio della conferitaria poste di importo esattamente corrispondente al costo fiscale delle azioni o quote conferite neutralizzandone lo stesso effetto realizzativo.

⁹⁶ Nel testo previgente si prevedeva che *“le azioni o quote ricevute in cambio sono valutate in base alle voci di patrimonio netto iscritte in capo alla conferitaria”*.

⁹⁷ La prevalutazione prevista dalla normativa precedente poteva prestarsi ad interpretazioni non in linea con le intenzioni del legislatore. In realtà più che “valutare” le partecipazioni conferite si trattava più correttamente di stabilire un parametro oggettivo, sostitutivo del corrispettivo e del valore normale.

⁹⁸ L’art. 175 del Tuir che disciplina i conferimenti di partecipazioni di controllo o di collegamento faceva già riferimento al valore di realizzo per definire il valore attribuito alle partecipazioni ricevute in cambio dell’oggetto conferito.

⁹⁹ La regola si applica anche al comma 2 bis. In questo senso si era già espressa in via interpretativa l’Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 56 del 2023.

¹⁰⁰ È stato dunque chiarito che l’emersione di minusvalenze, dipendente ad esempio dall’utilizzo improprio del valore nominale in luogo del costo fiscale, non potrebbe mettere in discussione tutta l’operazione che rimane pertanto neutrale. Il legislatore ha anche disciplinato il sistema di deducibilità della minusvalenza basato dal confronto tra valore normale determinato ai sensi dell’art. 9 comma 4 del Tuir e valore di realizzo. L’argomento sollecita, caso per caso, una riflessione in ordine alle problematiche che possono emergere in relazione ai conferimenti effettuati dagli altri soci la qual cosa potrebbe avere riflessi di differente natura

E. RUOLO DELLA CONFERITARIA

E.1 COMPORTAMENTO CONTABILE DELLA CONFERITARIA – ATTIVITÀ DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO.

Come già emerso per ottenere l'effetto della neutralità occorre che si verifichino, oltre agli specifici presupposti di cui si è detto, anche la combinazione con altri fattori tra cui soprattutto uno specifico comportamento contabile della società conferitaria.

È il redattore del bilancio della stessa conferitaria che sceglie l'ammontare del capitale e delle riserve da iscrivere nel passivo dello stato patrimoniale a fronte della iscrizione delle partecipazioni conferite tra le immobilizzazioni, in quanto destinate ad una permanenza durevole nel portafoglio della società.

Posto che tale specifica attività ai sensi dell'articolo 2423 cc e dell'art. 2478 bis cc è rimessa all'organo amministrativo, ai fini del perfezionamento dell'operazione di conferimento a realizzo controllato si dovrà contare sul suo operato.

Tale premessa può porre l'ulteriore questione delle conseguenze in caso di iscrizione nel passivo di voci di patrimonio netto non corrispondenti al costo o valore fiscale¹⁰¹. A prescindere da eventuali profili di responsabilità, atteso che il bilancio della conferitaria una volta approvato e pubblicato non sarà più modificabile¹⁰², sul piano fiscale l'operazione non potrà essere rettificata o modificata in corrispondenza ai desiderata del conferente.

E.2 LIMITI MASSIMI.

Nella iscrizione delle voci di patrimonio netto si dovrà tenere conto di due limiti.
di natura fiscale e civilistica.

reddituale. La problematica si avverte in particolare nei rapporti tra soci quando alcuni conferimenti risultino minusvalenti ed altri plusvalenti e soprattutto quando siano interessati soggetti esercenti attività d'impresa o soggetti Ires. Sul piano pratico emerge maggiormente a fronte di conferimenti relativi a partecipazioni sottoscritte e liberate in misura non proporzionale.

¹⁰¹ Su cui si veda sopra.

¹⁰² Salvo casi eccezionali. Come ad esempio in caso di errore materiale.

E.2.1 COSTO FISCALMENTE RICONOSCIUTO DELLA PARTECIPAZIONE CONFERITA.

Il primo limite è costituito dal costo fiscale riconosciuto della partecipazione conferita, che rappresenta l'ammontare massimo entro il quale è possibile iscrivere voci di patrimonio netto per far sì che l'operazione rimanga coperta dalla neutralità¹⁰³.

E.2.2 VALORE PERIZIATO.

Il secondo limite è costituito dal valore che, pur non dovendo emergere necessariamente¹⁰⁴ dalla perizia¹⁰⁵ di stima¹⁰⁶, obbligatoria¹⁰⁷ ai sensi dell'art. 2343cc e dell'art. 2465 cc¹⁰⁸, rappresenta comunque il tetto massimo entro il quale si può stabilire il capitale sociale a fronte del conferimento¹⁰⁹.

Esempio:

Se le azioni o quote hanno un valore di stima di Euro 9.000.000 e un costo o valore fiscale di Euro 100.

¹⁰³Detto in altri termini il limite massimo entro il quale è possibile stabilire il capitale sociale e le riserve in sede di costituzione o entro il quale è possibile aumentare il capitale e le riserve in sede di delibera di aumento a pagamento per non far emergere un reddito imponibile in capo al conferente. Ciò non significa che con un costo fiscale pari a 100 si debba destinare tutti i 100 a capitale perché sarà comunque possibile ripartire lo stesso ammontare di 100 su più voci di patrimonio netto. La neutralità sarà garantita purché nella somma di capitale e riserve in aumento non venga superato il limite del costo fiscale di 100 (ma non quello indicato nella perizia di stima).

¹⁰⁴ Ai sensi dell'espresso disposto dell'art. 2343 cc e 2465 cc la relazione non deve indicare obbligatoriamente il valore delle partecipazioni conferite ma soltanto che lo stesso valore non è inferiore al capitale sociale e all'eventuale sovrapprezzo. Tale soluzione potrebbe essere adottata ad esempio per motivi di riservatezza. Si deve tuttavia rilevare che l'indicazione del valore delle azioni o quote conferite assumerebbe rilievo ai fini del passaggio a repertorio del relativo atto visto che la Tabella B del decreto del Ministro della Giustizia del 27.11.2012 n 265 prevede che il in caso di conferimento il calcolo deve essere effettuato sul valore netto dei beni conferiti.

¹⁰⁵ Sono fatte salve le ipotesi di cui all'art. 2343 ter c.c. per le quali non è richiesta la relazione ex art. 2343 cc..

¹⁰⁶ La Perizia di stima deve avere ad oggetto il valore delle partecipazioni e non della azienda della società scambiata. Vanno adeguatamente valutati infatti anche i riflessi delle partecipazioni di maggioranza e quelli di minoranza, dei diritti particolari ecc.

¹⁰⁷ Tranne che per i casi in cui la legge disponga diversamente.

¹⁰⁸ Proprio per evitare la perizia ed i relativi costi è stata prospettata la possibilità di effettuare apporti a patrimonio in luogo di conferimento di partecipazioni a capitale. Sulla possibilità di applicazione del realizzo all'apporto a patrimonio si veda infra.

¹⁰⁹ Tale valore sul piano civilistico indica il valore massimo entro il quale determinare l'apporto e sul piano fiscale costituisce il valore massimo entro cui può emergere il minueno nel calcolo della plusvalenza.

Il concetto risulta desumibile dal contenuto dell'attestazione che è parte integrante della relazione di stima ex artt. 2343 e 2465 c.c., nella quale occorre far risultare che il valore delle partecipazioni conferite sia almeno pari a quello attribuito al capitale sociale.

Il limite per ottenere l'effetto della neutralità è 100, quello entro il quale aumentare il capitale e il patrimonio netto è 9.000.000.

E.3 POSSIBILI ISCRIZIONI A PATRIMONIO NETTO.

A fronte del conferimento possono essere prospettate tre differenti opzioni di iscrizione a patrimonio netto ossia di determinazione del valore di realizzo:

E.3.1 ISCRIZIONE IN MISURA UGUALE AL COSTO O VALORE DI ACQUISTO ASSOGGETTATO A TASSAZIONE.

In questo caso per il conferente l'operazione¹¹⁰ è neutrale¹¹¹.

Ciò comporta anche che l'eccedenza rispetto al costo fiscale conferito non va iscritta in nessuna posta di bilancio della conferitaria¹¹²; inoltre che, se fosse generata una riserva in tal senso, si

110 Da quanto sopra emerge che il valore delle partecipazioni stimato dal perito è vincolante solo in chiave civilistica e nello specifico al fine della determinazione della misura massima entro cui può essere effettuato l'aumento del patrimonio formato in capo alla conferitaria.

Nulla vieta pertanto che l'ammontare del patrimonio in aumento possa essere stabilito in una misura inferiore a quello risultante dalla relazione di stima come può accadere anche nella rappresentazione in concreto di quanto prevede in via astratta l'art. 177 comma 2 del Tuir.

111 Per la piena attuazione della neutralità dell'operazione, anche se il valore reale delle azioni o quote conferite dalla perizia di stima risultasse di un ammontare superiore al loro costo fiscale, la conferitaria dovrà comunque aumentare il proprio patrimonio netto solo in misura massima corrispondente all'ultimo valore fiscale.

L'operazione è sempre realizzativa però può non produrre immediatamente un reddito imponibile; il carico fiscale è rinviato.

Lo stesso concetto potrà essere ritenuto valido anche nel caso in cui la conferente sia una società e il valore di carico della partecipazione sia per qualche ragione inferiore anche al suo valore contabile.

In tal caso la conferitaria potrà legittimamente derogare alle relative regole mantenendo i valori di bilancio della partecipazione conferita ad un livello inferiore a quelli correnti quali risultanti dalla relazione di stima.

112 Va opportunamente precisato che il patrimonio appartenente alla società conferita o scambiata si trasferisce in capo alla società conferitaria anche se solo in via indiretta e per tale ragione senza che ciò possa rilevare sul piano fiscale.

Si può osservare infatti che con il conferimento di partecipazioni a realizzo controllato, sia che generi plusvalenze che nel caso di neutralità indotta, si valorizza sul piano fiscale solo il trasferimento della catena di controllo e non viene assoggettato ad alcuna imposizione l'analogo effetto traslativo che si verifica in relazione al patrimonio della società conferita.

andrebbe anche a predeterminare l'ammontare della plusvalenza da assoggettare a tassazione¹¹³ (controllandone il realizzo).

Oltre alla iscrizione di voci di patrimonio in misura uguale al costo fiscale delle partecipazioni che determina per il conferente la neutralità dell'operazione, possono verificarsi, su scelta delle parti, anche altre due ipotesi:

E.3.2 ISCRIZIONE IN MISURA SUPERIORE AL COSTO O VALORE DI ACQUISTO ASSOGGETTATO A TASSAZIONE.

In questo caso l'operazione sarà plusvalente. Va considerato che è possibile però stabilire quanto si vuole far emergere come differenziale imponibile, controllando l'effetto realizzativo dell'operazione. Per tale ragione il conferimento in oggetto è definito a realizzo controllato¹¹⁴.

E.3.3 ISCRIZIONE IN MISURA INFERIORE AL COSTO O VALORE DI ACQUISTO ASSOGGETTATO A TASSAZIONE.

L'operazione è minusvalente (è possibile comunque beneficiare dei vantaggi del realizzo controllato).

L'iscrizione di voci di patrimonio netto in misura inferiore al costo fiscale genera una minusvalenza che comunque, come visto, non è ostativa all'utilizzo del regime di realizzo controllato.

¹¹³ Per motivare la risposta muoviamo da un esempio che si basa sulla differenza tra valore fiscale e valore effettivo delle partecipazioni. Tizio titolare del 100% delle quote di Alfa S.r.l. del valore fiscale di euro 10.000 e del valore effettivo di euro 15.000.000 le conferisce in una nuova società denominata Beta S.r.l.

Beta S.r.l. stabilisce il proprio patrimonio netto in euro 10.000 e non deve contabilizzare la differenza di euro 14.990.000.

L'eventuale iscrizione di tale posta comporterebbe in capo alla conferitaria l'iscrizione di una voce di patrimonio che risultando superiore all'ultimo valore fiscale delle azioni o quote conferite costituisce il presupposto per l'emersione di plusvalenze imponibili in capo al soggetto conferente.

¹¹⁴ L'iscrizione di voci di patrimonio netto in capo alla conferitaria in misura superiore e non corrispondente al costo fiscale delle partecipazioni conferite farebbe emergere in capo al conferente una plusvalenza. In questo caso il valore di realizzo delle partecipazioni potrà essere iscritto nella misura massima valore desumibile dalla perizia di stima.

Ciò significa anche che per evitare che l'operazione risulti plusvalente non si devono iscrivere voci di patrimonio netto (capitale e riserve) in misura superiore al costo fiscale riconosciuto delle partecipazioni (es. 100) pur se tale iscrizione risulti legittimata dalla stima risultante dalla perizia (fino a 9.000.000).

La novella infatti prevede espressamente che le disposizioni dell'art. 177 comma 2 e comma 2 bis si applicano anche nel caso in cui il valore di realizzo risulta inferiore al costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni.

F. CRITICITÀ DEL REALIZZO CONTROLLATO

L'operazione di conferimento a realizzo controllato non è immune da criticità.

Soprattutto con riguardo alla tipologia di atto che può prevedere un conferimento di partecipazioni.

F.1 MODELLO NEGOZIALE.

Nonostante le novità introdotte dal 1° gennaio 2025 non è stata modificata la struttura dell'istituto.

F.1.1 REALIZZO CONTROLLATO AMMISSIBILE SOLO NEL CASO DI CONFERIMENTO.

L'unico negozio coperto dal realizzo controllato era e rimane il conferimento di partecipazioni poiché è l'unico ¹¹⁵ che consente di realizzare uno scambio di partecipazioni. La particolare disciplina fiscale di cui all'art. 177 comma 2 e comma 2 bis del Tuir è prevista solo per i conferimenti in società e non può applicarsi alle altre fattispecie che comportano ugualmente il trasferimento di partecipazioni sociali senza il pagamento di un corrispettivo in danaro.

F.1.2 REALIZZO CONTROLLATO NON AMMISSIBILE IN CASO DI PERMUTA.

In particolare il realizzo controllato non potrà applicarsi alla permuta posta in essere da un soggetto privato non esercente attività di impresa¹¹⁶, nonostante tale negozio sia ugualmente

¹¹⁵ Anche il 175 comma 2 richiamato dall'art. 177 u.c. Tuir ne costituisce una conferma trattando di "partecipazioni ricevute". AE con risposta a interpello n 552 del 25.8.2021 ha chiarito che le disposizioni di cui all'art. 175 prevalgono su quelle dell'art. 177 Tuir perché solo nell'art. 175 l'ammontare delle partecipazioni è predeterminato dovendosi trattare di partecipazioni di controllo o di collegamento.

¹¹⁶ La permuta di cui tratta il 1 comma dell'art. 177 è una fattispecie differente dal conferimento disciplinato dal medesimo articolo che può essere conclusa solo da soggetti che scontano l'Ires.

idoneo a realizzare uno scambio di partecipazioni, e che ai sensi del 1 comma dell'articolo 177 del Tuir al ricorrere di specifiche condizioni, non dia luogo a componenti positivi o negativi di reddito. Non basta infatti per sostenere la tesi contraria la considerazione che tutte le operazioni di apporto di azioni o quote senza corrispettivo in danaro, al pari del conferimento, sono accomunate dal riferimento ad un parametro sostitutivo del corrispettivo in danaro (valore normale). Come visto infatti il conferimento a realizzo controllato è disciplinato da un suo specifico statuto fiscale le cui regole, ed in particolare quella relativa alla sostituzione di detto ultimo parametro con il valore di realizzo, valgono solo nell'ottica dell'art. 177 comma 2 e 2 bis del Tuir¹¹⁷.

F.1.3 REALIZZO CONTROLLATO NON AMMISSIBILE IN CASO DI ASSEGNAZIONE DI PARTECIPAZIONI.

Non sarà possibile neanche avvalersi della neutralità indotta in caso di “conferimento rovesciato” ossia in caso di assegnazione di partecipazioni sociali al socio società. La conclusione sarà sempre negativa, sia che tale soggetto acquisisca il controllo della società assegnata, che nel caso in cui riceva una partecipazione qualificata nella medesima società¹¹⁸.

Si riferisce alla permuta con cui una società (soggetto IRES ex art. 73, lett. a–b) acquisisce o incrementa il controllo su un'altra società attribuendo proprie azioni ai soci della target. Sul piano fiscale la permuta di cui al 1 comma dell'art. 177 Tuir opera in totale neutralità fiscale tanto è che non si genera alcuna plusvalenza o minusvalenza per i soci che ricevono le nuove azioni. Il costo fiscale delle partecipazioni date in permuta si trasferisce alle partecipazioni ricevute e l'eventuale conguaglio in denaro → tassato come reddito del percipiente (con eventuale PEX o esenzioni applicabili).

Il 1 comma e il 2 comma dell'articolo 177 Tuir regolamentano quindi due fattispecie e due discipline sostanzialmente diverse tra loro, sebbene accomunate dal consentire entrambe uno scambio di partecipazioni e dall'influenza dei metodi di contabilizzazione dell'operazione ai fini del regime fiscale applicabile. In particolare nello scambio di partecipazioni tramite permuta, ricorrendo le condizioni previste nella norma – scambio partecipazioni di controllo con azioni proprie - l'operazione assume carattere di neutralità in capo ai soci della società scambiata e/o al soggetto cessionario. In assenza delle condizioni che consentono l'applicazione del regime di neutralità, al contrario, l'operazione riveste carattere realizzativo. Al contrario la disciplina prevista dall'art. 177 comma 2 del Tuir non costituisce mai, a differenza della permuta, un regime di neutralità fiscale, bensì un criterio volto a stabilire il valore di realizzo, ai fini della determinazione del reddito del (solo) soggetto conferente, delle partecipazioni ricevute a seguito del conferimento. Resta quindi un'operazione realizzativa (c.d. realizzo controllato o neutralità indotta).

¹¹⁷ Va sottolineato inoltre che anche l'art. 175 Tuir tratta analogamente del medesimo concetto di valore di realizzo soltanto in relazione al conferimento di azioni o quote di controllo tra imprenditori commerciali.

¹¹⁸ Ci si riferisce al caso in cui una società abbia deliberato di distribuire una parte del suo patrimonio netto in natura ad una società che ne detenga le partecipazioni.

F.1.4 REALIZZO CONTROLLATO NON AMMISSIBILE IN CASO DI DATIO IN SOLUTUM.

Non sarà possibile applicare la normativa sul realizzo controllato neanche nel caso di datio in solutum ovvero quando un soggetto debitore di una società estingua il suo debito trasferendo in capo alla stessa una partecipazione societaria¹¹⁹ sia essa di controllo che qualificata.

F.1.5 APPORTI DI PARTECIPAZIONI A PATRIMONIO E NON A CAPITALE.

A seguito della introduzione della manovra correttiva di cui al D.lgs. 13.12.2024 n 192 si è posta la questione se sia possibile applicare il regime del realizzo controllato anche all'apporto di azioni o quote soltanto ad incremento del patrimonio netto senza ricevere in cambio partecipazioni nel capitale sociale della società "conferitaria/beneficiaria dell'apporto"¹²⁰.

L'argomento è stato oggetto di un recente documento di prassi¹²¹ che sembrerebbe aver risolto la problematica.

Sul tema infatti si contrapponevano due posizioni¹²².

La prima riteneva possibile indurre la neutralità dell'operazione, anche a seguito di un solo apporto a patrimonio, che si concretizzasse soltanto nell'"incremento delle voci di patrimonio netto" della conferitaria, non anche e necessariamente mediante un aumento del suo capitale sociale, e dunque senza dover dare in cambio al conferente alcuna partecipazione.

A supporto di tale tesi¹²³ si utilizzava il nuovo testo dell'art. 177 comma 2 del Tuir il quale prevede che può verificarsi l'effetto della neutralità indotta "in (ndr. tutti) i casi" *"di conferimenti di azioni o*

¹¹⁹ Simmetricamente il concetto vale anche nel caso in cui una società debitrice di una società estingua la passività trasferendo a suo favore una partecipazione.

¹²⁰ Sul piano civilistico la conclusione sarebbe senza dubbio positiva, perché risultano ammissibili anche apporti che non si sostanzino necessariamente in un'imputazione a capitale sociale. (Si veda Studio CNN n. 276-2015/I "Apporti in natura nelle società di capitali e relazione girata di stima" Est. Jacopo Sodi).

¹²¹ Risposta della agenzia delle entrate n. 9 del 2026.

¹²² "Scambio di partecipazioni e realizzo controllato: opportunità e limiti nelle riorganizzazioni societarie dopo la riforma fiscale" L.Belluzzo, I.Mastrotaro, G.Genco in *Fiscalità e Commercio Internazionale* n 3/2026 pag. 25. Si sottolinea che l'AF sembrerebbe aver superato un orientamento fondato su una lettura formalistica della nozione di scambio di partecipazioni. Si precisa inoltre che la risposta n 9 del 2026 della Agenzia delle Entrate si inserisce nel solco di modifiche che hanno progressivamente attenuato gli elementi di rigidità formale della disciplina del realizzo controllato. Tuttavia nel testo si segnalano le cautele che si dovrebbero adottare nella applicazione di quanto previsto da detto documento di prassi.

quote in società” e non solo, come recitava il testo precedente, se siano ricevute *“azioni o quote (ricevute a seguito di conferimenti)”*. Inoltre veniva valorizzata in questa medesima direzione la definizione di valore di realizzo come *“quota parte del patrimonio netto della conferitaria”*.

La seconda tesi, che era stata ritenuta preferibile¹²⁴, sosteneva invece che non si poteva esaurire la problematica analizzando soltanto la posizione della società conferitaria e che non poteva essere persa di vista quella del conferente atteso che il realizzo controllato è previsto in funzione della determinazione del suo reddito. Si è rilevato pertanto che non fosse possibile ritenere coperto dal realizzo controllato il mero apporto a patrimonio poiché, non solo la rubrica dell’art. 177 tratta soltanto di scambio di partecipazioni, ma anche e soprattutto perché tale regime risulterebbe

¹²³ Ad una prima lettura potrebbe sembrare possibile indurre la neutralità dell’operazione anche a seguito di un solo apporto a patrimonio, che si concretizzi secondo la lettera dell’art. 177- 2-comma Tuir esclusivamente nell’*“incremento delle voci di patrimonio netto”* della conferitaria, senza procedere ad un corrispondente aumento del capitale sociale a fronte del quale assegnare azioni o quote al conferente. Il dubbio sarebbe stato alimentato dalla parte iniziale del nuovo testo dell’art. 177 comma 2 del Tuir il quale prevede che può verificarsi l’effetto della neutralità indotta *“in tutti i casi”* *“di conferimenti di azioni o quote in società”* e non solo, come recitava il testo precedente, se siano ricevute *“azioni o quote (ricevute a seguito di conferimenti)”*. Sarebbe sembrato cioè possibile indurre la neutralità dell’operazione, anche a seguito di un solo apporto a patrimonio, che si concretizzi soltanto nell’*“incremento delle voci di patrimonio netto”* della conferitaria e non anche e necessariamente mediante un aumento del suo capitale sociale e dunque senza che il conferente riceva in cambio alcuna partecipazione in cambio al conferente. Ragionando solo in questi termini, per rimanere nell’ambito del comma 2 dell’art. 177, sarebbe potuto risultare sufficiente un semplice *“apporto a patrimonio”* delle partecipazioni sociali.

¹²⁴ In particolare non si riteneva possibile ricomprendere nel perimetro applicativo dell’art. 177 comma 2 e comma 2 bis un semplice apporto a patrimonio – e non anche a capitale - della società beneficiaria avente ad oggetto partecipazioni detenute in altra società, e ciò a prescindere se oggetto dello stesso apporto fossero azioni o quote di maggioranza o di minoranza e neanche argomentando dalla lettera del nuovo testo del comma 2 dell’art. 177 Tuir. Si sosteneva più in particolare che tale norma avrebbe dovuto essere analizzata unitariamente e non soltanto con riguardo alla verifica della condizione della acquisizione o incremento del controllo di diritto della società conferita da parte della conferitaria. Si sarebbe dovuto tenere conto più nello specifico che la neutralità dell’operazione dipende anche dalla sussistenza congiunta di tutte le altre condizioni. Non bastava cioè sostenere a supporto della neutralità ex art. 177 comma 2 degli apporti a patrimonio che il conferimento facesse acquisire o incrementare posizioni di controllo da parte della società conferitaria ma occorreva anche che la fattispecie si concretizzasse in uno scambio di partecipazioni tra conferitaria e conferente. In particolare si riteneva che dovesse ricorrere la condizione primaria che il conferente ricevesse in cambio del suo apporto di partecipazioni nella società conferita, azioni o quote della società conferitaria. Si rilevava peraltro pure che, aderendo alla tesi favorevole alla neutralità dell’apporto a patrimonio secondo i parametri di cui all’art. 177 comma 2 e 2 bis del Tuir, si sarebbe presa in considerazione solo l’iscrizione nello stato patrimoniale della società conferitaria, la cui collaborazione sul piano contabile, benché necessaria, non esaurisce quanto richiesto dai commi 2 e 2bis dell’art. 177 Tuir per determinare (e neutralizzare) il reddito del conferente che all’esito dell’operazione e per raggiungere tale finalità non può non ricevere in cambio azioni o quote della conferitaria. Lo stesso concetto di *“valore di realizzo”* evoca un effetto realizzativo che presuppone una corrispettività dell’operazione. In questo senso e in maniera più approfondita Quesito n. 28-2025/T del 23 aprile 2025 *“apporto a patrimonio di partecipazioni sociali e regime di realizzo controllato”* est. F.Raponi.

applicabile solo se il conferente riceve in cambio azioni o quote. Più in particolare in capo al conferente l'effetto di controllare il realizzo del suo conferimento, o di indurre la neutralità della medesima operazione, risulterebbe possibile solo a fronte di una operazione realizzativa che sul piano civilistico si compendia nella dinamica dello "scambio di partecipazioni". Si concludeva pertanto che il mero apporto a patrimonio potesse essere regolato sul piano impositivo soltanto ai sensi dell'art. 9 - 2comma del Tuir con emersione quale contro valore del valore normale e non del valore di realizzo.

Come anticipato la questione sembrerebbe essere stata risolta dalla Agenzia delle Entrate la quale ha sostenuto che l'apporto della partecipazione totalitaria a favore di una società conferitaria di cui il soggetto conferente, una persona fisica non esercente attività d'impresa detenga, già anteriormente alla sua esecuzione la partecipazione totalitaria, non sia ostativa all'applicazione del realizzo controllato di cui all'articolo 177 comma 2 del Tuir.

Occorre sottolineare però che, pur se sicuramente condivisibili sul piano sostanziale, le conclusioni cui giunge l'Agenzia aprono il campo ad alcune considerazioni cui occorre prestare la massima attenzione.

Il perimetro entro il quale collocare la risposta del Fisco appare infatti evidente e ogni tentativo di generalizzazione andrebbe oltre quanto affermato¹²⁵, non trovando un supporto testuale nella prassi ufficiale¹²⁶.

In primo luogo preme rimarcare che secondo l'Amministrazione Finanziaria non può godere del realizzo controllato qualsiasi tipologia di apporto di partecipazioni a patrimonio.

Può risultare soggetto apportante, infatti, esclusivamente una persona fisica non esercente attività d'impresa.

Ciò significa che se fosse un imprenditore commerciale o una società il regime in oggetto potrebbe trovare applicazione solo se posto in essere a fronte di un conferimento e non di un mero apporto¹²⁷.

¹²⁵ Risposta n. 9/2026 cit.

¹²⁶ Un ulteriore profilo critico riguarda la certezza del diritto. La valorizzazione della sostanza economica dell'operazione è affidata a una valutazione ex post dell'Amministrazione finanziaria, con margini di discrezionalità che rendono più complessa la pianificazione delle riorganizzazioni societarie, soprattutto al di fuori dei casi "lineari" di socio unico. Da questo punto di vista, l'esegesi rappresenta un'apertura, ma non una stabilizzazione definitiva dell'assetto interpretativo.

¹²⁷ Peraltro si potrebbe verificare una fattispecie di destinazione a finalità estranee (artt. 85 comma 2 e 86 lett. c) Tuir e una sopravvenienza attiva (ex art. 88 Tuir).

Deve trattarsi inoltre di un soggetto che sia socio unico di tutte le società interessate, sia prima che a seguito dell'operazione.

Ciò comporta che le conclusioni cui giunge l'Amministrazione non possono essere automaticamente estese a ipotesi di controllo non totalitario o a compagini sociali plurime.

Inoltre lo stesso documento di prassi consentirebbe di realizzare un apporto di partecipazioni in neutralità solo in caso di società già esistente e non anche in sede di costituzione.

L'ulteriore considerazione è che si incontrano difficoltà a trovare un valido supporto alla conclusione secondo cui la stessa Amministrazione ritiene che anche il mero apporto a patrimonio soddisferebbe la condizione che "i soggetti conferenti devono ricevere a fronte dei conferimenti eseguiti azioni o quote della conferitaria"¹²⁸.

Tale condizione verrebbe soddisfatta in capo al conferente che deteneva già la partecipazione totalitaria oggetto di conferimento poiché soltanto in questa specifica ipotesi l'operazione rappresenterebbe la trasformazione di un controllo diretto sulla società conferita in uno indiretto sulla medesima società attuando una mera riorganizzazione dei propri assetti di controllo societario¹²⁹.

Posto che operando in questi termini si andrebbe ad introdurre una ulteriore parametrizzazione del minuendo nel calcolo del differenziale, non disciplinata nell'art. 177 comma 2 e neanche dal comma 2 bis, sembrerebbe preferibile accogliere una differente chiave di lettura a fronte della quale sia possibile concludere comunque per la neutralità del mero apporto a patrimonio.

F.1.5.1 APPORTO REALIZZATIVO – APPORTO DISTRIBUTIVO/RIORGANIZZATIVO

Occorre prendere atto più propriamente che, rispetto al conferimento, l'apporto di partecipazioni sociali nel sistema delle imposte sui redditi può avere una duplice valenza, sia quale fattispecie

¹²⁸ È richiesto anche il rispetto dell'altra condizione che mediante "tali conferimenti la società conferitaria deve acquisire il controllo della società scambiata ai sensi dell'art. 2359 cc n 1 ovvero incrementare la percentuale di controllo".

¹²⁹ Anche l'AF nella risposta n. 116 del 2024 ha precisato che non solo la disciplina di cui al comma 2 ma anche il richiamo contenuto nel medesimo comma 2 bis alle conversione di partecipazioni "conferite" lasciano inalterata la fruizione del regime alle sole operazioni di «scambio di partecipazioni». Proprio con riguardo al comma 2 bis si palesa l'effetto proprio dello scambio in quanto si ha sostanzialmente la conversione di una partecipazione "qualificata" diretta in una analoga partecipazione "qualificata" indirettamente detenuta attraverso il controllo totalitario della conferitaria.

idonea a produrre un effetto realizzativo¹³⁰, nell'ottica dell'art. 9 – 2 comma del Tuir¹³¹, che quale ipotesi semplicemente incrementativa del patrimonio della beneficiaria in funzione meramente riorganizzativa, il cui effetto sul piano reddituale per tale ragione risulterebbe neutrale¹³².

In definitiva il soggetto che apporta le partecipazioni a favore di una società già di sua esclusiva titolarità, non produce nuova ricchezza, rispetto alla quale si potrebbe porre un profilo di eventuale rilevanza reddituale, ma starebbe solo ridistribuendo quanto già possiede "spostandolo" in capo ad un'altra società di sua esclusiva titolarità¹³³.

Non occorre in sostanza indurre la neutralità dell'operazione rispettando i presupposti di cui all'art. 177- 2 -comma Tuir perché l'operazione potrebbe già di per sé risultare neutrale.

G. SOGGETTI

Come già precisato possono godere del regime del realizzo controllato sia le persone fisiche non esercenti attività d'impresa che quelle esercenti attività d'impresa come le società in generale¹³⁴.

G.1 REALIZZO CONTROLLATO EX ART. 175 TUIR E EX ART. 177 COMMA 2 E 2 BIS DEL TUIR.

L'art. 175 Tuir prevede una particolare disciplina dei conferimenti di partecipazioni di controllo o di collegamento solo per i soggetti che esercitino attività d'impresa e che sono dotati di scritture contabili¹³⁵.

¹³⁰ Il tenore letterale del nuovo disposto di cui all'art. 177 comma 2 esprime a chiare lettere il concetto di "valore di realizzo" che quale parametro sostitutivo del "prezzo di vendita" caratterizza solo il conferimento in chiave esclusivamente realizzativa e non anche l'apporto di partecipazioni.

¹³¹ Ad esempio l'apporto di una partecipazione pari al 99% del capitale della scambiata posto che in tal caso il conferimento sul piano della imposizione diretta produrrebbe comunque anche se solo parzialmente un effetto realizzativo e non completamente riorganizzativo. Va considerato anche che lo stesso art. 9 Tuir segna una differenza notevole tra operazioni di "apporto in società" (comma 2) e "conferimenti" (commi 2 e 5) per i quali soltanto ai fini delle imposte sui redditi possono valere le disposizioni relative alle cessioni onerose, laddove non è previsto diversamente.

¹³² L'apporto a patrimonio di partecipazioni a differenza del conferimento che per sua natura è un'operazione realizzativa può essere un valido strumento per realizzare operazioni meramente riorganizzative al pari delle riorganizzazioni effettuate tramite fusione o scissione. Si agisce sul patrimonio in un'ottica ridistributiva e non necessariamente realizzativa.

¹³³ Il medesimo concetto giustifica pure la neutralità della scissione con scorporo su cui infra.

¹³⁴ Rispetto alle quali si pone l'alternativa se avvalersi del sistema di cui all'art. 175 Tuir oppure quello di cui all'art. 177 comma 2 o 2 bis.

Come già emerso più sopra rileva subito una prima differenza rispetto al disposto di cui all'art. 177 commi 2 e 2 bis. L'art. 175 Tuir infatti disciplina il regime dei conferimenti a realizzo controllato applicabile alle operazioni mediante le quali il conferente trasferisce alla conferitaria una partecipazione che può risultare idonea oltre ad attribuire il controllo di diritto ex art. 2359 1 comma n. 1 cc – unica ipotesi ammissibile ai sensi dell'art. 177 comma 2 - anche il collegamento ex art. 2359 – 1 comma n 2 cc.¹³⁶

In secondo luogo occorre rimarcare la differente determinazione del valore di realizzo tra le due fattispecie che possono esservi ricondotte. Nel regime di cui all'art. 177 comma 2 e comma 2 bis il valore di realizzo è “formato dalla conferitaria” per effetto del conferimento, mentre ai sensi dell'art. 175 cc “si considera valore di realizzo quello attribuito alle partecipazioni” nelle scritture contabili del soggetto conferente o se superiore quello attribuito alle partecipazioni conferite nelle scritture compatibili del soggetto conferitario. Ai sensi dell'art. 175 Tuir rileva pertanto una componente più oggettiva e meno dipendente dalla collaborazione contabile della conferitaria.

Sussiste infine una limitazione di carattere soggettivo del realizzo ex art. 175 Tuir rispetto a quello in oggetto poiché il relativo ambito di applicazione è circoscritto ai soggetti conferenti e conferitaria residenti in Italia che agiscono nell'esercizio di imprese commerciali.

G.1.1 PREVALENZA DEL DISPOSTO DI CUI ALL'ART. 175 TUIR SULL' ART. 177 COMMA 2 E 2 BIS DEL TUIR.

Posto che in capo ad alcuni soggetti¹³⁷ possono ricorrere sia le condizioni per potersi avvalere del realizzo controllato ai sensi dell'art. 175, che del regime previsto dall'art. 177 commi 2 e 2bis, in caso di sovrapposizione con l'art. 177 Tuir è ritenuto prevalente il disposto di cui all'art. 175¹³⁸. Solo in tale ultima norma viene precisato l'ammontare delle partecipazioni trasferibili (deve trattarsi già in partenza di partecipazioni che assicurino il controllo o il collegamento) mentre

¹³⁵ L'art. 175 Tuir può applicarsi solo al conferimento tra imprese commerciali e può riguardare non solo i conferimenti di partecipazioni di controllo ma anche partecipazioni di collegamento. L'art. 175 richiama genericamente l'art. 2359 cc e non il solo primo comma n 1 dello stesso articolo come previsto invece ai sensi dell'art. 177 comma 2 del Tuir.

¹³⁶ Solo in questo caso infatti oltre al trasferimento del controllo interno di diritto può rilevare anche il controllo interno di fatto ossia il controllo derivante da voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria.

¹³⁷ L'ambito soggettivo di applicazione del realizzo ex art. 175 Tuir è limitato ai soggetti conferenti e conferitaria residenti in Italia che agiscono nell'esercizio di imprese commerciali.

¹³⁸ La recente risposta 552 del 2021 ha decretato in tal senso la prevalenza del disposto dell'art. 175 su quello del 177 comma 2.

nell'art. 177 comma 2 lo stesso dato non sarebbe predeterminabile in via astratta dovendosi tenere conto delle scelte operate dalla conferitaria e/o delle partecipazioni già detenute dalla conferitaria¹³⁹. Nella sostanza ciò può riverberarsi ad esempio nella determinazione del valore di realizzo specie se non si abbia la collaborazione della società conferitaria.

G.2 SOGGETTO CHE CONFERISCE AZIONI/QUOTE ACQUISTATE IN COMUNIONE LEGALE DEI BENI IN ASSENZA DEL CONIUGE.

Una ulteriore problematica riguarda l'ammissibilità della applicazione del regime del realizzo controllato in caso di conferimento posto in essere da un soggetto privato che abbia acquistato in vigenza del regime di comunione legale dei beni e senza l'intervento dell'altro coniuge le azioni o quote oggetto di conferimento¹⁴⁰.

G.2.1 INTERPRETAZIONE ART 4 COMMA 1 LETT A) DEL TUIR.

Occorre premettere che l'unica norma che in chiave impositiva tratta di beni acquistati in comunione legale dei beni è l'art. 4 comma 1 lett. a) del Tuir che, riferendosi ai redditi dei beni che formano oggetto della comunione legale prescrive che gli stessi siano imputati a ciascuno dei coniugi per metà del loro ammontare netto.

Se da tale assunto si voglia concludere, come sembrerebbe fare l'Amministrazione Finanziaria¹⁴¹, che "l'entità della partecipazione conferita", "se acquistata in costanza del regime di comunione legale dei beni, è determinata in misura pari al 50% in capo ad ognuno dei coniugi", si potrebbe addirittura arrivare a non ritenere ammissibile l'applicazione del regime del realizzo controllato.

L'unica possibilità consentita di conferimento sarebbe soltanto quella prevista dal comma 2 bis dell'art. 177 Tuir e solamente se, all'esito del frazionamento (virtuale) della partecipazione da conferire la stessa rimanga "qualificata" con riferimento a ciascuno dei coniugi, pari cioè per ognuno ad almeno il 20.01% dei voti esercitabili nella assemblea ordinaria ovvero una partecipazione al capitale o al patrimonio superiore al 25 % del capitale sociale.

¹³⁹ Per tale ragione sembrerebbe che inoltre le società che possano operare nel perimetro applicativo dell'art. 175 tuir non possano essere società di nuova costituzione ma solo società già esistenti.

¹⁴⁰ Su tali temi "Quesito n 33-2025/T. Conferimenti a realizzo controllato e regime della comunione legale dei beni" Est. F. Raponi.

¹⁴¹ Testualmente Risposta n. 131 del 30.4.2022. Si veda anche Circ. n. 1 del 2021 pag. 12.

Al contrario si ritiene preferibile la soluzione, che attribuisce rilevanza all'art. 4 - 1 comma lettera a) del Tuir, ossia l'imputazione per metà in capo ad ognuno dei coniugi, solo in chiave reddituale, andando a valorizzare soltanto in tale specifico perimetro le differenti posizioni che assumono il soggetto che concorre alla realizzazione del presupposto d'imposta (solo il conferente) e i soggetti passivi cui imputare gli effetti fiscali dell'operazione (entrambi i coniugi).

Evidenziando in particolare che la titolarità della quota sul piano civilistico e l'effetto fiscale del conferimento sono due fenomeni non necessariamente interdipendenti.

Solo sul piano fiscale, in particolare, gli effetti del conferimento sarebbero imputabili ad entrambi i coniugi.

Sia che si sostanzino in una operazione neutrale che produttiva di un reddito imponibile.

G.3 CONFERIMENTO DI PARTECIPAZIONI DETENUTE IN COMPROPRIETÀ.

Una ulteriore problematica è quella relativa al conferimento di partecipazioni operata da una comunione di quota ereditaria come entità unitaria e in particolare se possa godere del regime di cui al comma 2 bis al pari di una società unipersonale.

Possiamo formulare due risposte

G.3.1 SOLUZIONE DELLA APPLICAZIONE INTEGRALE DELLA NORMATIVA RIFERITA ALLA "SOCIETÀ UNIPERSONALE".

La risposta potrebbe risultare positiva se si argomentasse solo in chiave civilistica. È infatti da rilevare che, ai sensi dell'art. 2468, comma 5, del Codice Civile, nel caso di comproprietà di una partecipazione, i diritti sociali non spettano "uti singuli" ai comproprietari, disgiuntamente tra loro, bensì congiuntamente al "gruppo"¹⁴², che li può esercitare esclusivamente attraverso un rappresentante comune¹⁴³.

¹⁴² Così, ad esempio, non ci saranno tanti diritti di intervento all'assemblea, tanti diritti di voto o tanti diritti di impugnativa quanti sono i comproprietari della partecipazione, ma un unico diritto di intervento, un unico diritto di voto e un unico diritto di impugnativa da esercitarsi dai comproprietari congiuntamente per il tramite del rappresentante comune.

¹⁴³ Secondo la massima I.M.1 del Comitato Interregionale dei Consigli Notarili del Triveneto «nel caso in cui la partecipazione rappresentante l'intero capitale di una s.r.l. appartenga a più soggetti in un'unica comproprietà indivisa (ad esempio per subentro degli eredi del socio unico defunto), si ritiene opportuno applicare integralmente la normativa riferita alla "società unipersonale".

Se si applicassero tali principi in sede tributaria, nel caso di una partecipazione societaria in regime di comproprietà indivisa si potrebbe ritenere che il conferimento di tale partecipazione non precluda il soddisfacimento della condizione di unipersonalità. Ai fini della verifica del superamento delle soglie percentuali previste dal comma 2-bis dell'art. 177 TUIR si dovrebbe allora fare riferimento alla "caratura" complessiva della partecipazione.

G.3.2 SOLUZIONE PROPOSTA: DIFFERENTE INQUADRAMENTO IN CHIAVE FISCALE.

Al fine di trovare una soluzione occorre osservare che, contrariamente a quanto sostenibile in chiave civilistica, in caso di comproprietà di quote societarie, anche se pervenute per successione ereditaria, la nomina di un rappresentante comune è necessaria per l'esercizio dei diritti sociali, ma non modifica la natura fiscale della eventuale plusvalenza derivante dal conferimento delle quote di proprietà comune, il cui presupposto rimane autonomo in capo ad ognuno dei singoli comproprietari¹⁴⁴.

Bisogna tenere presente in particolare che la determinazione del reddito in capo a ciascuno dei comproprietari può risultare condizionata dal diverso titolo di acquisto¹⁴⁵ e dal differente costo o valore fiscale delle singole comproprietà delle azioni o quote conferite¹⁴⁶.

Nella stessa direzione andrebbe ulteriormente considerato che, anche se i comproprietari procedano al conferimento congiunto delle azioni o delle quote comuni, non potrebbe comunque ritenersi operante in capo a ciascuno di essi la neutralità ai sensi dell'art. 177 comma 2 bis. La soluzione negativa emerge non solo riguardo alla partecipazione detenuta in comproprietà, che considerata unitariamente possa ritenersi qualificata¹⁴⁷, ma anche con riferimento ad una partecipazione la quale, all'esito di un'ipotetica divisione, possa risultare frazionabile in tante

¹⁴⁴ Detto in altri termini, il rappresentante comune può agire per conto dei comproprietari nella gestione della partecipazione, ma non li può sostituire negli obblighi dichiarativi personali. Nello stesso senso va considerato che l'eventuale plusvalenza da conferimento andrebbe suddivisa tra i comproprietari pro-quota e ogni comproprietario sarebbe tenuto a dichiararne la propria parte nel quadro RT del modello Redditi Persone Fisiche con ricadute differenti.

¹⁴⁵ Si pensi ai differenti riflessi di cui all'art. 68 Tuir in caso di acquisto per successione e per donazione.

¹⁴⁶ Potrebbe verificarsi ad esempio che solo uno o alcuni dei comunisti abbia proceduto a rideterminare il costo di acquisto della sua quota di partecipazione.

¹⁴⁷ Secondo il Fisco la suddivisione della quota tra i comunisti assume necessariamente valenza anche ai fini dell'individuazione dell'entità della partecipazione ceduta. Risposta Ae 131 del 30 aprile 2002

quote che assicurino la titolarità esclusiva in capo ad ognuno degli stessi comunisti di azioni o quote che rispettino i requisiti per essere definibili qualificate ai sensi dell'art. 67 lettera c) del Tuir. L'art. 177 comma 2 bis potrebbe applicarsi esclusivamente in caso di conferimento per intero di azioni o quote in società; ciò però solo se appartenenti ad un solo soggetto "conferente" e non anche nell'ipotesi di conferimento di una quota di comproprietà sulle medesime partecipazioni operata in via congiunta da più soggetti. A supporto di quanto sopra si deve rilevare che il comma 2 dell'art. 177, cui rinvia il comma 2 bis, fa espresso riferimento sul piano oggettivo solo alle "azioni" o alle "quote" e su quello soggettivo soltanto al soggetto "conferente" preso come soggetto unico.

G.4 CONFERIMENTO DI DIRITTI INDIVISI SU QUOTE O AZIONI.

Non potendo godere del realizzo controllato, il conferimento di diritti indivisi di quote o azioni per poter rientrare nel perimetro applicativo di cui all'art. 177 comma 2 bis andrebbe fatto precedere dalla divisione con attribuzione della piena proprietà della partecipazione da conferire e solo se all'esito dell'operazione la stessa risulti almeno qualificata¹⁴⁸.

¹⁴⁸Un tema di particolare interesse è quello relativo allo scioglimento di una comunione nell'ambito di un conferimento di partecipazioni già detenute in comproprietà. Pur non essendo "coperto" dal realizzo controllato si pone ugualmente il problema di chiarire quale sia il regime fiscale della attribuzione in proprietà esclusiva in capo ad ognuno dei condividenti di azioni o quote che le abbiano conferite in comproprietà. Più nello specifico occorre chiarire quale sia il regime fiscale applicabile sul piano delle imposte indirette alla cessazione della comunione come effetto mediato di un'operazione di conferimento. L'argomento non è stato mai affrontato dalla AF. Tuttavia, nella risposta all'interpello n. 124/2025 relativa al caso di scissione di società semplice con contestuale divisione della comunione sulla partecipazione totalitaria, l'Agenzia delle entrate ha ritenuto applicabile l'imposta dell'1% ex art. 3, Tariffa Parte I del TUR poiché l'atto avrebbe come effetto diretto lo scioglimento della comunione e l'attribuzione di partecipazioni individuali. Con riferimento ad una fattispecie simile, invece, da parte nostra (Studio CNN n. 94-2022/T regime fiscale della divisione ereditaria avente ad oggetto esclusivamente quote di partecipazione in società a responsabilità limitata: imposta di registro in misura fissa o proporzionale? Est. F. Raponi) si è sostenuto che, in assenza di un autonomo atto divisorio, l'imposta proporzionale non sia dovuta. In questa sede possono essere ritenute ugualmente valide le medesime motivazioni secondo cui sul piano fiscale si ritiene che lo scioglimento della comunione, che segua il conferimento pro quota di partecipazioni, non debba essere assoggettato ad autonoma imposizione in quanto la portata fiscale dell'atto divisorio rimarrebbe assorbita dalla imposizione propria del conferimento. Nella specifica tipologia dell'operazione straordinaria in argomento, così come accadrebbe con la scissione, la divisione della partecipazione non rappresenterebbe un negozio autonomo nel senso richiesto dall'art. 21 del Tur neanche come disposizione necessariamente connessa. Lo scioglimento della comunione infatti costituisce solo uno degli effetti della medesima operazione che almeno sul piano fiscale rileva in senso unitario rimanendo interamente assorbita nel perimetro dell'art. 4 TP1 del Tur con applicazione dell'imposta di registro in misura fissa.

G.5 CONFERIMENTO DI PARTECIPAZIONI PRIVE DEL DIRITTO DI VOTO.

Il conferimento di partecipazioni prive del diritto di voto¹⁴⁹ può beneficiare del realizzo controllato solo se posto in essere secondo lo schema di cui al comma 2 bis dell'art. 177 Tuir. Benché le partecipazioni oggetto di conferimento possono risultare prive del diritto di voto, sono comunque astrattamente idonee ad integrare i presupposti previsti da tale disciplina tra i quali non è richiesta l'acquisizione del controllo della società conferita.

La medesima operazione non può essere invece ricompresa nell'ambito applicativo di cui al secondo comma del medesimo art. 177, poiché detta norma, in funzione dell'acquisizione o dell'integrazione del controllo di diritto della società scambiata, presuppone che le partecipazioni conferite siano dotate del diritto di voto.

In tale caso specifico, in presenza di azioni o quote prive del diritto di voto, potrebbero ritenersi integrati i requisiti per ritenere applicabile il realizzo controllato solo a seguito della stipula di una idonea convenzione che trasferisca in capo al medesimo conferente il diritto di voto¹⁵⁰.

G.6 CONFERIMENTO DI PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ HOLDING - REGOLE PARTICOLARI.

Limitatamente alla sola disciplina di cui all'art. 177 comma 2 bis sono state previste ulteriori novità in relazione al conferimento di partecipazioni detenute in società holding mediante l'introduzione nell'articolo 177 dei nuovi commi 2 ter e 2 quater.

In particolare è stato previsto dal nuovo comma 2-ter dell'art. 177 Tuir che al fine di conseguire la neutralità nel caso di conferimento di azioni o quote di una società holding non è più necessario che il rispetto della percentuale per ritenere qualificata la partecipazione conferita debba valere¹⁵¹ per tutta la catena partecipativa¹⁵². A seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 192

¹⁴⁹ Sui riflessi del conferimento a realizzo controllato di partecipazioni di cui si detengano diritti reali si veda Studio n 29 del 2021 cit. par 5.- 5.1-5.2-5.3-5.4.

¹⁵⁰ Si potrebbe pensare di regolare in via preventiva su base convenzionale l'apporto del diritto di voto in favore del socio che ne sia sprovvisto analogamente a quanto previsto in capo al nudo proprietario (Risposta n. 290 del 2019). In questo stesso senso la risposta n 116 del 2024 della Ae conferma che integra i requisiti di partecipazioni di cui al comma 2 bis dell'art. 177 non solo quelle di cui il conferente è titolare del diritto di piena proprietà ma anche quelle in nuda proprietà. In questo senso Quesito n. 65-2025/T (inedito) F.Raponi.

¹⁵¹ In passato per effettuare il conferimento di partecipazioni di minoranza qualificate detenute in una società holding occorreva verificare che la percentuale superiore al 20,01% dei diritti di voto in assemblea e del 25 % del capitale sociale fosse rispettata con

del 2024 è stato precisato che le soglie di qualificazione di cui all'art. 67 lettera c) del Tuir devono sussistere con riferimento alle partecipazioni direttamente detenute dalla holding medesima ovvero indirettamente tramite società controllate, che si qualificano come sub – holding, escludendo invece la necessità di estendere la verifica a tutte le partecipazioni detenute indirettamente.

G.7 CONFERIMENTO DIRITTI REALI PARZIALI SU PARTECIPAZIONI.

La questione della ammissibilità del regime del realizzo controllato per il conferente che detenga le partecipazioni in usufrutto non ha trovato ancora una soluzione definitiva.

Allo stato attuale l'art. 177 comma 2 Tuir risulta applicabile al solo caso in cui vengano conferiti congiuntamente la nuda proprietà priva del diritto di voto, e il diritto di usufrutto munito del diritto di voto, in quanto il risultato del controllo di diritto va valutato in capo alla beneficiaria¹⁵³.

Al contrario il conferimento del solo diritto di usufrutto, benché munito del diritto di voto, non può beneficiare del realizzo controllato poiché l'usufruttuario di una partecipazione non integra l'esistenza di una partecipazione che possa formare oggetto di uno scambio nell'ottica dell'art. 177 comma 2 Tuir¹⁵⁴.

Il Fisco ritiene in particolare che il conferimento del diritto di usufrutto sulle azioni o quote sarebbe soltanto idoneo a consentire al conferente di godere del diritto ai frutti ritraibili dalla partecipazione ma non il diritto a ricevere in cambio una partecipazione. Peraltro tale conclusione

riferimento a tutte le società partecipate sia in via diretta che indiretta. Ora il calcolo delle percentuali viene svolto solo con riferimento alle società operative e viene svolto seguendo un criterio di prevalenza generale. Il calcolo si ferma al primo livello, ossia alle partecipate dirette della holding, salvo che in presenza di controllate che sono a loro volta holding. Nel qual caso la verifica scende di un livello (partecipate della sub-holding) saltando la sub-holding stessa. Il test è superato se il valore contabile delle partecipate "rilevanti" – quelle dirette della holding e quelle dirette della eventuale sub-holding controllata con percentuale sopra soglia - supera la metà del valore contabile di tutte le società "rilevanti".

¹⁵² La materia è stata oggetto della norma di interpretazione autentica di cui all'art. 5 del Dlgs. 18.12.2025 n. 192 volta a risolvere i dubbi interpretativi che si erano posti in merito al disposto di cui all'art. 177 comma 2 ter del Tuir. In estrema sintesi nell'ipotesi in cui l'oggetto del conferimento siano partecipazioni in una holding il regime del realizzo controllato può essere fruito solo se il valore complessivo del patrimonio netto contabile della holding oggetto di conferimento (partecipata) per la quale è soddisfatta la soglia del 20,01% (tenuto conto dell'effetto del demoltiplicatore) risulta prevalente rispetto al valore complessivo del patrimonio netto contabile delle altre società partecipate che non soddisfino detta soglia.

¹⁵³ Risposta Ae n. 147 del 2019.

¹⁵⁴ Risposta n. 381 del 2020.

è stata sostenuta anche nel caso in cui il conferimento dell'usufrutto di partecipazioni sociali assicuri tramite l'esercizio del diritto di voto il controllo di diritto della società conferitaria.

Tuttavia, come visto, è stato ritenuto¹⁵⁵ possibile regolare in via preventiva su base convenzionale l'apporto del diritto di voto in favore del nudo proprietario che ne era sprovvisto per consentire almeno a questo soggetto l'accesso al regime di cui all'articolo 177 comma 2 del Tuir.

Il tema è collegato a quello del conferimento di diritti reali su partecipazioni ancorato all'esercizio del diritto di voto che giustificherebbe la conclusione ai sensi dell'art. 177 comma 2 ma non con riferimento alla disciplina di cui al comma 2 bis.

Nello stesso senso l'Agenzia delle Entrate¹⁵⁶ ha confermato che soddisfano i requisiti di cui al comma 2 bis dell'art. 177 non solo le partecipazioni in piena proprietà ma anche quelle detenute in nuda proprietà.

Benché queste ultime partecipazioni possano essere prive del diritto di voto infatti sono comunque astrattamente idonee ad integrare i presupposti del comma 2 bis.

Viceversa la stessa fattispecie, in mancanza di una idonea convenzione che trasferisca il diritto di voto dagli usufruttuari al nudo proprietario, non potrebbe integrare i requisiti per ritenere applicabile il costrutto di cui al comma 2 dell'art. 177 Tuir che come visto richiede l'acquisizione in capo alla conferitaria del controllo di diritto della società scambiata.

Va sottolineato infine che lo scenario non può dirsi mutato neanche a seguito della introduzione della riforma di cui al D.lgs. 192/2024¹⁵⁷.

H. SOCIETÀ CONFERITA

H.1 REALIZZO CONTROLLATO SOLTANTO IN CASO DI CONFERIMENTO DI AZIONI/QUOTE DI SOCIETÀ DI CAPITALI.

A seguito della novella è stato chiarito che la società scambiata o conferita può essere solo una società di cui all'articolo 73 comma 1 lettera a), ovvero esclusivamente una società di capitali. Rientrano pertanto nel perimetro applicativo dell'art. 177 commi 2 e 2 bis soltanto i conferimenti

¹⁵⁵ Risposta n. 290 del 2019.

¹⁵⁶ Risposta n. 116 del 2024.

¹⁵⁷ In questo senso E.Vial "Conferimento a realizzo controllato di partecipazioni qualificate in usufrutto e nuda proprietà" in il Fisco n 22/2026 pag. 1968 e segg.

di azioni o quote di società di capitali come è stato chiarito dal D.lgs. n. 192 del 13.12.2024 modificando il 2 comma dell'art. 177 Tuir.

H.2 REALIZZO CONTROLLATO IN CASO DI CONFERIMENTO DI AZIONI/QUOTE DETENUTE DA SOCIETÀ ESTERE.

È stato chiarito anche che la società scambiata o conferita¹⁵⁸ può essere pure una società estera di cui alla lettera d) dell'art. 73 comma 1¹⁵⁹ ossia una società non residente nel territorio dello Stato. Non è stato precisato però che caratteristiche dovrebbe avere, e neanche a quale Stato può appartenere¹⁶⁰.

La relazione di accompagnamento del D.lgs. 194 del 2024 si è preoccupata di precisare soltanto che si deve trattare di società estere dotate di un organo assembleare.

D'altro canto la norma va letta unitariamente e dunque il requisito del controllo di diritto deve ricorrere anche con riguardo alle società estere conferite.

La stessa relazione tuttavia ha precisato che la disciplina del realizzo controllato si applica anche in caso di conferimenti aventi ad oggetto partecipazioni di minoranza qualificata in società estere.

Si pongono però alcune problematiche di ordine pratico.

Ad esempio non sarà semplice stabilire il costo o valore fiscale delle partecipazioni estere e il conseguenziale aumento del patrimonio netto in capo alla società conferitaria così come risulterà difficile per la stessa Agenzia delle Entrate verificarne la correttezza.

¹⁵⁸ La società conferitaria non può essere invece una società estera.

¹⁵⁹ Rinvio limitato alla lettera d) dell'art. 73. Non sono previsti requisiti più specifici come quelli previsti nell'ultimo inciso dell'art. 3 comma 4 ter del Tus.

¹⁶⁰ Il senso della novità va nella direzione di consentire la concentrazione in una unica "cassaforte" di partecipazioni con differenti ubicazioni geografiche variegata. Poiché le soglie di "qualificazione" sono espresse alternativamente in termini di percentuali di diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria o di percentuale di partecipazione al capitale o al patrimonio – l'inclusione, tra le società scambiate, delle società fiscalmente non residenti potrà far assumere la posizione di società scambiate alle società di diritto estero equivalenti alle società di persone nel caso di conferimenti di partecipazioni rappresentative di oltre il 25% del loro capitale o patrimonio.

H.3 REALIZZO CONTROLLATO NON AMMESSO IN CASO DI CONFERIMENTO DI PARTECIPAZIONI DETENUTE IN SOCIETÀ DI PERSONE.

Il conferimento di partecipazioni detenute in società di persone non può godere del regime del realizzo controllato. È dubbio se una società di persone che si trasformi in una società di capitali possa rientrare, senza dubbi applicativi di natura soggettiva, tra le società le cui partecipazioni possono essere conferite ai sensi dell'art. 177, comma 2, del Tuir.

La risposta sembrerebbe essere positiva anche alla luce degli ultimi orientamenti espressi dal Fisco, sebbene con riferimento ad altri contesti normativi. Utilizzando le stesse argomentazioni, la fruizione del regime del realizzo controllato non sarebbe preclusa nel caso in cui una società assuma a tale scopo uno dei tipi sociali ammessi dalla legge¹⁶¹.

I. SOCIETÀ CONFERITARIA.

Occupiamoci ora della società conferitaria ed in particolare della tipologia di società che può assumere tale qualifica.

Di sicuro deve trattarsi di una società di capitali¹⁶². È dubbio invece se possa risultare quale società conferitaria una società di persone.

I.1 SOCIETÀ DI PERSONE.

Posto che le novità e le limitazioni introdotte dal 1.1.2025 riguardano espressamente solo le società conferite, e che solo per tali società è prevista la limitazione che deve trattarsi di società di capitali o di società estera¹⁶³, sembrerebbe possibile allargare il differente campo delle società conferitarie anche alle società di persone.

¹⁶¹Risposta a interpello A.E. n. 74 del 2.2.2021 Il caso riguarda una trasformazione al fine di rientrare tra i beneficiari del credito d'imposta per il rafforzamento patrimoniale.

¹⁶² Una società estera può risultare la società conferitaria di azioni o quote ai sensi dell'art. 177 comma 2 e 2 bis?

La risposta è negativa. La nuova regola che è stata evidenziata più sopra vale solo per la società estera conferita. La società conferitaria non può essere anche una società estera neanche allargandone la platea ricorrendo alle motivazioni indicate per le società di persone.

¹⁶³ Con i limiti sopra indicati.

La ratio che sostiene la nuova previsione potrebbe indurre infatti ad un ripensamento del Fisco¹⁶⁴ e di parte della dottrina¹⁶⁵, secondo cui possono risultare società conferitarie solo le società di capitali¹⁶⁶.

Il tenore della nuova norma, infatti, lascerebbe aperto lo spazio per favorirne una lettura più aggiornata¹⁶⁷, allargando anche alle società di persone il ruolo di conferitarie. Tale conclusione troverebbe conforto peraltro nel nuovo testo dello stesso 2 comma dell'art. 177 Tuir, ove, con riferimento alle società conferitarie, rinviando genericamente alle "società" e senza specificarne la tipologia, non si esclude che possano esserlo anche le società di persone.

Inoltre deporrebbe nella stessa direzione la considerazione¹⁶⁸ che anche le società di persone possono assumere la veste di socio di maggioranza di una società di capitali.

Si ritiene pertanto che la questione possa essere risolta positivamente almeno con riguardo alle società di persone in contabilità ordinaria rispetto alle quali sarebbe possibile monitorare le voci di patrimonio netto che devono essere iscritte a fronte del conferimento per determinare il valore di realizzo al fine del computo del differenziale.

Per la medesima ragione invece si dovrebbe escludere la possibilità di effettuare un conferimento di partecipazioni a realizzo controllato in una società semplice o in una società di persone che non adottano la contabilità ordinaria.

Rispetto a tali società, infatti, non sarebbe possibile controllare le voci di patrimonio netto che dovrebbero essere iscritte a fronte del conferimento per determinare il valore di realizzo.

L. APPLICAZIONI SUL PIANO PRATICO DEL REALIZZO CONTROLLATO.

Il conferimento di partecipazioni a realizzo controllato può rilevare sul piano applicativo in via autonoma che quale fase iniziale di un'operazione più complessa.

¹⁶⁴ Risoluzione n. 43 del 2017 L'Amministrazione Finanziaria aveva sostenuto in passato che le società di persone non potessero essere società conferitarie e che solo le società di capitali potevano assumere tale qualifica.

¹⁶⁵ Ris. A.E. n. 43 del 4.4.2017 e M. Leo "Le imposte sui redditi nel Testo Unico", Tomo II, pag. 2745

¹⁶⁶ Si giungeva a tale conclusione muovendo da una interpretazione sistematica dei commi 1 e 2 dell'art. 177 del Tuir; atteso che nella stessa norma (art. 177 Tuir) si disciplinano due diverse modalità di scambio di partecipazioni, al 1° comma mediante permuta e al 2° comma mediante conferimento, i limiti soggettivi, che ai sensi del primo comma consentono solo alle società di capitali di operare la permuta come soggetti scambianti, si ritenevano validi anche per il conferimento.

¹⁶⁷ Circolare Assonime n 10 del 29.4.2025 pag. 37

¹⁶⁸ Abritta cit., pag. 3386, e A. Turchi "Il regime delle operazioni straordinarie", pag. 129

L'analisi che segue ha ad oggetto i casi più frequenti, di cui si approfondiscono gli aspetti di carattere generale e gli specifici risvolti in termini di abuso del diritto, essendo un'operazione che, specie nell'ipotesi di operazioni più complesse ¹⁶⁹, può concorrere a determinare un risparmio d'imposta¹⁷⁰. A tali fini occorre muovere dai principi di cui all'art. 10 bis legge n.212/2000, e seguendo le indicazioni del Fisco¹⁷¹, verificare, caso per caso, se concorrono i tre elementi del vantaggio fiscale indebito, dell'assenza di sostanza economica e il carattere essenziale del medesimo vantaggio. Ad esempio pur in presenza di un vantaggio fiscale indebito se l'operazione fosse supportata da un'effettiva sostanza economica la verifica dell'esame antiabuso si dovrebbe arrestare¹⁷². Nell'ottica del nostro approfondimento, ciò significa che se il conferimento di azioni o quote si inserisce in un contesto di effettiva riorganizzazione, anche se comporta un risparmio d'imposta, purché l'operazione risulti coerente con la ratio delle norme che concorrono a regolare la fattispecie, non si produce un beneficio fiscale sindacabile sempre come elusivo ¹⁷³.

Dal punto di vista notarile il ragionamento si traduce nella opportunità che gli elementi sostanziali dell'operazione, proprio perché su di essi si fonda il relativo giudizio di abusività, siano fatti emergere dall'atto e dai suoi allegati (clausole statutarie, governance, contenuto della perizia, ecc.).

L.1 CONFERIMENTO A REALIZZO CONTROLLATO - OPERAZIONE AUTONOMA

L'applicazione più frequente del realizzo controllato è quella nella quale il conferimento, con la finalità di favorire operazioni di riorganizzazione societaria e patrimoniale, si compendia in un'unica operazione in sede di costituzione della società conferitaria o nella fase di aumento a pagamento del capitale sociale. Oltre alle problematiche già segnalate, lo scenario è caratterizzato soprattutto per alcuni aspetti connessi all'oggetto sociale delle due società, conferita e conferitaria, e ai risvolti di carattere più propriamente fiscali inerenti l'eventuale futura

¹⁶⁹ L'atto di indirizzo del Mef del 27 febbraio 2025 sembrerebbe legittimare la conclusione che tali soluzioni non rappresentino di per sé ipotesi di abuso del diritto pur potendo consistere nel rinvio sine die della tassazione o nella riduzione del carico fiscale.

¹⁷⁰ Studio n. 29 del 2021 cit. par. 2.1.15- 2.1.16-2.1.17.

¹⁷¹ Da ultimo Risposta n. 107 del 25.05.2026.

¹⁷² Risposta n. 42 del 2026 su cui infra.

¹⁷³ A seconda dei casi pertanto l'incrocio tra art. 177 commi 2 e 2 bis e art. 16 lett. b) del Tus non produce sempre un vantaggio fiscale indebito purché sia riscontrabile un effettivo passaggio generazionale. Su cui infra.

distribuzione degli utili da parte della società conferita a vantaggio della medesima società conferitaria.

L.1.2 OGGETTO SOCIALE DELLA SOCIETÀ CONFERITARIA.

Visto che all'esito dell'operazione la società conferitaria acquisirà una partecipazione di controllo, o una partecipazione qualificata, in una società di capitali o in una società estera, si pone la problematica di come debba esserne formulato o modificato l'oggetto sociale anche nell'ottica applicativa dell'art. 2361 cc..

La scelta potrà cadere per un oggetto sociale proprio di una "Holding pura" oppure per una "Holding mista". Mentre quest'ultime svolgono anche una attività propria, oltre a quella di acquisizione e gestione di partecipazioni, le Holding pure invece esercitano esclusivamente attività di acquisizione e gestione di partecipazioni e sono definite "società senza impresa" o meglio senza un'impresa commerciale organizzata.

L.1.3 OGGETTO SOCIALE DELLA SOCIETÀ CONFERITA.

Un approfondimento particolare richiede anche l'oggetto della società conferita.

L.1.3.1 SOCIETÀ DI CAPITALI IMMOBILIARI E SOCIETÀ HOLDING.

Emerge la problematica se possano essere conferite con applicazione del regime del realizzo controllato partecipazioni detenute in società di capitali immobiliari¹⁷⁴ o in società holding, specie se si tratti di società di gestione immobiliare di gestione passiva¹⁷⁵ e di società holding¹⁷⁶ "pure"

¹⁷⁴In relazione alle società immobiliari conferite occorre più nello specifico avere riguardo all'art. 175 comma 2 (richiamato dall'art. 177 comma 3) che nel solo caso di acquisizione del controllo esclude l'applicazione del realizzo nel caso in cui le stesse società non possano essere considerate commerciali ai sensi dell'art. 87 lett. d) se il valore del patrimonio è prevalentemente costituito da beni immobili di non diretto utilizzo - e se le partecipazioni ricevute non sono anch'esse prive dei requisiti di cui allo stesso articolo 87. Si vuole evitare in sostanza la "conversione" di partecipazioni non Pex in azioni o quote il cui trasferimento godrebbe della Pex. Attenzione però ciò significa che la limitazione non può riguardare soggetti privati non esercenti impresa poiché non possono beneficiare della Pex. Stante il rinvio generico di cui all'art. 177 comma 3, il medesimo limite sembrerebbe interessare anche i conferimenti di partecipazioni qualificate.

¹⁷⁵ Non anche riguardo a quelle di gestione attiva che svolgono anche servizi accessori al settore immobiliare.

¹⁷⁶ Il D.lgs. N 192 del 2024 ha dettato delle regole particolari nel caso in cui la società conferita sia una holding.

¹⁷⁷. Pur essendo degna di attenzione in relazione ad altri comparti impositivi¹⁷⁸, al contrario, riguardo all'applicazione del realizzo controllato, la questione non pone analoghi dubbi di ammissibilità a patto che ricorrano i presupposti richiesti dall'art. 177 comma 2 o comma 2 bis. Sussistevano e sussistono solo problematiche sul piano applicativo riferite ai soggetti interessati e alla operatività del regime in ottica antielusiva¹⁷⁹.

L.1.4 DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI/DIVIDENDI: REGIME DI IMPOSIZIONE NELLA DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI.

A seguito del conferimento a realizzo controllato può verificarsi che la società conferita deliberi di distribuire utili in favore dei propri soci, e dunque anche a beneficio della società conferitaria¹⁸⁰ che ne sia divenuta socia¹⁸¹.

¹⁷⁷Si tratta di società che svolgono solo attività di acquisizione e gestione di partecipazioni e sono definite "società senza impresa" o meglio senza un'impresa commerciale organizzata. L'articolo 162 – bis del Tuir definisce ai soli fini Ires e Irap le holding distinguendo gli intermediari finanziari, le società di partecipazione finanziaria (cosiddette holding finanziarie), le società di partecipazione non finanziaria (holding industriali) e i soggetti assimilati. La definizione è importante anche per le conseguenze che determina in ambito tributario. L'Af ha tracciato un quadro di riferimento della normativa nella risposta n. 5 del 2023.

¹⁷⁸Solo con la nuova formulazione dell'art. 3 comma 4 ter del Tus sembrerebbe finalmente risolta in senso positivo la questione della applicabilità della esenzione da imposta nel passaggio generazionale anche a queste specifiche tipologie di società. Sembrerebbe concludere positivamente la risposta Ae 271 del 2025 che dovendosi pronunciare in ordine ad un caso riguardante una holding industriale non entra nel merito dell'attività svolta.

¹⁷⁹Nello scenario di cui all'art.177 comma 2 e comma 2 bis Tuir rispetto a quanto previsto nel comma 4 ter dell'art. 3 del Tus non è in discussione la necessità o meno della prosecuzione dell'attività di impresa quanto piuttosto profili di elusività latente stante il richiamo che l'art. 177 comma 3 fa al disposto dell'art. 175 comma 2 del Tuir, concernente la non applicabilità della Pex alle società il cui patrimonio sia costituito prevalentemente da immobili.

¹⁸⁰ Va tenuto distinto dalla fattispecie illustrata nel testo il contratto di cash pooling ossia il contratto infragruppo che permette alle imprese strutturate di ottimizzare la liquidità, tagliare i costi bancari e riprendere il controllo totale sui flussi di cassa delle proprie aziende. Può presentarsi sotto forma di zero balance cash pooling (i conti con effettivo transito di danaro delle filiali vengono azzerati alla fine di ogni giornata. Se un conto è in attivo o in passivo, il saldo viene automaticamente trasferito sul conto centrale, riportando il saldo delle filiali a zero) e di notional cash pooling (non c'è un trasferimento fisico di denaro. Ogni società del gruppo mantiene il proprio conto corrente separato. La banca somma virtualmente i saldi di tutti i conti delle società del gruppo, come se si trattasse di un unico conto; gli interessi vengono calcolati sulla somma totale dei saldi combinati, non sui singoli conti.) (La circolare n. 11 del 2005 ne tratta ai fini della interpretazione dell'articolo 98 del TUIR, che ha introdotto misure volte a contrastare l'utilizzo a fini fiscali della sottocapitalizzazione delle imprese (cosiddetta "thin capitalization rule").). Ai fini dell'applicazione della thin capitalization rule, il contratto di zero balance cash pooling non rileva. In tale ipotesi, infatti, il negozio giuridico intercorrente fra società appartenenti al medesimo gruppo è rappresentato da reciproci accrediti e addebiti di somme di denaro che traggono la propria origine dalla girocontazione giornaliera del saldo di un unico conto corrente solitamente gestito dalla holding o dalla società capogruppo. Tali rimesse comportano un effettivo azzeramento delle posizioni debitorie e creditorie e

A seguito di tale attività, peraltro, potrebbe emergere un potenziale risparmio sul piano impositivo, specie se il socio conferente, che abbia apportato le proprie partecipazioni nella stessa società conferitaria, sia una persona fisica non esercente attività d'impresa.

Per comprendere la problematica, occorre aver presente che se una società di capitali distribuisce utili¹⁸² al socio persona fisica, si applica una ritenuta d'imposta del 26%, da calcolarsi sul totale complessivo della somma erogata¹⁸³, mentre se la stessa distribuzione sia effettuata nei confronti di un socio società, il carico fiscale si riduce alla percentuale dell'1,20% (24% di Ires ma su una base imponibile ridotta al 5% ai sensi dell'art 89 del Tuir).

Dunque se la società conferita (SRL), anziché al socio persona fisica non esercente impresa, distribuisce utili alla società conferitaria (SRL) che ne è diventata socia al suo posto, la tassazione in capo a quest'ultima risulterà inferiore rispetto all'ipotesi in cui il socio beneficiario degli utili fosse rimasto la medesima persona fisica.

In questa ottica potrebbe risultare preferibile che l'operazione distributiva sia preceduta dalla costituzione di una holding mediante il conferimento delle partecipazioni a realizzo controllato; si

non generano alcun obbligo di restituzione tra le parti. Pertanto, come precisato nella risoluzione 27 febbraio 2002 n. 58/E, l'assenza dell'onere restitutorio delle rimesse attive, la reciprocità delle stesse, nonché l'inesigibilità e indisponibilità del saldo del conto corrente fino alla chiusura dello stesso, concorrono a qualificare l'accordo negoziale secondo caratteristiche non riconducibili ad un prestito di denaro nel rapporto fra le società del gruppo. Ne consegue che ricorrendo tali elementi, lo zero balance cash pooling non potrà essere assimilato a un'operazione di finanziamento infragruppo per cui allo stesso non si applicherà la norma di contrasto all'utilizzo fiscale della sottocapitalizzazione. Diversamente, il notional cash pooling costituisce un sistema di compensazione degli interessi tra società appartenenti ad uno stesso gruppo.

La holding può disporre dei fondi delle controllate in modo arbitrario. Per evitare presunzioni di elusione fiscale o violazioni dell'autonomia patrimoniale, l'operazione deve essere rigorosamente normata da un contratto infragruppo di cash pooling. Sotto questo profilo, infatti, va evidenziato che l'Agenzia delle Entrate può riquilibrare i continui trasferimenti di liquidità infragruppo come distribuzioni occulte di dividendi o come finanziamenti infruttiferi. Questo accade se l'accordo non prevede una corretta e oggettiva remunerazione (interessi attivi/passivi) tra società controllante e società controllata.

¹⁸¹ Per la distribuzione degli utili non è previsto dall'art. 89 del Tuir un periodo minimo di detenzione della partecipazione ottenuta a fronte del conferimento come invece previsto in caso di futura cessione in applicazione del regime Pex. Si confronti a supporto la conclusione di senso opposto formulata dalla direttiva Ue (Direttiva 2011/96/Ue) "madre figlia" che nell'intento di eliminare le doppie imposizioni e di evitare manovre elusive in caso di distribuzione di utili dalla società "figlia" alla società "madre" richiede una determinata percentuale di partecipazione e contrariamente a quanto previsto dal legislatore nazionale un periodo minimo di detenzione della stessa partecipazione.

¹⁸² L'utile può essere definito come la quota di danaro complessiva che la società ha guadagnato durante l'anno. Il dividendo in un rapporto di genere a specie è la porzione di utile che viene erogata ai soci.

¹⁸³ Il reddito tassato sotto forma di dividendo al momento della successiva distribuzione al socio sconta un'imposta del 26% a titolo di ritenuta ai sensi dell'art. 27 del DPR 29.9.1973 n. 600, modificato dall'art. 1, comma 1003, della legge 27.12.2017 n. 205.

verificherebbe la “sostituzione” del soggetto beneficiario degli utili¹⁸⁴ con un risparmio fiscale, come si vedrà, apparente ma non effettivo¹⁸⁵.

L.1.4.1 RISPARMIO D’IMPOSTA – VALUTAZIONE IN TERMINI DI ELUSIONE.

L’operazione consistente nella costituzione della holding, o nella acquisizione del controllo della partecipata in sede di aumento di capitale, e nella successiva distribuzione di utili a favore della medesima holding da parte della società conferita, potrebbe far sorgere il dubbio che possa essere sindacata come elusiva.

Come si vedrà, però, l’operazione, considerata nel suo complesso, non sembra costituire una fattispecie di abuso del diritto.

L’eventuale vantaggio fiscale che ne deriverebbe, infatti, non risulterebbe indebito e l’approfondimento in termini di elusività dovrebbe di conseguenza esserne precluso.

La medesima conclusione peraltro è stata condivisa dalla stessa Agenzia delle Entrate¹⁸⁶, quando ha precisato che il conferimento di partecipazioni da parte di soci persone fisiche in una newco ex art. 177 comma 2 non è elusivo, sebbene preordinato alla percezione da parte della società conferitaria di dividendi in esenzione d’imposta ai sensi dell’art. 89 del Tuir.

L’unica condizione richiesta per escludere il profilo elusivo, è che la società conferitaria eserciti un’attività imprenditoriale caratterizzata da un impiego attivo ed efficace delle risorse derivanti dalla distribuzione dei medesimi dividendi. Per non incappare nell’abuso del diritto, occorre, più in particolare, che gli utili non devono essere impiegati per esigenze personali del socio conferente o dei suoi familiari ma dovranno essere utilizzati per scopi prettamente imprenditoriali propri della società conferitaria.

¹⁸⁴ Formuliamo un esempio: Vincenzo socio unico di Alfa srl che ha in pancia utili per Euro 500.000 intende acquistare con gli utili della stessa società Alfa srl una casa vacanze in Roma intestandola ad una Newco. Ha due opzioni.

La prima: procedere alla distribuzione del dividendo in capo a se stesso socio con corresponsione del 26% su 500.000. Costituire una Newco e finanziarla a titolo personale. La seconda mediante l’utilizzo del realizzo controllato: procedere alla costituzione di una newco con il conferimento in neutralità delle partecipazioni detenute nella società Alfa srl e a seguito della distribuzione di utili direttamente in suo favore con corresponsione del 1,20% sul dividendo anziché del 26% far acquistare dalla stessa newco la casa vacanze.

¹⁸⁵ la qualifica di socio deve sussistere alla data della distribuzione e non a quella della relativa delibera. La stessa AF nella risposta n. 42 del 2022 ha precisato che la corresponsione di somme che dovrebbero essere finalizzate al riconoscimento degli utili ante cessione, può essere riconosciuta solo in costanza di partecipazione sociale.

¹⁸⁶ Risposta n. 215 del 2022 e risposta 164 del 2024.

La questione non potrebbe essere sollevata neanche nel caso in cui tra l'operazione di conferimento e la distribuzione degli utili sia trascorso un breve lasso di tempo che possa farla apparire come preordinata al solo risparmio fiscale.

Emerge infatti che il fattore temporale non potrebbe assumere rilievo in ordine al giudizio di elusività della fattispecie; purché sia rispettata la prescrizione dell'impiego della liquidità ricevuta in attività produttive, non rileva che sia trascorso un periodo breve tra il conferimento e la successiva distribuzione degli utili. Prima di ricevere gli utili dalla stessa società scambiata non è richiesto infatti un holding periodo minimo di detenzione della partecipazione nella stessa società conferita da parte della società conferitaria. In questo senso si deve risolvere, sempre positivamente, anche la problematica connessa relativa alla possibilità di distribuire utili a favore di un soggetto che quando gli stessi utili si sono formati non era socio. Quello che conta infatti è la qualifica di socio alla data della distribuzione e non della relativa delibera¹⁸⁷.

Qualche dubbio potrebbe porsi solo nel caso differente, a fronte del quale si assista ad un accumulo a tempo indeterminato della liquidità nella holding. Tuttavia tali situazioni andrebbero vagliate caso per caso, soprattutto se la holding, beneficiaria della distribuzione degli utili, eserciti in proprio una attività imprenditoriale diversa dalla mera gestione di partecipazioni¹⁸⁸.

A favore della tesi della non abusività della fattispecie depone inoltre anche l'ulteriore considerazione¹⁸⁹, in ragione della quale il carico fiscale complessivo della medesima operazione risulterebbe più elevato rispetto alla distribuzione diretta degli utili al conferente piuttosto che alla società da questi partecipata. Una volta effettuata la distribuzione degli utili a favore della società conferitaria, se si procedesse ad una ulteriore distribuzione degli utili a favore del soggetto conferente, alla tassazione iniziale (1,20%) si andrebbe a sommare quella sulla ulteriore distribuzione degli utili (26%). La stessa conclusione peraltro potrebbe essere sostenuta con

¹⁸⁷ La stessa AF nella risposta n. 42 del 2022 ha precisato che la corresponsione di somme che dovrebbero essere finalizzate al riconoscimento degli utili ante cessione, può essere riconosciuta solo in costanza di partecipazione sociale.

¹⁸⁸ Su questi temi con sintesi delle varie posizioni "Abusivo l'accumulo dei dividendi nella holding?" E.Vial in il Fisco n. 38 / 2025 pag. 3327 e segg.

¹⁸⁹ Formulata dalla stessa Agenzia delle Entrate per una fattispecie sostanzialmente simile Risposta a interpello A.E. n.170 del 9 giugno 2020.

riguardo al caso in cui il conferente sia un soggetto Ires; anche in tal caso il carico fiscale complessivo dell'operazione risulterebbe superiore rispetto a quello che sarebbe dovuto in via ordinaria. All'imposta sulla prima distribuzione (1,20%) si andrebbe a sommare quella sulla ulteriore distribuzione degli utili (1,20%).

Va osservato infine che la medesima conclusione sarebbe sostenibile ancora più agevolmente se le partecipazioni della società conferita e quelle della società conferitaria appartengano tutte al medesimo soggetto¹⁹⁰.

L.2 REALIZZO CONTROLLATO IN FUNZIONE DEL PASSAGGIO GENERAZIONALE.

Una delle ulteriori ragioni per le quali si pone in essere un conferimento di partecipazioni in una newco o in una società preesistente è quella di favorire il passaggio generazionale mediante il trasferimento, anche in via graduale, del controllo della società o delle società conferite, assicurandone la gestione unitaria e coordinata.

Va rilevato però che, come emergerà meglio più avanti, specie con riferimento allo specifico contesto del realizzo controllato non è possibile offrire un quadro unitario del fenomeno.

La presenza di più variabili, dipendenti principalmente dalla entità delle azioni e delle quote conferite¹⁹¹, e soprattutto dalle differenti situazioni soggettive e familiari, dal numero delle società oggetto di conferimento, dalle diverse consistenze dei patrimoni interessati e non ultimo dai settori nei quali tali enti operano, non consente, infatti, di formulare soluzioni che possono essere

¹⁹⁰La neutralità indotta dell'operazione non potrebbe essere messa in discussione purché si sia operato nell'ambito del perimetro applicativo dell'art. 177, comma 2, del Tuir neanche nel caso in cui sia nello statuto della società conferita sia stata inserita una clausola statutaria mediante la quale in applicazione del disposto di cui all'art. 2350 – 1 comma c.c., sia stabilito, in deroga al principio di uguaglianza tra i soci di cui all' art. 2348 -1 comma cc. e nel rispetto del divieto del patto leonino ex art. 2265 cc, un criterio di non proporzionalità nella distribuzione degli utili.

Posto che l'Agenzia delle Entrate Risposta n. 90 del 2026 ha precisato che ai fini fiscali le somme ottenute dal socio che riceve utili in misura proporzionalmente superiore alla quota di partecipazione al capitale sociale sono qualificabili come dividendi solo per la quota parte spettante al socio in misura proporzionale alla sua partecipazione e una componente redditualmente differente per la restante parte eccedente detta quota, occorre chiedersi se nella Newco, il cui patrimonio netto sarà formato anche mediante conferimenti di partecipazioni a realizzo controllato, possa essere prevista una clausola analoga. La problematica emerge in quanto, come visto, una delle possibili applicazioni del realizzo controllato potrebbe essere proprio in funzione della ottimizzazione del carico fiscale nella futura distribuzione degli utili.

¹⁹¹ Non è da escludere tuttavia che possono rilevare pure la tipologia di diritto di cui si dispone in relazione alle stesse partecipazioni nonché le prestazioni accessorie e i diritti particolari eventualmente associati agli stessi titoli.

considerate di portata generale e valide a prescindere da una analisi puntuale del singolo caso concreto.

Sul piano civilistico, ad esempio, pur dovendosi ravvisare che lo schema dell'operazione prevede come soluzione di carattere generale che all'apporto di azioni o quote¹⁹² faccia seguito, la donazione diretta, o il patto di famiglia, con cui si realizzi il trasferimento gratuito delle partecipazioni della società conferitaria ottenute dal conferente a fronte del conferimento, devono essere tenuti in considerazione anche i diversi fattori¹⁹³ che possono caratterizzare ogni singola fattispecie, differenziandole da altre che rispettano il medesimo modello¹⁹⁴.

Un risultato analogo può essere sostenuto anche in chiave tributaria¹⁹⁵.

La presenza delle variabili di cui si è detto, non consente infatti di formulare conclusioni che possono essere ritenute valide con riferimento a tutte le situazioni che potrebbero essere prospettate al fine di realizzare il passaggio generazionale secondo lo schema, che preveda il conferimento seguito dalla donazione (trasferimento con patto di famiglia) delle partecipazioni sociali ottenute in cambio. Nel contempo, e per le medesime ragioni, non si possono neanche considerare tout court come elusive tutte le fattispecie che, tramite l'incrocio della disciplina del realizzo controllato con quella dettata dal Tus, in materia di successione/donazione di partecipazioni sociali possono comportare un risparmio del carico complessivo dell'operazione.

Si deve prendere atto, invece, che in questo specifico scenario gli elementi costitutivi delle singole fattispecie possono determinare un peso fiscale differente a seconda di come vengono articolate, e che ciò può verificarsi addirittura anche con riguardo alla medesima fattispecie¹⁹⁶.

¹⁹² In via del tutto residuale il trasferimento può anche avvenire a fronte di soluzioni negoziali non aventi causa di liberalità. Tali scenari sono tuttavia marginali e possono realizzare differenti dal passaggio generazionale.

¹⁹³ Nel porre in essere l'operazione, e a seconda delle differenti situazioni, potrà tornare utile che il conferente/disponente si riservi il diritto di usufrutto sulle partecipazioni della società conferitaria. Precisando che si sta trattando delle azioni o quote delle società conferite, vanno tenute presenti le differenti ricadute in chiave fiscale che potrebbe avere la distribuzione dei diritti patrimoniali e amministrativi tra usufruttuario e nudo proprietario. Specie in relazione all'esercizio del diritto di voto nelle assemblee ordinarie e soprattutto se limitato ad alcune delibere o disciplinato senza limiti.

¹⁹⁴ Anche in chiave prospettica, si potrà porre l'esigenza di introdurre nello statuto della società conferitaria specifiche clausole sulla circolazione di azioni o quote anche in caso di morte dei soci e in materia di diritti particolari. Caso per caso andrà anche stabilito se prevedere regole sulla amministrazione volte a garantire la stabilità della governance delle società partecipate o nella stessa ottica dettare clausole antistallo.

¹⁹⁵ Il tema del passaggio generazionale era stato già sviluppato nello Studio n. 29 del 2021 par. 7.-7.1-7.2- 7.2.1- 7.2.2- 8.1-8.2- 8.3.

¹⁹⁶ Come si vedrà meglio più avanti nel testo, la stessa Amministrazione finanziaria con riferimento al medesimo schema negoziale – conferimento/donazione o patto di famiglia - ha formulato delle conclusioni differenti a seconda di come è stato rappresentato il

L.2.1 RICADUTE FISCALI DEL PASSAGGIO GENERAZIONALE EFFETTUATO TRAMITE CONFERIMENTO E SUCCESSIVO TRASFERIMENTO A TITOLO GRATUITO DI AZIONI O QUOTE.

Al fine di analizzare le ricadute fiscali del passaggio generazionale, occorre muovere dalla premessa che la donazione (o il patto di famiglia) avente ad oggetto le partecipazioni ottenute dal conferente/donatario a fronte del conferimento può essere effettuata in esenzione da imposta ai sensi dell'art. 3 comma 4 ter del Tus oppure applicando l'imposta in via ordinaria.

L.2.1.1 ESENZIONE – CONTROLLO DI DIRITTO.

Nel caso in cui si voglia beneficiare dell'esenzione, occorrerà verificare che ricorrano le condizioni previste da detta normativa¹⁹⁷ tenendo presente che, secondo la ricostruzione preferibile¹⁹⁸, quella relativa alla acquisizione o alla integrazione del controllo di diritto¹⁹⁹ non si differenzia, rispetto all'analogo presupposto previsto per la formazione della fattispecie ex art. 177 comma 2 Tuir. Più in particolare si ritiene che, come già anticipato²⁰⁰, la scelta del legislatore sia stata quella di adottare un concetto unitario di controllo di diritto, ricorrendo solo al criterio letterale, sia al fine di individuare il perimetro applicativo dell'art. 3 comma 4 ter del Tus che quello di cui all'art. 177 comma 2 Tuir.

Con riguardo ad entrambe le fattispecie è richiesto esclusivamente che la società conferitaria acquisisca o integri il controllo di diritto, ossia che lo stesso ente ottenga la disponibilità della maggioranza dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria della società le cui

rispettivo caso concreto. Si vedano in particolare la risposta n. 450/2019 pag. 11 nella quale aveva ritenuto che la combinazione degli atti di conferimento a realizzo controllato e di patto di famiglia ad esso successivo non comportasse il conseguimento di un vantaggio d'imposta indebito. La risposta n. 42 del 2026 nella quale ha ritenuto che la medesima operazione, per le specifiche ragioni alla stessa sottese, pur comportando un risparmio d'imposta "indebito" non fosse priva di sostanza economica. Infine la risposta n. 15 del 2026 con cui invece è stata considerata eluiva una operazione simile volta però ad ottenere un risparmio d'imposta indebito più che favorire il passaggio generazionale.

¹⁹⁷ Su cui Studio CNN n. 100-2024/T "Prime note sul d.lgs. n.139/2024 – trasferimento di aziende e partecipazioni sociali" est. A. Maistrello.

¹⁹⁸ Studio n. 114-2021/T "il controllo "di diritto" cit .

¹⁹⁹ Occorre che tale controllo sia detenuto per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento e che ciò risulti da una dichiarazione di impegno contestuale.

²⁰⁰ Si veda nota 24.

partecipazioni hanno formato oggetto di trasferimento/conferimento²⁰¹. Non è richiesto anche che tale controllo di diritto sia effettivo e non depotenziato²⁰².

Tuttavia occorre prestare attenzione, poiché l'Agenzia delle Entrate²⁰³, seppur solo con riferimento alla fattispecie di cui all'art. 3 comma 4-ter del Tus, ha sostenuto che "affinché possa operare l'esenzione non è sufficiente il trasferimento di quote di controllo che siano tali solo nella "forma" ma è necessario che tale controllo possa essere esercitato concretamente dai soci di maggioranza" e "che gli stessi siano in grado di deliberare nell'assemblea ordinaria senza essere ostacolati da eventuali regole statutarie e/ o eventuali patti parasociali"²⁰⁴.

L.2.1.2 REGIME ORDINARIO. ART. 177 COMMA 2 – ART.16 LETT B) TUS.

Ai fini della applicazione dell'art. 3 comma 4 ter del Tus proprio in ragione della esenzione ivi disciplinata non è richiesta anche l'indicazione di una base imponibile²⁰⁵.

Nel caso invece in cui si applichi il regime ordinario di imposizione, l'imposta dovrà essere calcolata su una base imponibile che ai sensi dell'art. 16 del Tus è costituita dal patrimonio netto contabile²⁰⁶ della società, delle cui partecipazioni si tratta, risultante dall'ultimo bilancio approvato²⁰⁷.

²⁰¹ In questo unico senso depone l'espresso tenore letterale della norma. Nella stessa direzione va letta peraltro la Relazione accompagnatoria del D.lgs. n. 192 del 2024 (su cui infra) la quale, al fine della verifica della ricorrenza del requisito del controllo in capo ad una società estera conferita, precisa che è necessario che la stessa società sia dotata di una assemblea ordinaria" e non anche che il controllo diritto sia effettivo e non svuotato di contenuti.

²⁰² Il legislatore fiscale, invero, richiamando il solo controllo interno di diritto, ha inteso fare riferimento ad una sorta di "criterio statico", legando, sia il presupposto per ritenere applicabile il regime del realizzo controllato che l'agevolazione fiscale ex art 3 comma 4 ter Tus, ad indici obiettivi ed immediatamente verificabili. L'applicazione dell'art. 177 comma 2 e l'accesso al suddetto beneficio disciplinato dal Tus, pertanto, saranno garantiti in presenza di un conferimento/trasferimento che consenta, rispettivamente, alla società conferitaria e all'assegnatario, di detenere la maggioranza dei voti esercitabili in assemblea, ai sensi dell'art. 2359, comma 1, n. 1, c.c., a prescindere da qualsivoglia ulteriore indagine sulle clausole statutarie.

²⁰³ Risposta n. 115/2026.

²⁰⁴ In detta risposta sono richiamate a sostegno le Ordinanze della Corte di Cassazione n. 6799 del 21.3.2026 e n. 6616 del 19.03.2026.

²⁰⁵ Nonostante il regime di esenzione sarà opportuno indicare il valore delle partecipazioni. Se infatti tale indicazione non avrà alcuna rilevanza nell'immediato, però tornerà utile nel caso di decadenza dalla agevolazione. In questo senso Soluzioni fiscali per la circolazione gratuita dell'azienda F. Raponi e T. Tassani in quaderni della Fondazione del Notariato.

²⁰⁶ Più in particolare il patrimonio netto da prendere a riferimento ai sensi dell'art. 16 Tus sarà quello della conferitaria (ridotto in quanto pari al costo fiscale delle partecipazioni conferite) e non quello della conferita (sicuramente più elevato).

²⁰⁷ Risposta Ae n 42 del 2026 richiede che il bilancio sia stato approvato e non necessariamente anche pubblicato.

Posto che, come visto, anche la disciplina del realizzo controllato, nella determinazione del valore di realizzo, fa riferimento al patrimonio netto contabile della società conferitaria, l'incrocio tra la disciplina del realizzo controllato, di cui all'art. 177 commi 2 e 2 bis del Tuir, e quella prevista dall'art. 16 del Tus potrebbe produrre un vantaggio in termini fiscali nell'attuazione del disegno che tramite tali operazioni realizza il passaggio generazionale. Le poste di patrimonio netto (valore di realizzo) iscritte in capo alla conferitaria in misura corrispondente al costo fiscale delle partecipazioni conferite, potrebbero consentire di determinare una base imponibile su cui applicare l'imposta di donazione (avente ad oggetto le partecipazioni della società conferitaria) inferiore al valore contabile che sarebbe stato assoggettato a tassazione nel caso in cui avessero formato oggetto del trasferimento gratuito le azioni o quote della società conferita.

Più in particolare, dal momento che, come evidenziato più volte, la iscrizione di voci di patrimonio netto è rimessa alla società conferitaria, si potrebbe ipotizzare che tale specifica attività sia finalizzata, più che a favorire il passaggio generazionale, all'abbattimento o alla riduzione della base imponibile su cui applicare l'imposta di successione o di donazione²⁰⁸.

Il risultato non si traduce però in un vantaggio qualificabile sempre come indebito, non solo se si aderisca, come da noi già sostenuto²⁰⁹ in passato²¹⁰, alla ricostruzione che lo qualifica quale effetto

²⁰⁸ Atteso che il conferente all'esito dell'operazione risulterà socio della stessa società conferitaria, la sua successione o la donazione che intenderà effettuare avranno ad oggetto le partecipazioni di quest'ultima società e non quelle della società scambiata o conferita. A seguito del conferimento si sposterebbe la tassazione della successione o della donazione o ancora del patto di famiglia, dal patrimonio della società scambiata su quello della conferitaria.

Formuliamo un esempio:

Domenico di anni 92 è titolare del 51% del capitale sociale di una SRL dotata di un patrimonio netto contabile di euro 30.000.000 il cui costo fiscale è di euro 10.000. Ha soltanto due figli.

Se Domenico fosse deceduto prima del conferimento (o avesse donato le sue quote) sarebbero cadute in successione le quote nella società conferita ed i suoi figli avrebbero scontato imposte su 28.000.000 al netto della franchigia di euro 1.000.000 a figlio. A seguito del conferimento della sua partecipazione in neutralità, invece, Domenico sarebbe diventato socio della Holding conferitaria mentre le quote della SRL conferita sarebbero diventate di proprietà della società conferitaria. In sostanza avrebbe scambiato quote del valore contabile e tassabile per euro 30.000.000 con quote del valore contabile e tassabile di euro 10.000. Pertanto se Domenico venisse meno dopo il conferimento, formerebbero oggetto della successione o della donazione le quote della holding conferitaria il cui patrimonio netto di 10.000 costituisce anche la base imponibile delle stesse quote calcolata ai sensi dell'art. 16 Tus e dunque i suoi figli non dovranno pagare imposte. Visto che esiste la necessità di basarsi su un bilancio approvato potrebbero sussistere problematiche di incrocio nella operatività dell'art. 16 Tus rispetto a quanto previsto dall'art. 177 comma 2 in relazione alla data di operatività dell'operazione. A tal fine è preferibile che sia anticipata la data di chiusura del primo esercizio sociale. Come emerge dall'esempio Domenico ha 92 anni e tale circostanza potrebbe sollecitare una soluzione in tal senso.

²⁰⁹ Studio n. 29/2021 cit. par 7.2.2.

della applicazione della normativa vigente, ma anche seguendo il diverso ragionamento della Agenzia delle Entrate²¹¹. L'analisi più specifica degli stessi singoli casi concreti permette infatti di concludere che, anche se si volesse ritenere maturato un risparmio d'imposta, non si sarebbe posta in essere un'operazione configurabile solo per tale ragione come elusiva.

La concorrenza di numerosi fattori può consentire invece di differenziare le singole situazioni.

L.2.2 VALUTAZIONE IN TERMINI DI ELUSIVITA' DEL CONFERIMENTO SEGUITO DALLA DONAZIONE (PATTO DI FAMIGLIA) DELLE PARTECIPAZIONI DELLA SOCIETA' CONFERITARIA.

L'eventuale vantaggio in termini fiscali che dovesse emergere dall'incrocio tra la disciplina di cui all'art. 177 comma 2 Tuir e quella dell'art. 16 lett b) del Tus, qualora si seguisse la soluzione negoziale del conferimento seguito dalla donazione (patto di famiglia) delle partecipazioni della società conferitaria, a nostro parere non potrebbe essere in nessun caso definito illecito²¹². Verrebbe ottenuto infatti a seguito di una libera "scelta del contribuente tra diversi regimi opzionali offerti dalla legge"²¹³ legittimata ai sensi dell'art. 10-bis, comma 4, legge n.212/2000. Più

²¹⁰ Valorizzando in tal senso il disposto di cui al comma 4 dell'art. 10 bis dello Statuto dei diritti del contribuente. Su cui si veda meglio infra nel testo.

²¹¹ Come invece sostenuto senza neanche alcuna valutazione nel merito dai più recenti documenti di prassi della Agenzia delle Entrate.

²¹² Studio n 29/2021 cit. par 7.2.2. Nello stesso senso di quanto rilevato dalla Agenzia delle Entrate nella risposta n 42 del 2026 soccorre la considerazione che la motivazione per le quali si ricorre ad una soluzione che preveda il conferimento di partecipazioni a realizzo controllato, sia ai sensi del comma 2 che riguardo al comma 2 bis dell'art. 177, è proprio quella di favorire il passaggio generazionale che risulta prevalente rispetto all'eventuale vantaggio che possa derivarne sul piano fiscale. Se si vuole conseguire tale risultato è necessario che, a seguito del conferimento, il conferente ponga in essere la donazione o un patto di famiglia con cui trasferisca ai propri discendenti le partecipazioni ottenute in cambio del suo apporto. Non si vede allora come possa essere sindacata come elusiva un'operazione che lo stesso legislatore e la stessa agenzia delle entrate hanno indicato come soluzione per favorire il passaggio generazionale che costituisce una più che "valida ragione extrafiscale" per giustificare come non abusive le operazioni in oggetto. In questo senso infatti si era già sostenuto (Studio n 29/2021 cit. par 7.2.2.) che "la fattispecie non sembrerebbe integrare un caso di abuso del diritto in quanto il conferimento di partecipazioni a realizzo controllato non è neutrale per definizione, potendo rappresentare anche un presupposto d'imposta per la produzione di plusvalenze²¹². Inoltre anche la donazione che segua detto conferimento agevolato non comporta in ogni caso un risparmio d'imposta, che potrebbe emergere solo al ricorrere di specifiche condizioni e con riguardo per lo più a società di nuova costituzione.

²¹³ L'operazione prospettata è formata da due negozi che anche se considerati isolatamente non sono di per sé idonei a realizzare alcun vantaggio fiscale indebito. Risposta n. 115 del 2026 cit. pag. 25.

che di risparmio fiscale indebito potrebbe essere qualificato al massimo come un'anomalia di sistema, ma non per questo risultare penalizzante.

Non si comprenderebbe peraltro la ragione per la quale il modello negoziale conferimento/donazione non sia ritenuto elusivo (arg. ex art. 176 comma 3 Tuir) se abbia ad oggetto un'azienda e invece debba essere sindacato come abusivo se riferito al trasferimento combinato secondo lo stesso schema se abbia ad oggetto partecipazioni sociali²¹⁴.

Secondo tale impostazione pertanto la verifica dei profili abusivi non dovrebbe richiedere ulteriori approfondimenti.

Ciò posto, anche in ragione degli ultimi orientamenti espressi dalla Agenzia delle Entrate, si pone comunque la necessità di un ulteriore approfondimento con lo scopo di verificare quando, secondo tale impostazione, un vantaggio fiscale potrebbe essere qualificato come "indebito", ossia apparire in contrasto con la finalità e i criteri di semplificazione oggettiva posti a sostegno della quantificazione della base imponibile dell'art. 16 del Tus. Il che consente anche di stabilire, sempre nella medesima ottica, quali sono le operazioni rispetto alle quali è possibile escludere la contestazione di abuso del diritto.

Come emergerà meglio più avanti, la soluzione non può essere formulata in via certa e definitiva, posto che dipende dalla differente articolazione delle singole fattispecie e da come concorrono le rispettive variabili.

²¹⁴ La non elusività dell'operazione di conferimento di partecipazioni seguito da cessione delle azioni o quote può essere ulteriormente sostenuta anche argomentando dalla espressa previsione di cui all'art. 176 – 3 comma Tuir secondo cui non rileva ai fini dell'art. 10 bis della legge 27 luglio 2000 n. 212 (statuto dei diritti del contribuente) il conferimento di azienda e la successiva cessione della partecipazione ricevuta per usufruire della esenzione di cui all'articolo 87 Tuir (Pex). Trattandosi di due fattispecie che nella sostanza raggiungono lo stesso effetto non si comprenderebbe perché non sia elusiva solo quella preceduta dal conferimento di azienda o di ramo di azienda. A ben vedere l'unica differenza tra le due fattispecie sarebbe quella connessa alla possibilità di fruire del "trascinamento" del possesso anteriore solo in relazione alle aziende o rami delle stesse conferiti secondo l'espresso disposto di cui al quarto comma dell'art. 176 Tuir. La stessa possibilità infatti non può essere fatta valere anche per le partecipazioni conferite rispetto alle quali il periodo minimo di possesso necessario per usufruire della Pex decorre sempre dalla data del conferimento. Il periodo minimo di possesso necessario ai fini della Pex decorre dalla data del conferimento (Circ. n. 36 del 2024) e Risposta n. 216/2024. La regola opera anche in caso di sub conferimenti operati da sub holding.

Si veda in tal senso anche la notevole e più recente apertura prevista dal nuovo testo dell'art. 173 comma 15 quater del Tuir in materia di scissione con scorporo che prevede "Ai fini dell'articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, non rileva la scissione avente a oggetto un'azienda e la successiva cessione della partecipazione ricevuta".

A riprova di ciò depongono le stesse risposte della stessa AE ai più recenti interpelli²¹⁵.

Più precisamente non sembrerebbe corrispondere agli intenti della stessa Agenzia che nel breve volgere di qualche giorno si sia voluto modificare il proprio orientamento in ordine alla valutazione antiabuso della sequenza negoziale conferimento/donazione-patto di famiglia²¹⁶. Emerge invece più correttamente che la medesima Amministrazione abbia raggiunto, in relazione ai singoli casi concreti presentati alla sua attenzione, una differente applicazione dei medesimi elementi di carattere generale su cui si fonda l'art. 10 bis dello statuto dei diritti del contribuente.

In questo senso andrebbe vista la conclusione per la quale la combinazione degli atti in esame non comporta di per sé il conseguimento di un vantaggio d'imposta indebito²¹⁷; e nella stessa direzione andrebbero lette anche le altre decisioni²¹⁸, secondo cui, pur apparendo indebito, il vantaggio fiscale che possa apparire determinato dall'incrocio della disciplina dell'art. 177 comma 2 Tuir con quella di cui all'art. 16 lett. b) del Tus²¹⁹ potrebbe non risultare privo di sostanza²²⁰ economica²²¹.

²¹⁵ Si veda in particolare la risposta n. 450/2019 pag. 11 nella quale aveva ritenuto che la combinazione degli atti di conferimento a realizzo controllato e di donazione o patto di famiglia ad esso successivo non comportava il conseguimento di un vantaggio d'imposta indebito. La risposta n. 42 del 2026 nella quale ha ritenuto che la medesima operazione, per le specifiche ragioni alla stessa sottese, pur comportando un risparmio d'imposta "indebito" non fosse priva di sostanza economica. Infine la risposta n. 115 del 2026 con cui invece è stata considerata elusiva una operazione simile volta però ad ottenere un risparmio d'imposta indebito più che favorire il passaggio generazionale.

²¹⁶ Le risposte 42 del 2026 e 115 del 2026 potrebbero sembrare tra loro in contrasto poiché la prima sdogana come non elusiva l'operazione conferimento seguita da donazione mentre la seconda la sanziona come elusiva.

²¹⁷ Risposta n. 450/2019 pag. 11.

²¹⁸ È stata ritenuta non elusiva l'applicazione del regime di realizzo controllato nel caso di conferimento delle partecipazioni di due società operative in una newco (holding), con successiva donazione della nuda proprietà delle quote della holding da parte del padre ai figli.

In questo senso Risposta n. 160 del 2024 (la sequenza delle operazioni si giustifica quando è allineata alla ratio delle norme applicate), Risposta n. 429 del 2020 (i passaggi dell'operazione sono parte integrante di un più ampio progetto di riorganizzazione aziendale e) Risposta n. 199 del 2021 (l'agenzia guarda al disegno complessivo e alla comparazione con lo scenario alternativo).

²¹⁹ Secondo l'Af la base imponibile rilevante ai fini della applicazione dell'art. 16 del Tus se formata secondo quanto previsto ai sensi dell'art. 177 Tuir potrebbe costituire un valore non corrispondente alla effettiva capacità contributiva relativa alla donazione. Va considerato tuttavia che se si muovesse da tale assunto l'incrocio tra le operazioni in oggetto le esporrebbe sempre ad un vaglio di elusività che rischierebbe di rallentare i traffici commerciali.

²²⁰ Risposta ad interpello n. 42/2026. In questa prospettiva potrebbe assumere un peso importante la verifica della effettività dell'attività imprenditoriale e gli strumenti che sono stati predisposti in funzione del passaggio generazionale che possono essere sintetizzati nel concetto di holding reale e non solo formale.

²²¹ Più nello specifico l'operazione considerata nel suo complesso risulterebbe comunque idonea a realizzare effetti diversi rispetto al solo risparmio fiscale poiché sarebbe stata posta in essere in vista di un graduale passaggio generazionale.

E sempre e solo con riferimento alla applicazione dei principi generali al caso concreto²²², e non per un cambio di orientamento che peraltro non apparirebbe giustificabile, che si è sostenuta la qualificazione come abusive delle stesse sequenze negoziali, quando si esauriscono soltanto in un mero transito cartolare delle partecipazioni oppure quando vengano utilizzate in via combinata solo con lo scopo di ottenere un vantaggio fiscale²²³.

La sintesi finale è che seguendo le indicazioni della Agenzia delle Entrate occorrerebbe procedere caso per caso alla valutazione dell'abusività di un'operazione mediante la verifica preliminare, non solo se la stessa realizzi un vantaggio fiscale indebito²²⁴, ma anche che la medesima conclusione non sia sostenibile sulla scorta di una effettiva sostanza economica e di valide ragioni extrafiscali²²⁵.

A tal fine, rimanendo sempre nell'ottica del ragionamento del fisco, dovrebbero allora essere considerati anche ulteriori elementi che essendo extratestuali rischierebbero di non ricevere la giusta considerazione. Si pensi ad esempio all'età del donante e al suo stato di salute e alla necessità di assicurare la prosecuzione dell'attività d'impresa; la composizione della sua famiglia e se alcuni e non tutti i successibili siano coinvolti nella conduzione della società operativa; privilegiandone la scelta verso soluzioni di governance o di patti nell'interesse dell'impresa piuttosto che dei singoli soci.

Per le stesse motivazioni l'AF (Risposta n. 450/2019 pag. 11) aveva ritenuto che la medesima combinazione degli atti di conferimento a realizzo controllato e di patto di famiglia ad esso successivo non comportasse di per sé il conseguimento di un vantaggio d'imposta indebito sia con riguardo profili del comparto delle imposte dirette che soprattutto in relazione alle imposte indirette.

²²² Solo in questo senso potrebbe essere letta la conclusione (Risposta n. 115 del 2026) secondo cui, il conferimento delle partecipazioni ex art. 177 comma 2 del Tuir seguito dalla donazione delle partecipazioni ottenute nella società conferitaria, può integrare un'operazione elusiva soltanto se posto in essere per abbattere la base imponibile della stessa donazione.

²²³ In questo senso verrebbe considerata elusiva ad esempio una operazione che si caratterizzi per la mancanza di un progetto effettivo di riorganizzazione e che non risulti sorretta da previsioni statutarie o da specifiche scelte sulla governance della holding.

²²⁴ L'insussistenza di un vantaggio indebito o l'assenza di uno degli altri due elementi costitutivi dell'abuso che, secondo il Fisco (per tutte da ultimo Risposta n. 115 del 2026 cit.) consistono nella assenza di sostanza economica e nella essenzialità del vantaggio fiscale escludono l'esistenza di una condotta abusiva. Tuttavia la stessa Agenzia delle Entrate ha precisato (Risposta n. 115 cit.) che non possono considerarsi abusive quelle operazioni che pur presentando i tre elementi sono giustificate da valide ragioni extrafiscali.

²²⁵ Secondo le indicazioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Atto di indirizzo Mef del 27.2.2025 prot. n. 7.

È evidente che se in questo contesto emergesse un vantaggio fiscale lo stesso non potrebbe risultare indebito e che non sarebbe possibile sindacare come elusiva l'intera operazione che assiste il passaggio generazionale essendo possibile rilevarne la effettiva sostanza economica.

L.3 CONFERIMENTO A REALIZZO CONTROLLATO SEGUITO DALLA VENDITA DELLE PARTECIPAZIONI CONFERITE.

Un'altra applicazione del regime del realizzo controllato è relativa al conferimento seguito dalla cessione delle azioni o quote conferite. Sul piano fiscale emerge la problematica se, in caso di cessione delle partecipazioni della società scambiata o conferita²²⁶ effettuata dalla società conferitaria, si possa beneficiare del regime Pex²²⁷ e se ciò si possa tradurre in termini di risparmio fiscale²²⁸.

Più in particolare la riduzione del carico fiscale si otterrebbe in caso di conferimento a realizzo controllato effettuato da un soggetto persona fisica non esercente impresa seguito dalla cessione delle partecipazioni della società scambiata operato dalla conferitaria²²⁹.

In questo senso infatti, anziché maturare una plusvalenza ordinaria, la vendita successiva delle partecipazioni nella società scambiata posta in essere dalla holding conferitaria potrebbe risultare

²²⁶ Il conferimento a realizzo controllato potrebbe prestarsi a preparare lo scenario giuridico per la futura alienazione della società trasferendo la titolarità delle partecipazioni (si veda Risposta a interpello A.E. n. 199 del 22.03.2021).

²²⁷ La PEX è un particolare regime fiscale che stabilisce la non imponibilità quasi totale delle plusvalenze che una società ricava dalla cessione di proprie quote di partecipazione: una parte di queste plusvalenze, cioè, non è soggetta a imposizione fiscale. Si può applicare la PEX se sussistono alcuni requisiti indicati agli articoli 58 e 87 del TUIR: - Gli strumenti finanziari in oggetto devono essere classificati come immobilizzazioni finanziarie nel primo bilancio chiuso durante il periodo di possesso. - Il possesso deve essere ininterrotto dal primo giorno del dodicesimo mese precedente quello dell'avvenuta cessione, considerando cedute per prime le azioni o quote acquisite in data più recente (Lifo) - La società deve avere residenza fiscale in uno Stato o territorio non a fiscalità privilegiata -La società deve esercitare un'impresa commerciale secondo la definizione di cui all'art. 55 Tuir e sono automaticamente escluse da questo requisito le società il cui patrimonio è prevalentemente costituito da immobili non strumentali (non utilizzati direttamente nell'attività di impresa). Non integra il requisito della commercialità la vendita di partecipazioni in società di costruzione di impianti di produzione elettrica se l'impianto non è ancora produttivo (risposta Ae n. 97 del 1.4.2026)

²²⁸ Il comma 51 della legge 199 del 2025 aveva introdotto nell'art. 87 del Tuir due requisiti che si aggiungevano ai 4 già previsti per usufruire della Pex. In particolare la percentuale di partecipazione al capitale della società le cui quote sono cedute non inferiore al 5% o valore fiscale delle partecipazioni cedute non inferiore a 500.000 euro. I due requisiti erano alternativi per cui era sufficiente anche realizzarne uno solo per continuare a beneficiare della esenzione sulle plusvalenze. Tuttavia l'art. 11 del DL 38 del 2026 di fatto ha ripristinato il regime previgente alle modifiche operate con la legge di bilancio 2026 con effetto retroattivo.

²²⁹ Traducendo il vantaggio nel versamento dell'1,20% in luogo del 26% che avrebbe dovuto corrispondere il socio persona fisica che avesse venduto direttamente la partecipazione.

in parte detassata rispetto a come lo sarebbe stato se fosse stata posta in essere direttamente dal soggetto conferente²³⁰.

L.3.1 TERMINE MINIMO IN CASO DI RIVENDITA.

Per evitare un utilizzo elusivo del regime del realizzo controllato combinato con quello della Pex, il legislatore ha previsto un periodo minimo di detenzione delle azioni o quote conferite prima che le stesse possano essere alienate.

²³⁰Per inquadrare la problematica occorre distinguere se la cessione abbia ad oggetto le partecipazioni della società scambiata oppure se invece riguardi le azioni o quote della conferitaria. Quest'ultima sarà detenuta dal socio conferente e trattandosi di una holding porrà problematiche inerenti l'eventuale applicazione del regime Pex solo nel caso in cui il conferimento iniziale e la successiva cessione sia posta in essere da un soggetto esercente attività d'impresa potendo difettare il requisito della commercialità.

Con riguardo invece alla cessioni delle azioni o quote della società conferita si pone il problema della convenienza a concludere l'operazione prima o dopo il conferimento a realizzo controllato.

La soluzione dipende dalla qualifica soggettiva del soggetto conferente e dalla natura commerciale o meno della medesima società scambiata.

Analizziamo prima la situazione in cui il soggetto cedente sia un privato non esercente impresa. Colui che deve vendere partecipazioni in una società e voglia ridurre lecitamente il carico fiscale dell'operazione ha tre opzioni.

Vendere con applicazione dell'imposta del 26% (simmetricamente all'aliquota prevista per tassare la distribuzione degli utili).

Rivalutare le quote, pagare il 21% (come innalzato dalla legge 199 del 2025) ed incassare il corrispettivo a titolo personale.

Operare il conferimento a realizzo controllato e far vendere le partecipazioni della conferita da parte della conferitaria applicando l'aliquota dell'1,20%.

Esempio:

Tizio intende vendere le sue partecipazioni detenute nella società Alfa che svolge attività commerciale il cui costo fiscale è di euro 10.000 per il corrispettivo di euro 1.000.000.

È informato che se vendesse come persona fisica dovrebbe corrispondere euro 257.400 (26% di 990.000).

A questo punto Tizio conferisce le sue partecipazioni in neutralità in una Newco che a sua volta cederà le medesime partecipazioni che le sono state conferite avvalendosi del regime Pex e dunque con un carico fiscale del 1,20%. Proprio in funzione della futura vendita potrà convenirgli far emergere una plusvalenza iscrivendo voci di patrimonio netto in misura maggiore al costo fiscale delle partecipazioni conferite.

Analizziamo a questo punto la vendita delle partecipazioni nella società conferita operata dalla conferitaria.

L'operazione per definizione è realizzativa e dunque potenzialmente plusvalente. Tuttavia potrà risultare esente al ricorrere delle condizioni indicate dall'art. 87 Tuir ai fini della applicazione della Pex.

A questi fini diventa importante approfondire l'oggetto dell'attività della società scambiata le cui partecipazioni saranno vendute che essendo espressamente previsto che l'esenzione spetti solo nel caso in cui la stessa svolga attività commerciale.

Nel contempo occorre prestare attenzione al profilo temporale.

Per la vendita delle partecipazioni della società scambiata²³¹ la società conferitaria che ne abbia acquisito il controllo di diritto ai sensi del 2-comma dell'art. 177 Tuir, dovrà attendere almeno un anno dal conferimento nel rispetto dell'holding period minimo di detenzione previsto per rendere operativo il regime Pex, pena la disapplicazione dello stesso art. 177 comma 2²³².

Invece nel caso di vendita della partecipazione nella società conferita ai sensi del comma 2 bis, il periodo minimo di detenzione in capo alla società conferitaria è di 60 mesi come previsto ai sensi del comma 2- quater dell'art. 177 Tuir.

In questo senso anche una quota di minoranza (qualificata o non qualificata) potrà vedere ridotto il periodo di detenzione minimo se fosse andata ad incrementare la percentuale di controllo. In tal caso la cessione potrà essere effettuata solo dopo un anno; tuttavia la soluzione negoziale, dovendo tenere conto degli eventuali profili elusivi, dovrà essere motivata da una causa effettiva.

L.3.2 CONFERIMENTO A REALIZZO CONTROLLATO SEGUITO DALLA VENDITA DELLE PARTECIPAZIONI CONFERITE - OPERAZIONE NON ELUSIVA.

Il Fisco ha rilevato che l'eventuale utilizzo elusivo del conferimento in funzione della successiva vendita²³³, così come peraltro previsto dall'art. 175, comma 2 del Tuir richiamato dall'art. 177 comma 3 Tuir, potrebbe riguardare solo conferimenti effettuati da esercenti attività d'impresa in funzione di una futura cessione quando tali soggetti pur non avendo i requisiti per godere della Pex eseguano l'operazione al solo fine di poterne fruire ²³⁴.

L'espressa previsione normativa tuttavia consente di concludere che la diversa fattispecie, consistente nel conferimento in neutralità di partecipazioni da parte di un soggetto non esercente

²³¹ In questo senso anche una quota di minoranza (qualificata o non qualificata) potrà vedere ridotto il periodo di detenzione minimo se fosse andata ad incrementare la percentuale di controllo.

²³² Il periodo minimo di possesso necessario ai fini della Pex decorre dalla data del conferimento (Circ. n. 36 del 2024) e Risposta n. 216/2024. La regola opera anche in caso di sub conferimenti operati da sub holding.

²³³G. Andreani, A. Dodero e G. Ferranti "Testo Unico delle Imposte sui Redditi", Ipsoa 2020, pag. 3139.

²³⁴ Risposta a interpello A.E. n.170 del 9 giugno 2020. Il riferimento è al conferimento a realizzo controllato tramite il quale si effettui la "conversione" di partecipazioni non pex in azioni o quote Pex. Ad esempio sarebbe sindacabile come elusiva l'operazione posta in essere dal titolare di partecipazioni in una società immobiliare, che non soddisfi il requisito quantitativo di cui dell'art. 87 del Tuir, che conferisca le proprie azioni o quote beneficiando del realizzo controllato in una holding mista che svolga anche attività commerciale e quindi in caso di successiva vendita che le abbia ad oggetto idonea a godere del regime di favore Pex. La sanzione è fissata dalla norma. L'art. 175 2 comma Tuir dispone infatti che in tal caso il valore di realizzo è determinato ai sensi dell'art. 9 secondo le regole del valore normale.

attività d'impresa cui faccia seguito la cessione onerosa di partecipazioni da parte della newco-conferitaria²³⁵, non configura alcun risparmio d'imposta che possa consentire di sindacare come abusiva l'intera operazione. Deporrebbe in questo senso il carico fiscale complessivo della medesima operazione che, se ultimata con la distribuzione degli utili realizzati dalla conferitaria cedente, non comporterebbe un risparmio d'imposta poiché all'imposta sulla cessione (1,20%) si andrebbe a sommare quella sulla distribuzione degli utili (26%).

L.4 SCISSIONE CON SCORPORO AVENTE AD OGGETTO PARTECIPAZIONI.

Il D.lgs. 88/2025 ha previsto una particolare modalità di scissione²³⁶ con scorporo²³⁷ con l'effetto di ottenere in capo alla scissa una società holding che detenga il 100% del capitale sociale della società beneficiaria dello stesso "scorporo", con un risultato analogo a quello che si può conseguire mediante il conferimento a realizzo controllato del 100% del capitale della conferita²³⁸. L'operazione si realizza con lo scorporo totale della società scorporata che anziché estinguersi come nella scissione totale, continua ad esistere come holding²³⁹. Come anticipato il risultato nella sostanza è identico a quello che può essere conseguito mediante una operazione di conferimento a

²³⁵ Risposta a interpello A.E. n. 199 del 2021. La soluzione positiva che l'operazione non è elusiva è motivata poiché l'operazione alternativa a quella prospettata, consistente nella cessione diretta da parte del conferente, avrebbe scontato un'imposta di ammontare inferiore pari a solo il 26%, rispetto a quella che complessivamente colpirebbe l'intera operazione ovvero con applicazione del 1,20% a cui si deve aggiungere il 26% al momento della distribuzione del corrispettivo se fosse destinato a riserva di utili. Il reddito tassato sotto forma di dividendo al momento della successiva distribuzione al socio sconta un'imposta del 26% a titolo di ritenuta ai sensi dell'art. 27 del DPR 29.9.1973 n. 600, modificato dall'art. 1, comma 1003, della legge 27.12.2017 n. 205.

²³⁶ La scissione con scorporo può essere effettuata a favore di una o più società di nuova costituzione o favore di una o più società preesistenti. Può prevedere l'attribuzione parziale o totale del patrimonio della scissa (come nel caso prospettato). Può altresì prevedere l'attribuzione in parte del patrimonio e in parte di assegnazioni di partecipazioni ai propri soci. In questo ultimo caso tuttavia non potrà essere ritenuto applicabile il regime del realizzo controllato.

²³⁷ Il nuovo comma 15-ter dell'articolo 173 Tuir introdotto dall'art. 16 del d.lgs. 192 del 2024 e oggetto di modifiche con l'art. 6 D.lgs. 192/2025 c.d. "Decreto Correttivo" prevede a determinate condizioni l'applicazione del regime di neutralità proprio delle scissioni anche a quelle con scorporo a favore di beneficiarie preesistenti oltre che a quelle di nuova costituzione. È da ritenersi pertanto superata la precedente posizione restrittiva della Ae (Risposta n. 225 del 2025), (si veda anche Risposta Ae n. 50 /2026).

²³⁸ Ai sensi dell'art. 2506 1 cc con la scissione mediante scorporo una società assegna l'intero suo patrimonio o parte di esso a una o più società preesistenti o di nuova costituzione e a sé stessa le relative azioni o quote.

²³⁹ I temi trattati sono ampiamente sviluppati in "I profili tributari della scissione mediante scorporo all'indomani delle modifiche apportate all'art. 173 Tuir dal Dlgs n. 192 del 2025: tra passi avanti e perduranti incoerenze sistematiche" G. Corasaniti in Diritto e Pratica Tributaria 2/2026 pag. 413 e segg.

realizzo controllato del 100% delle partecipazioni in una società; in entrambe le fattispecie, del realizzo e dello scorporo, la società socio originario rimarrà socio unico della holding.

Tuttavia tra i due istituti emergono differenze sul piano tributario²⁴⁰, benché la disciplina della scissione con scorporo sia stata profondamente modificata dal decreto correttivo Irpef Ires (D.Lgs. 192 2 /2025) che ha riscritto il comma 15 ter dell'art. 173 Tuir, introducendo i nuovi commi 15-ter 1 e 15-ter 2.

In questa sede ci si limita a farne un breve cenno.

Innanzitutto in ordine agli effetti dell'operazione; realizzativa in caso di conferimento e neutrale la scissione, anche se posta in essere a favore di beneficiaria preesistente sia pur a condizione che vengano rispettati determinati presupposti²⁴¹.

Benché entrambe le operazioni possono risultare neutrali, sono inoltre diversi i relativi riflessi contabili con evidenti ricadute sul piano fiscale. Più precisamente le indicazioni sulla determinazione del valore di realizzo e della conseguenziale rilevanza sul patrimonio netto contabile della società conferitaria non possono essere estese anche alla società beneficiaria della scissione.

L.4.1 SCISSIONE CON SCORPORO E REALIZZO CONTROLLATO DIFFERENZE NEL REGIME PEX

Tra i due istituti dello scorporo e del conferimento emergono ulteriori differenze anche in relazione alla applicazione del regime Pex alla cessione delle partecipazioni nella beneficiaria posta in essere dalla scissa che le deterrà a seguito della scissione totale del suo patrimonio rispetto alla medesima operazione posta in essere da parte della holding conferitaria che abbia ad oggetto azioni o quote della società conferita.

²⁴⁰ Sul piano civilistico emergono altre differenze. Causa: riorganizzativa della scissione e traslativa (realizzativa) del conferimento. Garanzie: assenza di garanzie nella scissione dovute nel conferimento. Responsabilità: solidale per debiti nella scissione – assenza di responsabilità nel conferimento. Opposizione creditori nella scissione – non opposizione nel conferimento. Infine le due operazioni sono differenti anche sul relativo piano di esecuzione temporale. La scissione richiede infatti una tempistica più ampia.

²⁴¹ In particolare nel comma 15-ter. 1 è stata prevista la neutralità dell'operazione anche in caso di scissione a favore di società beneficiaria preesistente per le quali è stata una disciplina fiscale autonoma. In particolare dell'art. 173 Tuir non si applicano i commi 3 (conambio: non serve poiché le quote rimangono in capo alla scissa), 7 (retrodatazione fiscale: non ammessa) e 9 (ricostituzione delle riserve in sospensione).

A parte la sussistenza dei requisiti ex art. 87 Tuir che devono concorrere con riguardo ad entrambe le fattispecie, emergono differenze riguardo ai requisiti temporali richiesti per assoggettare i trasferimenti alla parziale detassazione prevista da tale specifica normativa.

In particolare in caso di scissione con scorporo se la scissa riceve partecipazioni in una società beneficiaria preesistente²⁴² che già soddisfi i requisiti pex, la decorrenza del periodo di possesso agli stessi fini Pex continua senza interruzioni²⁴³.

Viceversa in caso in cui la scissione abbia comportato l'attribuzione di partecipazioni che non soddisfino detti parametri²⁴⁴, sia in caso di beneficiaria di nuova costituzione che di scorporo a favore di beneficiaria preesistente, occorre che la partecipazione ceduta, sia stata detenuta dalla scissa almeno dall'inizio del terzo periodo d'imposta precedente²⁴⁵. Pertanto ad esempio se la scissa deteneva il ramo scorporato da 10 anni la partecipazione nella beneficiaria si considera posseduta da 10 anni²⁴⁶.

²⁴² Posto che il comma 15-ter dell'art. 173 Tuir riguarda solo le società beneficiarie preesistenti si dovrebbe escludere la possibilità di ritenere azzerato l'holding period in caso di scissione a favore di una società di nuova costituzione. Si applicherebbe la regola ordinaria di cui all'art. 15-ter che comporta la decorrenza di almeno un anno prima di poter effettuare la cessione in parte detassata.

²⁴³ È stato disciplinato il trascinarsi dell'holding period analogamente a quanto previsto in caso di cessione che faccia seguito ad un conferimento di azienda ai sensi dell'art. 176 – 3 comma del Tuir. Corasiniti cit. pag. 419 precisa che la “nuova partecipazione eredita requisiti e holding period”.

²⁴⁴ Corasiniti cit. pag. 419 precisa che in tal caso “la maturazione delle plusvalenze esenti avverrà se e quando matureranno i (ndr. relativi) requisiti. Lo stesso autore precisa inoltre che la disciplina fiscale della scissione mediante scorporo è stata definita a “geometria variabile” perché quando ha ad oggetto compendi aziendali o partecipazioni che già soddisfano i requisiti del regime Pex allora opera anche con riguardo alla prosecuzione del periodo di possesso e alla qualificazione in bilancio delle partecipazioni attribuite alla scissa; mentre quando ha ad oggetto lo scorporo di singoli beni diversi dalle partecipazioni (ndr. o anche partecipazioni no Pex) l'applicazione risulta invece più circoscritta. La successiva cessione della partecipazione non potrebbe beneficiare del regime Pex essendo priva del requisito della commercialità.

²⁴⁵ Il rispetto del triennio quale arco temporale minimo per fruire dell'esenzione oltre che alla beneficiaria di nuova costituzione vale quindi anche per la beneficiaria preesistente al fine di evitare manovre elusive finalizzate ad aggirare la non sussistenza del requisito della commercialità quando oggetto di scorporo siano beni privi del requisito della commercialità. Si pensi ad esempio ad una scissione mediante scorporo con cui Alfa (scissa) apporta a Beta a aprile 2016 una partecipazione no Pex in una società immobiliare. Beta attribuisce a Alfa proprie azioni che sono dotate dei requisiti di commercialità e di residenza sin dal momento della relativa emissione. Tuttavia se Alfa volesse beneficiare del regime Pex in caso di cessione dovrebbe attendere il gennaio 2027. (le nuove azioni in Beta saranno possedute in regime Pex solo dall'inizio del terzo esercizio precedente alla cessione. Su questi temi “Scissione con scorporo: neutralità fiscale estesa alle operazioni con beneficiaria preesistente” L. Gaiani in *Il Fisco* 3/2026 pag. 225.

²⁴⁶ Va sottolineato che se non ricorrono i requisiti civilistici previsti dall'art. 2506.1 cc l'operazione potrebbe essere riqualificata sul piano fiscale come conferimento e perdere la possibilità di abbattere l'holding period.

Con riguardo invece al realizzo controllato si ricorda che il periodo minimo di detenzione per non incorrere nella disapplicazione del regime Pex è di 12 mesi o di 60 mesi a seconda se il conferimento iniziale sia stato posto in essere ai sensi del comma 2 o del comma 2 bis dell'art. 177 Tuir.

L.5 COSTITUZIONE DI UNA NEWCO CON CONFERIMENTO DI PARTECIPAZIONI IN NEUTRALITA' DA PARTE DI PIU' SOCIETA' - SOLUZIONE ALTERNATIVA ALLA FUSIONE SOCIETARIA.

La scelta della costituzione di una newco si pone anche come valida alternativa alla fusione per favorire il processo di aggregazione di imprese terze. In un'ottica differente rispetto alla fusione perché all'esito dell'operazione le società conferite non vengono estinte o incorporate ma mantengono la propria identità originaria. A differenza della fusione, nella quale l'aggregazione si compendia su base oggettiva – sia nella fusione propriamente detta che nella fusione per incorporazione - nel conferimento di partecipazioni invece l'aggregazione si realizza con la creazione di un soggetto unico che partecipa il capitale delle società scambiate o conferite le quali conservano la loro identità.

Nella redazione di questa specifica tipologia di atti bisognerà prestare la massima attenzione alle due variabili del valore economico e del costo fiscale che concorrono a presidiare due differenti ambiti²⁴⁷. Più nello specifico la difficoltà consiste nel trovare un parametro che consenta di rispettare la corrispondenza tra valore economico della partecipazione detenuta, ante e post conferimento, e il costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni conferite nell'ottica del capitale e patrimonio netto della società conferitaria²⁴⁸.

²⁴⁷ “Le due variabili in gioco nel conferimento di quote” B.Bertoldi e P.Ceppellini in Il Sole 24 Ore del 1.6.2026 n 148.

²⁴⁸ In questo contesto si inseriscono anche specifiche tematiche rilevanti sul piano tributario quando i conferimenti siano posti in essere da più soggetti. Si avverte principalmente la necessità di rispettare un criterio proporzionale di partecipazione al capitale della società conferitaria rispetto ai patrimoni effettivamente apportati, stimati in base ai rispettivi valori reali e non su quelli fiscali. In secondo luogo, specie se siano coinvolti soggetti esercenti attività d'impresa, emerge l'opportunità di evitare che il rapporto tra valori reali e valore di realizzo relativi ai conferimenti possa far emergere materia imponibile. Occorre differenziare il caso in cui i conferimenti riguardino la stessa società scambiata rispetto a quello in cui abbiano ad oggetto società differenti.

La prima ipotesi è relativa al conferimento di partecipazioni posto in essere da più soggetti che detengano il capitale della medesima e unica società scambiata, il cui costo fiscale di acquisto risultando differente in capo agli stessi conferenti non consenta di rispettare la proporzionalità tra i soci. In questo caso per garantire la neutralità in capo ad ogni socio, tenendo conto dei differenti valori fiscali delle partecipazioni conferite e rispettare le proporzioni originarie di partecipazione al capitale sociale,

L.6 ASSEGNAZIONI DI PARTECIPAZIONI IN MISURA NON PROPORZIONALE AL CONFERIMENTO.

Come già precisato in passato²⁴⁹ la società conferitaria può procedere ad effettuare assegnazioni di azioni o quote al soggetto conferente in misura non proporzionale al conferimento. Va precisato

occorrerà operare mediante l'iscrizione in aumento di più voci di patrimonio netto, imputando il conferimento di ciascun socio parte a capitale e la residua parte a riserva sovrapprezzo, purché sia esattamente coperto l'ammontare corrispondente all'ultimo costo fiscale delle partecipazioni conferite.

Sarebbe sufficiente, come sostenuto anche dall'Agenzia delle Entrate (Così testualmente Ris. A.E. n.38 del 20.04.2012 e Risposta n. 91 del 2026), che in relazione al conferimento effettuato da ogni socio la società conferitaria oltre all'aumento del capitale sociale proceda anche all'iscrizione di una riserva (targata) di sovrapprezzo di ammontare diverso per ciascun socio. In altri termini qualora la società conferitaria aumentasse il patrimonio netto in termini di capitale sociale e sovrapprezzo in corrispondenza di ogni singolo conferimento, di un ammontare pari al valore fiscalmente riconosciuto della partecipazione conferita dal singolo socio, si otterrebbe l'effetto della neutralità indotta per ciascuno di essi, preservando del pari le percentuali di partecipazione originariamente detenute da ciascun socio nella società scambiata prima del conferimento. Per ottenere l'effetto neutrale andrà sempre rispettato il limite costituito dal valore fiscale delle azioni o quote conferite. Esempio M detiene il 70% della società conferita acquistato pagando euro 50.000 e L detiene il rimanente 30% pagato sempre euro 50.000. Posto che per entrambi 50.000 rappresenta il costo fiscale della partecipazione se ci limitasse a iscrivere nella conferitaria voci di capitale corrispondente, avrebbero ognuno il 50% del capitale della società conferitaria. Utilizzando la tecnica del sovrapprezzo si avrà ad esempio un capitale di euro 50.000 liberato in neutralità da M per 35.000 con iscrizione di una riserva sovrapprezzo targata a suo nome per euro 15.000 e liberato da L per 15.000 con iscrizione di una riserva sovrapprezzo targata a suo nome per euro 35.000.

La seconda fattispecie riguarda invece il conferimento di azioni o quote relative a società differenti che per definizione non hanno i medesimi valori reali ed hanno una consistenza patrimoniale stimata su base reale in misura tra di esse non proporzionale. Per evitare di porre in essere un'assegnazione non proporzionale occorrerebbe fare riferimento ai valori di stima delle partecipazioni conferite desumibili dalle perizie e raggiungere l'equilibrio dell'operazione tra i soci operando mediante conferimenti minusvalenti (valore di realizzo – iscrizione di voci di patrimonio netto nella conferitaria – in misura inferiore al costo fiscale delle partecipazioni conferite) tali da consentire il rispetto della proporzionalità di partenza rispetto ai valori emergenti dalle singole perizie di stima. Ad esempio T srl conferisce partecipazioni del valore reale di 100.000 con costo fiscale 50.000 e C srl conferisce partecipazioni del valore reale di 50.000 con costo fiscale 50.000. Per raggiungere un equilibrio rispetto al valore reale si potrebbe agire sul valore di realizzo della quota conferita da C srl adeguandolo ai valori reali. Il risultato potrebbe far emergere ad esempio un capitale sociale di euro 80.000. T srl apporterebbe un valore reale di 100.000 liberando capitale per euro 40.000 e facendo emergere una minusvalenza di euro 10.000. C srl apporterebbe un valore reale di 50.000 liberando capitale per euro 20.000 e facendo emergere una minusvalenza di euro 30.000.

Altra soluzione potrebbe essere quella motivata dalla esigenza che i soci conferenti vogliano essere soci nella newco holding in ugual misura. Si potrà raggiungere l'equilibrio della parità tra soci anche mediante conferimenti integrativi in danaro. Si pensi al caso di due soggetti che conferiscano ognuno azioni o quote di società con valori patrimoniali molto diversi tra loro nella medesima holding. Se si volesse essere soci al 50% nella newco l'equilibrio potrà essere raggiunto con un conferimento aggiuntivo in danaro da parte del conferente che apporti un valore patrimoniale reale inferiore rispetto all'altro e fino alla concorrenza del valore stimato delle partecipazioni conferite dall'altro socio.

²⁴⁹ Studio n. 29 del 2021 par. 2.1.7.

a tal proposito che la neutralità indotta dell'operazione non sarebbe in discussione e non potrebbe essere disapplicata, purché si sia operato nell'ambito del perimetro applicativo dell'art. 177, comma 2, del Tuir. Si giunge alla medesima conclusione muovendo anche dal presupposto che l'assegnazione non proporzionale si pone su un piano cronologicamente successivo al conferimento. Ulteriore e distinta tematica è invece se l'assegnazione non proporzionale possa generare materia imponibile in via autonoma, specie se riguardi soggetti che producano reddito d'impresa. La soluzione dipende dalla causa che ha giustificato la non proporzionalità dell'operazione²⁵⁰. A scanso di equivoci potrebbe tornare utile allora percorrere soluzioni alternative, come ad esempio far precedere l'operazione da atti prodromici volti a non far emergere la "non proporzionalità" delle attribuzioni.

Va ricordato a tal fine che il Fisco²⁵¹ ha ritenuto possibile ricevere atti (donazioni, cessioni ecc.) che consentano di raggiungere le maggioranze minime occorrenti per beneficiare della normativa di cui all'art. 177 comma 2 e 2 bis del Tuir²⁵².

M.CONCLUSIONE.

M.1 RINUNCIA AL REGIME DEL REALIZZO CONTROLLATO.

Se ne ricorrono i presupposti non è possibile rinunciare al regime del realizzo controllato²⁵³.

Il tenore letterale del nuovo testo dell'art. 177 comma 2 (richiamato dal comma 2 bis) non lascia spazio a dubbi²⁵⁴.

Sussistendone gli elementi costitutivi, la sostituzione del valore normale con le voci di patrimonio netto iscritte dalla conferitaria il regime del realizzo controllato opera in automatico.

²⁵⁰ Risposta Ae n. 90 /2026 che qualifica come sopravvenienza attiva ai sensi dell'art. 88 comma 3 lettera b Tuir la parte di utili ricevuti dal socio in eccedenza rispetto a quelli che gli sarebbero spettati nel rispetto del criterio di proporzionalità.

²⁵¹ Risposta n. 497 del 2021 e soprattutto Risposta n. 552 del 2021.

²⁵² Risposta n. 290 del 2019. È stato ritenuto possibile regolare in via preventiva su base convenzionale l'apporto del diritto di voto in favore del nudo proprietario che ne era sprovvisto per consentire l'accesso all'articolo 177 comma 2 del Tuir.

²⁵³ In questo senso si era già espressa l'Af con il principio di diritto n. 10 del 28.7.2020.

²⁵⁴ Rispetto alla normativa previgente rispetto alla quale si poteva discutere se avvalersi del realizzo controllato fosse una facoltà oggi la perentorietà della norma non lascia spazio a dubbi. La nuova disposizione recita testualmente che "si considera" e non che "potrebbe considerarsi" "valore di realizzo un determinato ammontare costituito dalle voci di patrimonio netto iscritte dalla conferitaria a seguito del conferimento. Il che sta a significare che se vengono iscritte tali voci di patrimonio netto in capo alla conferitaria in una certa misura il realizzo opera in modo automatico.

M.2 RICHIESTA DI AVVALERSI DEL REGIME DEL REALIZZO CONTROLLATO.

Per le medesime ragioni che prevedono l'applicazione automatica del realizzo controllato non è neanche necessario che se ne faccia una richiesta specifica.

È consigliabile, tuttavia, che nell'atto se ne dia menzione essendo preferibile che dallo stesso emergano le specifiche condizioni che ne consentono l'applicazione²⁵⁵.

N. RICADUTE IN CHIAVE NOTARILE.

N.1 SPECIFICA TECNICA REDAZIONALE.

Gli atti di conferimento di partecipazioni, sia che si operi nella fase della costituzione che nella fase dell'aumento a pagamento, richiedono una specifica attenzione in termini di tecnica redazionale. In particolare nella determinazione del capitale e del patrimonio netto della conferitaria di cui si è già detto più sopra; nella necessità di far emergere gli elementi costitutivi del controllo secondo il 2 comma dell'art. 177 e del necessario rispetto della unipersonalità o della natura di società familiare secondo il comma 2 bis. Inoltre nella indicazione specifica dell'oggetto, se trattasi di una holding pura o di una holding mista, e nella nomina del revisore legale se la società conferita controlla una società obbligata alla revisione legale (art. 2477 – 2 comma lett. b)).

Al fine di eseguire un controllo sulle operazioni da svolgere si potrebbe ricorrere ad una sorta di vademecum operativo²⁵⁶ che preveda una prima verifica sulle partecipazioni conferite²⁵⁷ e una successiva sul soggetto conferente²⁵⁸.

²⁵⁵ La società che sia la risultante di un conferimento di partecipazioni a realizzo controllato che svolge attività meramente "interna" e non nei confronti dei terzi non è tenuta alla comunicazione prevista dall'articolo 7, sesto comma, del Dpr n. 605 del 1973. Le società risultanti dal conferimento non sono obbligate alla comunicazione in quanto la propria modalità operativa non dà origine a rapporti finanziari con soggetti terzi (Agenzia delle entrate risposta n. 121 del 24 aprile 2020). La società che sia la risultante di un conferimento di partecipazioni potrebbe essere tenuta alla nomina di un revisore. Ai sensi dell'art. 2477 cc. infatti la nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti.

Si pone infine il tema connesso della comunicazione di direzione e di coordinamento ex art. 2497 cc, che deve fare la società controllata o conferita, se sia necessaria e quando lo sia. Non è prevista una scadenza o una sanzione. Serve per tutelare i soci della controllata e i terzi. Ma se si tratta di società a socio unico diventa quasi inutile; potrebbe avere senso farla nei confronti dei terzi. In ogni caso rileva qualsiasi forma di controllo o di collegamento e non solo il controllo di diritto ex 2359 n. 1.

²⁵⁶ Su cui "Le due variabili.." cit. B. Bertoldi e P. Ceppellini Il Sole 24 ore del 1.6.2026 n 148

²⁵⁷ Nello specifico: Acquisizione dell'ultimo bilancio approvato - Definizione del progetto di riorganizzazione-impatto complessivo del conferimento rispetto ad operazioni già eseguite o da eseguire-Visura aggiornata della società partecipata-Analisi

N.2 PROFILI DI RESPONSABILITA'.

Si ritiene che la non corretta applicazione del regime del realizzo controllato non possa far emergere profili di responsabilità in capo al Notaio che abbia ricevuto l'atto costitutivo o abbia redatto il verbale di aumento che contengano i conferimenti in oggetto.

Bisogna sottolineare a tal proposito che non possa richiedersi al Notaio neanche di dare le informazioni proprie di altri comparti impositivi, posto che la materia è di diretta competenza di altri professionisti e che si tratterebbe comunque di una fiscalità di ricaduta e non direttamente connessa all'attività notarile. Nello stesso tempo non si potrà prospettare una responsabilità neppure con riferimento alla qualificazione della fattispecie come elusiva. Le varie operazioni di cui potrebbe essere formata peraltro potrebbero essere ricevute da più notai cui potrebbe sfuggire la visione di insieme che sarebbe richiesta a tal fine.

Invece occorrerà avere particolare riguardo agli adempimenti che di norma seguono la redazione di un atto che preveda il conferimento di partecipazioni sociali. Più precisamente occorrerà aggiornare il libro soci o l'elenco soci della società conferita e avere cura di rappresentare la sussistenza dell'obbligo di comunicazione in capo agli amministratori relativi alla acquisizione della qualifica di socio unico o della cessazione della qualifica di socio unico ai sensi dell'art. 2362 cc e dell'art. 2470 cc.

organigramma di gruppo-Analisi delle clausole statutarie dalla società partecipata e delle società partecipate da quest'ultima per presenza di eventuali limitazioni alla circolazione delle partecipazioni – verifica di ulteriori limitazioni alla circolazione (presenza di pgni, contratti collaterali come garanzie, accordi parasociali, finanziamenti- analisi economico finanziaria e prospettiva della partecipazione oggetto di conferimento).

²⁵⁸ Percentuali di voto in assemblea ordinaria/partecipazione al capitale- acquisizione, integrazione, incremento del controllo giuridico della società conferita da parte della conferitaria- accertamento della qualifica del conferente- storia della acquisizione della partecipazione – titolo giuridico di titolarità della partecipazione (proprietà-diritti reali) – rispetto del test di prevalenza nel caso di conferimento di partecipazioni non di controllo (art. 177 comma 2-ter Tuir). Determinazione del costo fiscale riconosciuto della partecipazione conferita- controllo di delibere assembleari quali operazioni sul capitale operazioni straordinarie che possono incidere sul costo fiscalmente riconosciuto – presenza di eventuali affrancamenti o rivalutazioni di partecipazioni – verifica holding period in caso di future cessioni – predisposizione puntuale dell'atto di conferimento.